

Rassegna della Giustizia Militare

**Rivista di
Diritto e Procedura penale militare**



**GIUSTIZIA
MILITARE**



**MINISTERO
DELLA DIFESA**

Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca



in copertina

*Particolare dell'antica incisione di Pietro Santi Bartoli
raffigurante la decorazione della facciata di Palazzo
Cesi di via della Maschera d'Oro, eseguita da Polidoro
da Caravaggio e Maturino da Firenze*

Periodico bimestrale a carattere scientifico
a cura della
PROCURA GENERALE MILITARE presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE

Direttore Responsabile
Dott. Maurizio **BLOCK**

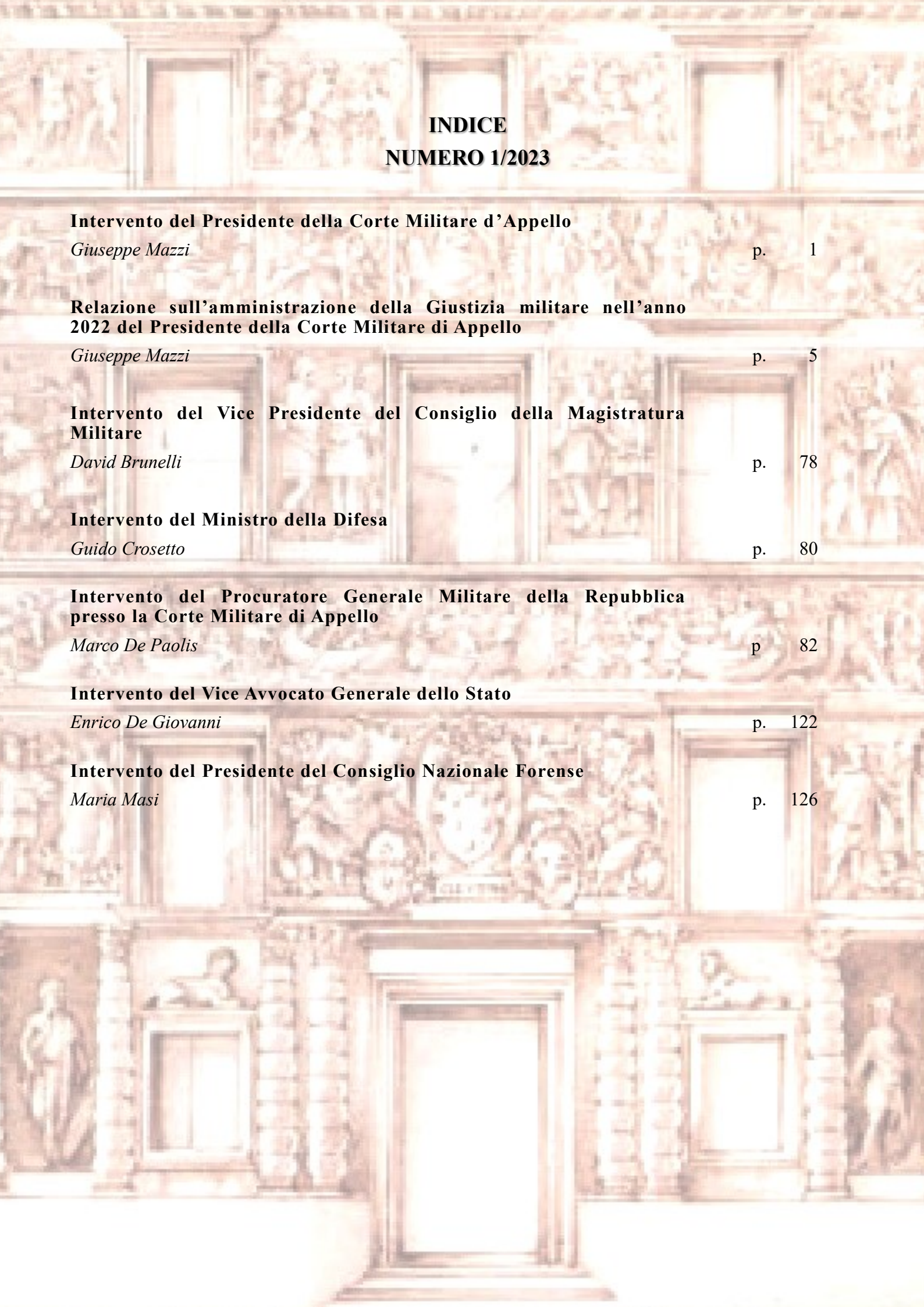
Capo Redattore
Col. E.I. Sebastiano Prof. **LA PISCOPIA**

Comitato editoriale
Avv. PhD Andrea **CONTI**
Magg. E.I. Saverio Prof. **SETTI**
Magg. E.I. Pierpaolo **TRAVAGLIONE**

Redazione
Luogotenente (A.M.) Antonio **MATTEIS** - Content manager, Graphic editor e IT Consulting
Maresciallo Capo (CC) Giovanna **COLANGELI** - Segreteria amministrativa e Curatore editoriale

Direzione e Redazione:
Via degli Acquasparta 2 - 00186 Roma
linea civile: 06-46915.1555 - linea militare: 205-1555
e-mail: rassegnagiustiziamilitare@gm.difesa.it
Grafica, composizione e impaginazione a cura della Redazione

Proprietario ed Editore **MINISTERO DELLA DIFESA**
iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale Civile di Roma al n. 16019 in data 9-VIII-1975
diffuso attraverso la rete internet sul sito Istituzionale della Difesa (ISP: www.difesa.it)
http://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Pagine/default.aspx
ISSN: 0391-2787



INDICE

NUMERO 1/2023

Intervento del Presidente della Corte Militare d'Appello

Giuseppe Mazzi p. 1

Relazione sull'amministrazione della Giustizia militare nell'anno 2022 del Presidente della Corte Militare di Appello

Giuseppe Mazzi p. 5

Intervento del Vice Presidente del Consiglio della Magistratura Militare

David Brunelli p. 78

Intervento del Ministro della Difesa

Guido Crosetto p. 80

Intervento del Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello

Marco De Paolis p. 82

Intervento del Vice Avvocato Generale dello Stato

Enrico De Giovanni p. 122

Intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Maria Masi p. 126

Intervento del presidente della Corte militare d'Appello

Dott. Giuseppe Mazzi

Saluto e ringrazio tutti gli illustri ospiti.

Anche quest'anno il primo pensiero va al Presidente della Repubblica che, ai sensi dell'art. 87 Cost., fra i tanti delicatissimi compiti che gli sono attribuiti, *“rappresenta l'unità nazionale”* ed *“ha il comando delle Forze Armate”*.

Nel corso del 2022, alla emergenza costituita dalla pandemia per Covid 19, si è aggiunta (o, nel sentire comune, sostituita), senza soluzione di continuità, l'emergenza derivante dal conflitto bellico fra Federazione Russa ed Ucraina: l'Italia, anche in questo caso, si è dimostrata coerente con la posizione assunta dalla Unione Europea e dalla Alleanza Atlantica.

Per quanto maggiormente interessa in questa sede, è tornata ad essere di grande attualità una normativa, quella inerente alla protezione degli interessi di Diritto Internazionale Umanitario, che, nell'ordinamento interno italiano, è tradizionalmente contenuta nel codice penale militare di guerra ed in particolare nel Titolo dei Reati contro le leggi e gli usi della guerra, la cui applicazione più recente si è avuta nelle aule di Tribunali militari e Corte militare di appello, sia nelle decine di processi per crimini di guerra commessi nella seconda guerra mondiale, sia in relazione degli interventi militari in Afghanistan ed Iraq.

Negli anni 2001-2002 il legislatore intervenne con modifiche che adeguavano la legge penale militare di guerra ai principi costituzionali, allo Statuto della Corte penale internazionale ed alle Convenzioni internazionali in materia; nel 2022 invece, per iniziativa del Ministro della giustizia, ha operato una Commissione (Presidenti Francesco Palazzo e Fausto Pocar), composta anche dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, Maurizio Block, avente il compito di elaborare la proposta di un nuovo Codice dei crimini internazionali.

La giurisdizione militare in tema di crimini di guerra è una costante indiscutibile dell'ordinamento penale italiano e non appare dubbio che, per quanto riguarda i crimini di guerra, debba essere mantenuto il loro carattere di reato militare, trattandosi di fattispecie penali che sanzionano le violazioni nell'uso della violenza, in guerra o nei conflitti armati, da parte dei combattenti; fattispecie che tutelano quindi anche fondamentali interessi militari.

Nell'anno 2022 il mondo della giustizia, in particolare della giustizia penale, è stato interessato dalle riforme attinenti al processo ed all'ordinamento giudiziario (che comunemente si indicano come *“riforma Cartabia”*).

Per valutarne l'incidenza nel processo e nell'ordinamento penale militare vanno ricordate due norme fondamentali: l'art. 261 c.p.m.p., secondo cui le disposizioni del codice di procedura penale si applicano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, salvo che la legge disponga altrimenti; l'art. 52 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui in particolare lo stato giuridico e le garanzie di indipendenza dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

Alla luce di tali disposizioni è facile capire come siano importanti gli effetti, in tema di giustizia militare, dei recenti provvedimenti legislativi sul processo penale e sull'ordinamento giudiziario ordinario.

Non vi è qui la possibilità di entrare nel dettaglio, ma va sottolineato che questa volta il legislatore ha preso espressamente in considerazione, in alcune norme, la giurisdizione militare, prevedendo in particolare che debbano essere adottati specifici decreti legislativi in tema di ordinamento giudiziario militare, con il quale saranno introdotti non solo gli adattamenti alle modifiche concernenti l'ordinamento giudiziario ordinario, ma anche norme specifiche, come ad esempio in tema di composizione del Consiglio della magistratura militare.

Il Ministro della difesa, con decreto del 2 agosto 2022, ha istituito un Gruppo di studio (Presidente Michele Corradino), incaricato di condurre uno studio propedeutico per la definizione degli schemi di decreti legislativi di cui si è detto.

Un altro intervento legislativo atteso ed importante è quello di cui alla Legge n. 46/2022 recante *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare*.

Si tratta della legge che attua nella legislazione ordinaria la sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale, secondo cui anche ai militari deve essere riconosciuto il diritto di costituire associazioni a carattere sindacale; pur se, affermava il giudice costituzionale, l'assoluta specialità e peculiarità delle funzioni attribuite alle Forze Armate “*giustificano l'esclusione di forme associative non rispondenti alle esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono*”.

La suddetta legge, che è più dettagliatamente presa in esame nel testo scritto, ha poi risolto in senso negativo anche il problema della eventuale coesistenza delle associazioni sindacali con gli organismi di rappresentanza militare.

In tempi relativamente brevi si porrà quindi fine ad una esperienza, quella della rappresentanza militare, che è stata introdotta dalla legge 382/1978 (“*Norme di principio sulla disciplina militare*”) ed ha costituito una soluzione originale ed efficace per rendere effettivo il principio costituzionale secondo cui “*L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica*”.

Consentite al riguardo di ricordare una esperienza personale della mia giovinezza, quando, nel 1980, come ufficiale di complemento dell'Esercito, unico eleggibile in una delle categorie del Comitato di base di rappresentanza della Legione CC Perugia, feci parte, fra l'altro, per alcuni mesi, di tale organismo di rappresentanza militare.

Con riguardo alle questioni giuridiche di maggior rilievo che si sono poste nell'anno passato, può essere ricordata la sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 2022, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 167 c.p.m.p. (Distruzione o sabotaggio di opere militari), nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, opere militari, risulti di lieve entità.

La Corte costituzionale ha ribadito l'orientamento secondo cui la specialità dell'ordinamento militare giustifica differenze di trattamento sanzionatorio per i reati militari, rispetto alle corrispondenti fattispecie comuni.

Alla declaratoria di incostituzionalità si perviene quindi non già mediante la comparazione con omologhi reati comuni ma mediante la applicazione diretta delle norme costituzionali (nel caso di specie attinenti al principio di proporzione della pena e alla sua finalità rieducativa) alla legge penale militare.

Altra sentenza della Corte costituzionale concerne l'importante tema della tutela delle vittime del reato ed è significativo che tale questione, che interessa l'intera giustizia penale, sia stata proposta con ordinanza di rimessione del Tribunale militare di Roma.

Si tratta della sentenza n. 173 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui tale norma (secondo cui il giudice penale deve decidere, quando pronuncia sentenza di condanna, sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile) non prevede che la decisione sulle questioni civili debba essere effettuata anche quando viene emessa sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale.

Con la recentissima sentenza n. 25 del 2013 la Corte costituzionale, in accoglimento della questione sollevata dal G.U.P. presso il T.M. di Napoli, ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 206-bis del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa.

Si tratta in questo caso di una decisione che interessa in modo particolare il mondo militare e che merita di essere presa in esame anche perché contiene una attenta analisi dell'art. 32, comma 2, Cost., nella parte in cui dispone che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

Riguardo alla attività giudiziaria militare, nelle tabelle allegate sono riportati i dati numerici, sempre estremamente contenuti, dei procedimenti trattati presso i Tribunali militari e presso la Corte militare di appello.

Due aspetti mi sembrano degni di nota.

In primo luogo, per un totale di 434 procedimenti esauriti dal GIP/GUP, per i quali vi era stato l'esercizio dell'azione penale, più della metà (228) sono stati definiti con sentenza, mentre per 206 è stato disposto il giudizio; in particolare, una elevata quota di procedimenti (107) è stata definita con l'istituto della messa alla prova.

In secondo luogo, presso la Corte militare di appello, va sottolineata la ulteriore riduzione della durata media dei processi (114 giorni nel 2022, rispetto a 182 nel 2021 e 267 nel 2020).

Va rilevato che, anche nell'anno 2022, l'attività giudiziaria della Corte militare di appello si è giovata della modalità di svolgimento dei giudizi di appello mediante il c.d. giudizio cartolare emergenziale: per ben 100 procedimenti (su un totale di 133) e quindi per il 75 %, è stata richiesta e si è svolta la trattazione orale, così trovando conferma quanto osservato anche con riguardo al 2021, ovvero che nel giudizio penale viene avvertita spesso come garanzia irrinunciabile quella del contraddittorio fra le parti svolto in presenza nella aula di udienza.

In ordine ai singoli procedimenti, cui è dedicata, come ogni anno, la parte centrale della Relazione, possono essere menzionati, dato il poco tempo a disposizione, solo alcuni importanti processi: per Spionaggio militare (di cui si è già occupata anche la Corte di cassazione, in ordine alle misure cautelari e a conflitto di giurisdizione); per Sabotaggio; per Insubordinazione con omicidio, commesso per cause attinenti a servizio e disciplina militare.

Anche con riguardo alla sempre più diffusa contestazione del reato di Diffamazione, in particolare per fatti compiuti tramite *Whatsapp*, si rinvia al testo integrale della Relazione.

Nell'avviarmi alle conclusioni, ringrazio anzitutto i magistrati militari giudicanti, che hanno contribuito a fornire il materiale per la stesura della presente Relazione, ed il personale della Corte militare di appello che ha collaborato alla organizzazione della cerimonia.

Gli artt. 76 e 77 del d. lgs. 150/2022 escludono espressamente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (per la particolare tenuità del fatto) in relazione a reati militari gravi come quelli di rivolta, peculato militare e collusione del militare della Guardia di Finanza.

Si tratta, specificamente con riguardo al peculato militare, di fattispecie punita con una pena edittale notevolmente inferiore a quella prevista per il peculato comune di cui all'art. 314 c.p. e che rientrerebbe per tale ragione nei limiti ora previsti per l'applicazione dell'art. 131-bis.

In questo caso si dovrebbe segnalare la tempestività dello specifico intervento del legislatore, ma non si può non sottolineare ancora una volta il paradosso che ne costituisce il presupposto.

Nella sentenza della Corte costituzionale n. 244/2022, si riafferma, in materia di sabotaggio, come il legislatore possa stabilire una sanzione più severa, rispetto a quella prevista per il comune cittadino, per il militare che determini la distruzione di una *res* che è rimessa alla sua custodia.

Un "*rapporto speciale con la res*", vi è anche con riguardo al denaro od alle cose mobili, appartenenti alla amministrazione militare, di cui il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando ha il possesso, per ragione del suo ufficio, e delle quali si appropria (pur trattandosi, in questo caso, di reato contro l'amministrazione militare e non contro il servizio militare).

Eppure, per il peculato militare, non solo non è prevista una sanzione più elevata, ma è al contrario prevista una sanzione (minimo due anni) molto meno severa di quella stabilita dall'art. 314 c.p. (minimo quattro anni), ciò che ha reso necessario addirittura un intervento legislativo per escludere espressamente l'applicazione dell'art. 131-bis per il reato di peculato militare.

In un contesto in cui l'interesse del legislatore per la legge penale militare appare dettato solo da motivi contingenti, la mancanza di un intervento coordinato di riforma determina il mantenimento di situazioni irrazionali, con una inadeguatezza della risposta penale a fronte del compimento di fatti indubbiamente lesivi di interessi militari.

Si può anche richiamare, ancora una volta, il reticolo normativo che comprende i reati di peculato, peculato d'uso e abuso di ufficio e la eventualità, di frequente realizzazione, che il fatto

inizialmente rubricato come peculato militare si riveli invece conforme alle diverse fattispecie del peculato d'uso o dell'abuso di ufficio.

In tali casi il giudice militare, che ha giurisdizione per il reato più grave, deve declinarla quando appare configurabile il reato meno grave, per il quale ha giurisdizione esclusiva il giudice ordinario.

Mi chiedo come si possa ritenere che una tale normativa corrisponda ad un requisito minimo di ragionevolezza.

Occorre quindi ribadire la necessità e l'urgenza che il percorso riformatore, tante volte iniziato e sempre interrotto per la fine della legislatura, riprenda il suo cammino e possa in tempi ragionevoli essere portato a compimento.

Grazie per l'attenzione

**Relazione sull'amministrazione della giustizia militare nell'anno 2022 del
Presidente della Corte Militare di Appello**

Dott. Giuseppe Mazzi

*La pace è il fine minimo di un ordinamento giuridico...
... possono essere perseguiti altri fini: pace con libertà, pace con giustizia, pace con
benessere, ma la pace è la condizione necessaria per il raggiungimento di tutti gli altri fini.*

Norberto BOBBIO, *Il problema della guerra e le vie della pace*, 1979

INDICE

1. Premessa

2. Dati statistici

3. Novità normative di specifico rilievo per la giurisdizione militare

- 3.1. Il d.lgs 150 del 2022 ed i suoi riflessi nel processo penale militare
- 3.2. Le modifiche in tema di ordinamento giudiziario militare
- 3.3. La legge 28 aprile 2022, n. 46, sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate
- 3.4. La legge 238 del 2021, art. 18, in tema di munizioni destinate alle Forze Armate
- 3.5. I lavori preparatori per il Codice dei crimini internazionali

4. Decisioni della Corte costituzionale

- 4.1. Dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 167 c.p.m.p.
- 4.2. Dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p.
- 4.3. Corte costituzionale sentenza n. 28 del 2022

5. L'attività giudiziaria militare nel 2022

- 5.1. Rapporti fra giurisdizione militare ed ordinaria
- 5.2. Reati contro la fedeltà e la difesa militare
- 5.3. Reati contro il servizio militare: sabotaggio; violata consegna; ritenzione di oggetti di armamento militare
- 5.4. Reati contro la disciplina militare
- 5.5. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare e peculato militare d'uso; truffa
- 5.6. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza
- 5.7. Reati contro la persona: diffamazione
- 5.8. Reati contro il patrimonio
- 5.9. Questioni processuali
- 5.10. Tribunale militare di sorveglianza

6. Considerazioni finali

7. Tavole statistiche e Grafici

1. Premessa

Saluto e ringrazio tutti gli illustri ospiti.

Anche quest'anno il primo pensiero va al Presidente della Repubblica che, ai sensi dell'art. 87 Cost., fra i tanti delicatissimi compiti che gli sono attribuiti, *“rappresenta l'unità nazionale”* ed *“ha il comando delle Forze Armate”*.

Nel corso del 2022, alla emergenza costituita dalla pandemia per Covid 19, si è aggiunta (o, nel sentire comune, sostituita), senza soluzione di continuità, l'emergenza derivante dal conflitto bellico fra Federazione Russa ed Ucraina: l'Italia, anche in questo caso, si è dimostrata coerente con la posizione assunta dalla Unione Europea ed dalla Alleanza Atlantica.

Per quanto maggiormente interessa in questa sede, è tornata ad essere di grande attualità una normativa, quella inerente alla protezione degli interessi di Diritto Internazionale Umanitario, che, nell'ordinamento interno italiano, è tradizionalmente contenuta nel codice penale militare di guerra, la cui applicazione più recente risale agli anni 2001-2006, al tempo degli interventi militari in Afghanistan ed Iraq.

Se in quella occasione il legislatore intervenne con modifiche che adeguavano la legge penale militare di guerra ai principi costituzionali ed alle Convenzioni internazionali, nel 2022 invece, per iniziativa del Ministro della giustizia, ha operato una Commissione (costituita con d.m. 22.3.2022, Presidenti Francesco Palazzo e Fausto Pocar), composta anche dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, Maurizio Block, avente il compito di formulare un testo di Codice dei crimini internazionali.

In relazione ai crimini internazionali previsti dallo Statuto della Corte penale internazionale, la legge penale italiana già punisce, in particolare, i crimini di guerra, che costituiscono reati militari, ai sensi degli artt. 165-230 c.p.m.g., e sono quindi giudicati dai tribunali militari (in tempo di pace, se commessi da appartenenti alle Forze Armate e, in tempo di guerra, se commessi da chiunque).

Non appare dubbio che, per quanto riguarda i crimini di guerra, debba essere mantenuto il loro carattere di reato militare, trattandosi di fattispecie penali che sanzionano le violazioni nell'uso della violenza, in guerra o nei conflitti armati, da parte dei combattenti; fattispecie che tutelano quindi fondamentali interessi militari, oltre che l'interesse della comunità internazionale al rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario. La giurisdizione militare in tema di crimini di guerra è una costante indiscutibile dell'ordinamento penale italiano e non si tratta d'altro canto (come qualcuno potrebbe essere indotto a pensare) di una normativa obsoleta, se si considera che negli ultimi decenni sono stati portati a compimento, da parte di Tribunali militari e Corte militare di appello, molte decine di processi per crimini di guerra commessi nella seconda guerra mondiale. Inoltre la normativa in materia di crimini di guerra, contenuta nel codice di guerra, è stata sottoposta a revisione negli anni 2001-2002, in occasione degli interventi militari in Afghanistan ed Iraq, ed è stata applicata anche in tale contesto dai Tribunali militari.

È peraltro dato notorio che, in tempo di pace, la giurisdizione militare per i reati militari non è esclusiva e pertanto sussisterà comunque la competenza del giudice ordinario in caso di crimini di guerra commessi da civili ed in caso di connessione ex art. 13, comma 2, c.p.p.

Va rammentato inoltre che l'art. 14, comma 1, della Legge 16 aprile 2009, n. 45, in tema di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, prevede, al primo comma, che le violazioni penali descritte sono reati militari. Il comma 2 dello stesso articolo prevede inoltre che, nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria militare, è competente il tribunale militare di Roma.

In ordine a tale materia, il 7 luglio 2022 si è tenuto a Roma, su iniziativa del Comitato Scientifico del Consiglio della magistratura militare, l'incontro di studio su *“Giurisdizione penale e conflitti armati”*.

Nell'anno 2022 sono stati emanati importanti atti legislativi che interessano la giurisdizione militare.

In primo luogo il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto modifiche, non solo ad una molteplicità di disposizioni del codice di procedura penale, ma anche in tema, ad esempio, di pene sostitutive. Ha inoltre introdotto un titolo recante la *“Disciplina organica della giustizia riparativa”*.

Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 ha previsto il differimento della entrata in vigore della suddetta normativa e, nella legge di conversione di tale d.l. (legge 30 dicembre 2022, n. 199), alcuni dei termini ivi previsti sono stati ulteriormente differiti e sono state inoltre inserite norme di disciplina transitoria.

Si tratta di un sistema normativo ampio e complesso ed in questa sede non è possibile ovviamente specificare quali sono gli effetti sulla giurisdizione militare dell'intervento di riforma: si può solo indicare, in termini esemplificativi, che ci sono istituti che non interessano il processo penale militare, altri istituti che invece sono sicuramente applicabili ed altri ancora per i quali si porranno, come spesso avviene, dubbi interpretativi.

Per quanto specificamente concerne il nuovo procedimento ordinario cartolare di appello (di cui all'art. 598-bis c.p.p.) è stato espressamente previsto, dalla legge 199/2022, che questo si applicherà solo per le impugnazioni presentate a decorrere dal 1 luglio 2023.

Va al riguardo rilevato che, anche nell'anno 2022, l'attività giudiziaria della Corte militare di appello si è giovata della modalità di svolgimento dei giudizi di appello mediante il c.d. giudizio cartolare emergenziale.

Occorre però considerare che, nel 2022, per ben 100 procedimenti penali (su un totale di 133) e quindi per il 75.1 % dei procedimenti definiti, è stata richiesta e si è svolta la trattazione orale, così trovando conferma quanto osservato anche con riguardo al 2021, ovvero che nel giudizio penale viene avvertita spesso come garanzia irrinunciabile quella del contraddittorio fra le parti svolto in presenza nella aula di udienza.

Gli artt. 76 e 77 del d.lgs 150/2022 escludono espressamente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (per la particolare tenuità del fatto) in relazione a reati militari gravi come quelli di rivolta, peculato militare e collusione del militare della Guardia di Finanza. Si tratta, specificamente con riguardo al peculato militare, di fattispecie punita con una pena edittale notevolmente inferiore a quella prevista per il peculato comune di cui all'art. 314 c.p. e che rientrerebbe nei limiti ora previsti per l'applicazione dell'art. 131-bis.

La Legge 17 giugno 2022, n. 71, prevede la Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e, in particolare, al Capo V, la Delega per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare.

L'art. 40 della legge contiene un criterio generale di equiparazione delle norme attinenti alla magistratura militare a quelle stabilite per la magistratura ordinaria, nei limiti della applicabilità e compatibilità: a seguito della emanazione dei decreti legislativi in tema di ordinamento giudiziario, dovrà essere quindi emanato un conseguente e successivo decreto legislativo concernente l'ordinamento giudiziario militare.

Il citato art. 40 prevede in ogni caso due modifiche specifiche, che dovranno essere attuate con decreto legislativo: l'aumento da due a quattro del numero dei componenti eletti presso il Consiglio della magistratura militare, per garantire la maggioranza della componente elettiva; l'istituzione, presso le Procure militari della Repubblica, del posto di Procuratore militare aggiunto.

Il Ministro della difesa, con decreto del 2 agosto 2022, ha istituito un Gruppo di studio (Presidente Michele Corradino), incaricato di condurre uno studio propedeutico per la definizione degli schemi di decreti legislativi di cui all'art. 40, sopra citato.

Un altro intervento legislativo atteso ed importante è quello di cui alla Legge 28 aprile 2022, n. 46 recante *“Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”*.

Si tratta della legge che attua nella legislazione ordinaria la sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale, secondo cui anche ai militari deve essere riconosciuto il diritto di costituire associazioni a carattere sindacale; pur se, affermava il giudice costituzionale, l'assoluta specialità e peculiarità delle funzioni attribuite alle Forze Armate *«giustificano l'esclusione di forme associative*

non rispondenti alle esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono».

La suddetta legge, che sarà più dettagliatamente presa in esame nel prg. 3.3., ha poi risolto in senso negativo anche il problema della eventuale coesistenza delle associazioni sindacali con gli organismi di rappresentanza militare.

Va peraltro evidenziato che l'originario termine di sei mesi, previsto per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'art. 16, comma 1 (cui è demandata, fra l'altro, la *"abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare"*), è stato portato a 18 mesi con l'art. 1, comma 2, della Legge 16 dicembre 2022, n. 196 (legge di conversione del d.l. n. 169 del 2022).

L'art. 19 della legge ha poi previsto, in tema di disposizioni transitorie, che le norme sulla rappresentanza militare (art. 1476-1482 cod. ord. mil.) sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al precedente art. 16 comma 4.

In tempi relativamente brevi si porrà quindi fine ad una esperienza, quella della rappresentanza militare, che è stata introdotta dagli artt. 18-20 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (*"Norme di principio sulla disciplina militare"*) e dal d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691 (*"Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare"*), ed ha costituito una soluzione originale ed efficace per rendere effettivo il principio costituzionale (art. 52, comma 3, Cost.) secondo cui *"L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica"*.

Con riguardo alle questioni giuridiche di maggior rilievo che si sono poste nel 2022, può essere ricordata la sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 19 ottobre 2022 (Presidente Sciarra, Redattore Viganò), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 167 c.p.m.p. (Distruzione o sabotaggio di opere militari) nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, opere militari o adibite al servizio delle Forze Armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità.

Tale sentenza appare particolarmente interessante anche per la motivazione che ha portato all'accoglimento della questione di costituzionalità. La Corte costituzionale infatti ha ribadito l'orientamento secondo cui la specialità dell'ordinamento militare giustifica differenze di trattamento sanzionatorio per i reati militari, rispetto alle corrispondenti fattispecie comuni.

Alla declaratoria di incostituzionalità si perviene quindi non già mediante la comparazione con omologhi reati comuni (e quindi attraverso l'applicazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.) ma mediante la applicazione diretta delle norme costituzionali (nel caso di specie attinenti al principio di proporzione della pena e alla sua finalità rieducativa) alla legge penale militare.

Altra sentenza della Corte costituzionale concerne l'importante tema della tutela delle vittime del reato ed è significativo che tale decisione, che interessa l'intera giustizia penale, sia stata proposta con ordinanza di rimessione del Tribunale militare di Roma.

Si tratta della sentenza 25 maggio 2022, n. 173 (Presidente Amato, Redattore Amoroso), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui tale norma (secondo cui il giudice penale deve decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile quando pronuncia sentenza di condanna dell'imputato) non prevede che la decisione sulle questioni civili debba essere effettuata anche quando viene emessa sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale.

La motivazione della sentenza merita di essere presa in esame (cfr. prg. 4.2.) in quanto contiene una approfondita analisi sia dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., sia delle norme della procedura penale attinenti alla decisione sugli interessi civili.

2. Dati statistici

Nel 2022 si è avuta presso la Corte militare di appello una lieve diminuzione dei procedimenti definiti (133 nel 2022; 150 nel 2021; 76 nel 2020) e dei procedimenti sopravvenuti (114 nel 2022; 140 nel 2021; 72 nel 2020).

I procedimenti pendenti a fine anno sono risultati 23, contro i 42 del 2021 e i 52 del 2020.

Ai dati sopra richiamati ha fatto riscontro una netta diminuzione dei tempi di definizione: giorni 114 (4 mesi scarsi), rispetto a 182 nel 2021 e 267 giorni nel 2020.

Presso i tre Tribunali militari, di Roma, Verona e Napoli, risultano sopravvenuti 188 procedimenti (nello specifico, 55 a Roma, 52 a Verona e 81 a Napoli) e ne sono stati definiti 218, con una pendenza totale, al termine dell'anno, di 174 procedimenti.

I giudici per le indagini preliminari delle citate sedi giudiziarie hanno registrato la sopravvenienza di 1549 procedimenti (erano stati 1603 nel 2021 e 1405 nel 2020); ne hanno esauriti 1644, con una pendenza finale di 313 procedimenti.

La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione ha trattato, nel corso dell'anno 2022, 60 ricorsi, di cui 20 conclusi con sentenza di rigetto, 17 con provvedimento di accoglimento, con o senza rinvio, 23 con l'inammissibilità del ricorso.

Per quanto concerne l'analisi più specifica del fenomeno criminoso all'interno delle Forze Armate, con riferimento ai procedimenti definiti dalla Corte militare di appello nel corso dell'anno in esame, si segnala – tra i reati contro l'Amministrazione militare – un aumento dei reati di truffa a danno dell'amministrazione militare (che si attestano al 16,5% rispetto al totale dei reati) ed un sostanziale equilibrio rispetto l'anno precedente per quelli di peculato militare (5% rispetto al totale); mentre tra i reati contro il patrimonio si riscontra una diminuzione dei reati di furto militare (scendendo al 3,8% rispetto al totale) ed un sostanziale equilibrio rispetto lo scorso anno dei reati di acquisto o ritenzione di effetti militari (7,0% rispetto al totale).

Per quanto attiene i reati contro la persona che hanno costituito oggetto di giudizio, il reato di diffamazione registra un aumento, tale da collocarlo al 11,4% rispetto al totale dei reati, mentre il reato di ingiuria tra parigrado resta praticamente invariato al 0,6%.

Fra i reati contro il servizio, il reato di abbandono di posto e/o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio (pari al 10,83%) è in diminuzione rispetto all'anno precedente (14,6%); in aumento, invece, il reato di simulazione di infermità (5,7% contro 3,9% del 2021).

Per quanto attiene ai reati che coinvolgono la disciplina militare, crollano le percentuali sui delitti di insubordinazione con minaccia o ingiuria (4,4% rispetto al precedente anno, attestato a 11,8%) mentre le percentuali riferite al 2022 ed al 2021 praticamente coincidono per i reati di insubordinazione con violenza (1,2%). La percentuale dei reati di disobbedienza (7,6%) risulta in lieve diminuzione, mentre per i reati di minaccia o ingiuria a un inferiore (7,6%) si registra un lieve aumento.

Per quanto attiene, invece, alle sopravvenienze dell'anno 2022, in particolare, è in lieve diminuzione la percentuale di reati di furto militare (3,9%); mentre per i reati di truffa a danno dell'Amministrazione (15,6%) si registra un aumento.

Per quanto concerne i reati contro la persona tra soggetti che rivestono gradi diversi si rivela un netto aumento per quel che riguarda i reati di abuso di autorità con minaccia o ingiuria ad inferiore (10,9%); un sostanziale equilibrio con i dati del precedente anno risulta per i reati di insubordinazione con violenza e violenza contro inferiore (entrambi all'1,5%); mentre in leggero calo insubordinazione con ingiuria (al 6,2%). In riferimento ai reati contro la persona, in netto aumento, quasi raddoppiando, è il reato di diffamazione (16,4%), si azzerano invece le percentuali dei reati di ingiuria ed il reato di lesione personale.

Riguardo ai reati contro il servizio militare, si segnala un netto calo della percentuale paragonata a quella dell'anno precedente per il reato di abbandono di posto e violata consegna, che si attesta al 5,4% rispetto al totale, anche le sopravvenienze dei reati di disobbedienza scendono al 7%.

Risulta, altresì, in diminuzione rispetto all'anno precedente, il numero dei reati di simulazione d'infermità posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto a quelli di truffa in danno dell'Amministrazione militare, caratterizzati dall'indebita percezione delle competenze stipendiali in relazione a periodi di assenza dal servizio riconducibili a simulazione di malattia, per un totale di 3,1%.

Ulteriore calo, più in termine numerico che in termine percentuale, si registra nelle sopravvenienze per il reato di ritenzione di oggetti di munizionamento militare (dal 4,8% del 2021 al 4,6% delle sopravvenienze del 2022); azzerata invece la percentuale riferita al reato di acquisto o ritenzione di effetti militari.

Altra sensibile diminuzione riguarda il reato di peculato, che passa dal 4,8% del 2021 al 3,9% del 2022.

3. Novità normative di specifico rilievo per la giurisdizione militare

3.1. Il d.lgs 150 del 2022 ed i suoi riflessi nel processo penale militare

Tra gli importanti atti legislativi, che interessano anche la giurisdizione militare, emanati nel 2022, è da segnalare in primo luogo il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150 (*“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*), che ha introdotto rilevanti modifiche all'ordinamento penale e processuale penale, ed in particolare ad una molteplicità di disposizioni del codice di procedura penale.

Il d.l. 31 ottobre 2022 ha previsto il differimento della entrata in vigore della suddetta normativa e nella legge di conversione di tale d.l. (legge 30 dicembre 2022, n. 199) alcuni dei termini ivi previsti sono stati ulteriormente differiti e sono state inoltre inserite delle norme di disciplina transitoria.

Si tratta di un sistema normativo ampio e complesso ed in questa sede non è possibile ovviamente precisare quali sono tutti gli effetti sulla giurisdizione militare dell'intervento di riforma: si può solo indicare, in termini esemplificativi, che ci sono istituti che non interessano il processo penale militare (come con riguardo alle modifiche in tema di reati procedibili a querela, considerato che non vi sono nei codici penali militari reati che possano essere perseguiti a querela della persona offesa); altri istituti che invece sono sicuramente applicabili al processo penale militare (come quelli in tema di notificazioni o di assenza dell'imputato); altri ancora per i quali si porranno, come spesso avviene, dei dubbi interpretativi (ad esempio per ciò che concerne la presentazione telematica degli atti).

Per quanto specificamente riguarda il nuovo procedimento ordinario cartolare di appello (di cui all'art. 598-bis c.p.p.) è stato espressamente previsto dalla legge 199/2022 (art. 5-duodecies, che modifica l'art. 94, comma 2, del d.lgs 150/2022) che, per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi, fra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 23 e 23-bis del d.l. 137/2020, conv. con modif. dalla l. 176/2020. Solo per le impugnazioni presentate a decorrere dal 1 luglio 2023 si applicherà quindi il nuovo art. 598-bis c.p.p..

Va al riguardo rilevato che, anche nell'anno 2022, l'attività giudiziaria della Corte militare di appello si è giovata della modalità di svolgimento dei giudizi di appello mediante il c.d. giudizio cartolare emergenziale.

Va però considerato che, nel 2022, per ben 100 procedimenti penali (su un totale di 133) e quindi per il 75.1 % dei procedimenti definiti, è stata richiesta e si è svolta la trattazione orale, così trovando conferma quanto osservato anche con riguardo al 2021, ovvero che nel giudizio penale viene avvertita spesso come garanzia irrinunciabile quella del contraddittorio fra le parti svolto in presenza nella aula di udienza.

Il d.lgs 150 del 2022 contiene anche, all'art. 76, specifiche modifiche al c.p.m.p.:

«1. Al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 174, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: “Non si applica l'articolo 131 -bis del codice penale”;

b) all'articolo 215, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: “Non si applica l'articolo 131 -bis del codice penale”;

c) dopo l'articolo 261 - quater è inserito il seguente: «Art. 261 - quinquies (Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari). Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari è certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa. Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 - ter, comma 3, del codice di procedura penale. La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento. Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale».

Inoltre, ai sensi dell'art. 77, 1. Alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383, all'articolo 3, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: “Non si applica l'art. 131-bis del codice penale”.

Si tratta di norme che sono motivate dalla modifica dei requisiti, attinenti alla pena edittale, stabiliti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., e pertanto escludono espressamente il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto per reati gravi come quelli di rivolta, peculato militare e collusione del militare della Guardia di Finanza.

La norma sul malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari costituisce invece un adattamento rispetto ad analoga previsione, concernente gli uffici giudiziari ordinari, non direttamente applicabile ad uffici giudiziari costituiti, sotto l'aspetto organizzativo, presso il Ministero della difesa.

3.2. Le modifiche in tema di ordinamento giudiziario militare

Nella Legge 17 giugno 2022, n. 71 (“Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”), è specificamente previsto un Capo V, contenente la “Delega al governo in materia di ordinamento giudiziario militare».

Il relativo art. 40 (“Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento”), che merita di essere riportato integralmente, dispone:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali

disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabile;

b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;

c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;

d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;

e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;

f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie».

La suddetta disposizione contiene un criterio generale di equiparazione delle norme attinenti alla magistratura militare a quelle stabilite per la magistratura ordinaria, nei limiti della applicabilità e compatibilità (criterio già stabilito dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981 e ora previsto dall'art. 52, commi 1 e 4, d.lgs 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare).

A seguito della emanazione dei decreti legislativi in tema di ordinamento giudiziario, dovrà essere quindi emanato un conseguente e successivo decreto legislativo concernente l'ordinamento giudiziario militare.

Il citato art. 40 prevede in ogni caso due modifiche specifiche, che dovranno essere attuate con decreto legislativo: l'aumento da due a quattro del numero dei componenti eletti presso il Consiglio della magistratura militare, per garantire la maggioranza della componente elettiva; l'istituzione, presso le Procure militari della Repubblica, del posto di Procuratore militare aggiunto.

3.3. La legge 28 aprile 2022, n. 46, sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate

Il 28 aprile 2022 il Parlamento italiano ha approvato la Legge n. 46 recante “*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*”.

A questo approdo si è giunti dopo che – ritenuto, per anni, che le esigenze di “*organizzazione, coesione interna e massima operatività che distinguono le Forze Armate dalle altre strutture statali*” non consentissero l'ingresso a “*organizzazioni la cui attività poteva risultare non compatibile con i predetti caratteri*” (cfr. Corte Cost., sent. n. 449/1999) – la Corte Costituzionale (sollecitata dal giudice amministrativo a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 1475 co. 2 COM, anche alla luce dell'art. 117 co. 1 Cost., richiamato in relazione agli artt. 11 e 14 della CEDU e all'art. 5, terzo periodo, della Carta sociale europea), con sentenza n. 120/2018, mutando in parte il proprio precedente orientamento, ha concluso affermando che anche ai militari deve essere riconosciuto il diritto di costituire associazioni a carattere sindacale; precisando, però, che l'assoluta specialità e peculiarità delle funzioni attribuite alle Forze Armate “*giustificano l'esclusione di forme associative non rispondenti alle esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono*”.

Se, quindi, l'art. 1475 co. 2 COM, negando radicalmente ai militari la libertà di costituire associazioni sindacali, è stato ritenuto in contrasto con le norme interposte sopra indicate – insufficiente risultando anche la previsione di organismi di rappresentanza militare mancando comunque, della libertà di associazione sindacale, il necessario presupposto della facoltà di dare vita, al di fuori di strutture create *ex lege*, a forme autonome di rappresentanza – tuttavia la Corte, nel ridisegnare tale previsione (“*I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali*”) ha ritenuto non incostituzionali – ed anzi doverose – alcune limitazioni all'esercizio di tale libertà, vincolando quindi il legislatore alla previsione:

- del carattere necessariamente professionale dell'associazione (potendo essere costituita, quindi, solo di militari onde garantire quella compattezza e coesione interna essenziali alle Forze Armate);
- del divieto, al medesimo scopo, di aderire ad altre associazioni sindacali;
- di un previo vaglio, da parte degli organi competenti, degli statuti associativi delle costituende associazioni onde verificarne la compatibilità con i principi di democraticità e neutralità delle Forze Armate;
- dell'esclusione di determinate materie dalla competenza di tali associazioni;
- del mancato riconoscimento del diritto di sciopero.

Partendo da tali premesse, quindi (dopo che già il Ministro della Difesa era intervenuto con circolari, in data 21 settembre 2018 e 30 aprile 2019, contenenti indicazioni utili a dare attuazione alla predetta sentenza in attesa dell'intervento legislativo e dopo un lungo iter parlamentare nell'ambito del quale sono stati acquisiti i contributi conoscitivi di studiosi del diritto e vertici delle Forze Armate e ad al quale si è accompagnato un intenso dibattito della dottrina) è stata infine approvata la Legge n. 46/2022. Legge che, nel dare seguito alla richiesta di un intervento legislativo e pur non limitandosi ad affrontare i soli temi trattati dalla Corte Costituzionale, ha però certamente seguito molte delle indicazioni da questa fornite con la sentenza n. 120/2018.

In primo luogo il legislatore – che, preliminarmente, all'art. 1, ha provveduto a riscrivere il 2° comma dell'art. 1475 del COM stabilendo che «*in deroga al comma 1 [dello stesso art. 1475 COM],*

i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di Polizia a ordinamento militare o interforze» – ha:

- ribadito il carattere professionale delle associazioni, riconoscendo l'esercizio del diritto di libera organizzazione sindacale ai soli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo (art. 1 comma 2);
- escluso la possibilità di aderirvi agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi delle scuole militari, agli allievi dei marescialli in ferma, agli allievi degli ufficiali in ferma prefissata e agli allievi degli ufficiali delle accademie militari (art. 1 comma 6);
- sancito il divieto di partecipare ad associazioni sindacali diverse da quelle previste dal comma 2 dell'art. 1475 COM, così come quello di aderire contemporaneamente a più associazioni (art. 1 commi 3 e 4).

Ancora, seguendo le indicazioni della Corte Costituzionale, l'art. 2, comma 1, ha ribadito come tali associazioni debbano operare nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza, partecipazione, coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa. Nel comma 2 è previsto, altresì, che i loro statuti siano improntati ai principi di: democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile; neutralità ed estraneità rispetto a competizioni e organizzazioni politiche; assenza di finalità contrarie ai doveri assunti col giuramento; trasparenza del relativo sistema di finanziamento e per l'assenza di finalità di lucro. Tali requisiti sono stati ritenuti di importanza tale da giustificare, secondo le indicazioni contenute nell'art. 3, un accertamento della loro sussistenza – sia al momento del deposito degli statuti sia, successivamente, almeno ogni tre anni – da parte del Ministro della Difesa nonché di quello dell'economia e delle finanze.

Sempre sulla scia delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, allo scopo di garantire la neutralità e la compattezza delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, all'art. 4 sono state previste ulteriori limitazioni del diritto di associazione sindacale: il divieto di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze Armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare; il divieto di aderire ad associazioni sindacali diverse rispetto a quelle costituite ai sensi della legge n. 46/2022 (già sancito al precedente art. 1); il divieto di aderire o supportare iniziative politiche o assumere denominazioni che possano riferirsi, direttamente o indirettamente, a organizzazioni politiche o ad associazioni rispetto alle quali è vietata l'adesione. E' stato previsto, ancora, il divieto di assumere la rappresentanza, in via esclusiva di una o più categorie di personale (precisandosi che la rappresentanza di una categoria all'interno di una associazione sindacale non può superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti) e, soprattutto, come già ribadito dalla Corte Costituzionale, il divieto di sciopero.

Ancora, all'art. 5, da un lato, sono state individuate le materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale: tra queste, quelle inerenti ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare di cui agli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 195/1995 e all'art. 46 comma 2 del decreto legislativo n. 95/2017, all'assistenza fiscale, alla consulenza in materia previdenziale, alle pari opportunità, alle attività culturali e ricreative, alle misure attinenti alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Materie nell'ambito delle quali è previsto che le associazioni possano presentare osservazioni e proposte ai Ministri competenti, essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari, chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

E, dall'altro, sono state individuate le materie che – al pari di quanto previsto per la Rappresentanza Militare e come indicato dalla sentenza n. 120/2018 della Corte Cost. – sono invece sottratte alla loro competenza: vale a dire quelle afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego del personale in servizio.

Particolare attenzione è stata dedicata, come sollecitato sempre dalla Corte Costituzionale, anche al tema del finanziamento e della trasparenza dei bilanci: l'art. 7 prevede così che le

associazioni di cui si tratta sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti (le modalità di versamento dei quali sono state rimesse ad un decreto del Ministro competente) e dei proventi delle attività di assistenza fiscale e consulenza svolta a favore dei propri iscritti; escludendosi la possibilità di ricevere eredità, legati, sovvenzioni; prevedendosi, altresì, la predisposizione annuale tanto di un bilancio preventivo quanto di un rendiconto di gestione.

Quanto ai rappresentanti, l'art. 8 – oltre ad individuare varie ipotesi di ineleggibilità, tra le quali quella di rivestire l'incarico di comandante di corpo – ha previsto che alla loro nomina possa giungersi solo per via elettiva, nel rispetto del principio di parità di genere e tra gli iscritti che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o si trovino in ausiliaria; prevedendo, altresì, che le cariche direttive delle associazioni – al fine di evitare una “professionalizzazione” dell'attività sindacale e ampliare la platea dei soggetti chiamati a ricoprire ruoli rappresentativi – abbiano un limite di durata (vietandosi la rielezione per più di due mandati consecutivi e il distacco sindacale per più di cinque volte).

Agli artt. 9 e 10 sono state disciplinate l'attività sindacale (per lo svolgimento della quale è stato previsto che le associazioni, riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 13, possano fruire di un locale comune come pure di distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché di permessi ed aspettative sindacali non retribuiti; delegando, altresì, il Governo ad adottare un decreto legislativo “*per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni*”) e il diritto di assemblea (esercitabile fuori dal servizio e, durante il servizio, nel limite di dieci ore annue individuali; da svolgersi secondo modalità concordate col comandante al fine di renderle compatibili con le esigenze del servizio).

All'art. 14 sono state previste specifiche tutele e diritti per i militari che ricoprano cariche elettive nelle associazioni rappresentative a livello nazionale, in particolare escludendosi che tali rappresentanti possano essere trasferiti (salvo che per oggettive esigenze di servizio) come pure essere perseguiti disciplinarmente per le opinioni espresse nello svolgimento dei loro compiti (fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità, dal contegno al quale, anche fuori dal servizio, sono tenuti a tutela del prestigio istituzionale). Ai suddetti militari è riconosciuto il diritto di manifestare il proprio pensiero in ogni sede e su ogni questione non soggetta a segreto professionale; previsione che, tuttavia, come già evidenziato da parte della dottrina – anche in occasione del convegno “*Associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari: limiti e prospettive*”, organizzato a Roma, il 7 maggio 2019, in collaborazione con l'associazione NoiArma e la Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione – lascia comunque aperto il problema delle possibili tensioni tra tale diritto e le fattispecie che, nel c.p.m.p., sanzionano comportamenti sediziosi (sia pure nei limiti conseguenti agli interventi in materia ad opera della Corte Costituzionale).

Particolare attenzione, poi, all'art. 15, è stata dedicata alla necessità di garantire una adeguata formazione in materia sindacale, prevedendosi tra l'altro che negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari, sia inserita la materia “*elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare*”.

È stato, poi, previsto, all'art. 17, in tema di giurisdizione – tema in alcun modo affrontato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 120/2018 – che la competenza a decidere di tutte le controversie in materia sindacale sia rimessa, in via esclusiva, al giudice amministrativo; mentre all'art. 18 sono state contemplate procedure di conciliazione, tanto a livello nazionale quanto a livello periferico.

Infine, l'art. 19 ha esplicitamente escluso l'esistenza di un sistema dualistico, la convivenza cioè della Rappresentanza Militare con le associazioni professionali e, quindi, il totale superamento della prima.

L'originario termine di sei mesi, previsto per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'art. 16, comma 1 (cui è demandata, fra l'altro, la «*abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare*»), è stato peraltro modificato a 18 mesi con l'art. 1, comma 2, della legge 16 dicembre 2022, n. 196 (legge di conversione del d.l. n. 169 del 2022).

L'art. 19 della legge 46/2022 ha poi previsto, in tema di disposizioni transitorie, che le norme sulla rappresentanza militare (art. 1476-1482 cod. ord. mil.) sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al precedente art. 16 comma 4.

In tempi relativamente brevi si porrà quindi fine ad una esperienza, quella della rappresentanza militare, che è stata introdotta dagli artt. 18-20 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (*“Norme di principio sulla disciplina militare”*) e dal d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691 (*“Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare”*), ed ha costituito una soluzione originale ed efficace per rendere effettivo il principio costituzionale (art. 52, comma 3, Cost.) secondo cui *«L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica»*.

In ultimo vale sottolineare che, con decreto del Ministro della Difesa in data 26 luglio 2022, si è provveduto a disciplinare le modalità di versamento –tramite trattenute stipendiali – dei contributi sindacali e che, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettere d) ed e) della legge n. 46/2022, il 25 novembre 2022 il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 206, recante disposizioni in materia di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione dell'area negoziale per i dirigenti delle predette Forze.

3.4. La legge 238 del 2021, art. 18, in tema di munizioni destinate alle Forze Armate

Una novità d'interesse per la giurisdizione militare è rappresentata dall'art. 18 comma 1 lettera a) della Legge 23.12.2021, n. 238 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*), secondo cui, all'art. 1, terzo comma, della Legge 18.04.1975 n. 110, è aggiunto il seguente periodo: *“Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione”*.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno ha emanato, in data 4.2.2022, una circolare in cui si evidenzia che:

- la predetta norma concerne la disciplina delle armi del calibro 9x19 e del relativo munizionamento;
- per effetto della precedente normativa (art. 2, secondo comma, della Legge 18.04.1975 n. 110, così come modificato dal d.lgs 26 ottobre 2010, n. 204), le munizioni del calibro 9x19 potevano essere fabbricate ed esportate dagli operatori economici autorizzati; per il mercato interno era vietata la fabbricazione, vendita e la importazione delle armi corte del calibro 9X19 semiautomatiche o a ripetizione (salvo che non fossero destinate alle Forze Armate o agli altri Corpi armati dello Stato);
- si erano formati due filoni interpretativi contrapposti: il primo favorevole a ritenere applicabile, per le armi corte del calibro 9X19 semiautomatiche o a ripetizione, il regime sanzionatorio più rigoroso previsto in materia di armi da guerra; l'altro – progressivamente divenuto maggioritario - propenso a sostenere, per le suddette armi e relativo munizionamento, la tesi circa l'applicabilità delle meno severe sanzioni previste per le armi comuni da sparo, in ragione della considerazione che le munizioni del calibro 9x19 difettano del requisito della “spiccata offensività”, dato che sul mercato civile sono poste legittimamente in commercio munizioni di calibro maggiore e quindi dotate di maggiore capacità lesiva;
- con la modifica legislativa intervenuta con la legge 238/2021, quindi, le munizioni del calibro 9x19, destinate alle Forze Armate dello Stato o ai Corpi armati, contraddistinte dal marchio NATO o altro segno idoneo, rimangono sottoposte alla normativa in materia di munizioni per armi da guerra; al contrario, le analoghe munizioni, prive dei predetti segni distintivi, devono intendersi prodotte per il mercato civile e sono sottoposte alla disciplina delle munizioni per armi comuni.

Va rilevato che vi è un orientamento consolidato del giudice di legittimità, secondo cui le munizioni 9x19 *parabellum* sono sottoposte alla normativa prevista in tema di armi comuni da sparo: occorrerà quindi attendere quali effetti la citata modifica legislativa avrà sulla interpretazione giurisprudenziale in tema di disciplina giuridica delle armi e munizioni.

3.5. I lavori preparatori per il Codice dei crimini internazionali

Nell'ambito della Commissione istituita presso il Ministero della giustizia, con d.m. 22 marzo 2022 (avente il compito di predisporre un testo di Codice dei crimini internazionali), uno dei più dibattuti problemi presi in esame è stato quello della giurisdizione per i crimini internazionali, previsti in particolare dagli artt. 6, 7 ed 8 dello Statuto della Corte penale internazionale.

Al riguardo, la legge penale italiana già punisce i crimini di genocidio, previsti quali reati comuni da una apposita legge, ed i crimini di guerra, costituenti invece reati militari, ai sensi degli artt. 165-230 c.p.m.g., giudicati quindi dai tribunali militari (in tempo di pace, se commessi da appartenenti alle Forze Armate e, in tempo di guerra, se commessi da chiunque).

Non appare dubbio che, per quanto riguarda in particolare i crimini di guerra, debba essere mantenuto il loro carattere di reato militare, trattandosi di fattispecie penali che sanzionano le violazioni nell'uso della violenza, in guerra o nei conflitti armati, da parte dei combattenti; fattispecie che tutelano quindi fondamentali interessi militari, oltre che l'interesse della comunità internazionale al rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario. E' indiscutibile ad esempio che i reati in tema di uso di mezzi di guerra vietati, o di violenza contro persone protette, costituiscono violazione di doveri ineludibili del militare ed offendono un interesse militare, anche in quanto lesivi dei principi della disciplina militare ed in quanto espongono le Forze Armate italiane alla possibilità di ritorsioni o rappresaglie.

La giurisdizione militare in tema di crimini di guerra è d'altro canto una costante indiscutibile dell'ordinamento penale italiano e non si tratta di una normativa obsoleta, se si considera che negli ultimi decenni sono stati portati a compimento, da parte di Tribunali militari e Corte militare di appello, molte decine di processi per crimini di guerra commessi nella seconda guerra mondiale. Inoltre la normativa in materia di crimini di guerra contenuta nel codice di guerra è stata sottoposta a revisione negli anni 2001-2002, in occasione degli interventi militari in Afghanistan ed Iraq, ed è stata applicata anche in tale contesto dai Tribunali militari.

È peraltro dato notorio che, in tempo di pace, la giurisdizione militare per i reati militari non è esclusiva e pertanto sussisterà comunque la competenza del giudice ordinario in caso di crimini di guerra commessi da civili ed in caso di connessione ex art. 13, comma 2, c.p.p.

Va rammentato che l'art. 14 (Reati militari, giurisdizione e competenza) della Legge 16 aprile 2009, n. 45 (*"Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*), prevede, al primo comma, che i reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (art. 7. Attacco e distruzione di beni culturali; art. 8. Utilizzo illecito di un bene culturale protetto; art. 9. Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti; art. 10. Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto; art. 11. Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti; art. 12. Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti) sono reati militari. Si applica l'articolo 27, primo comma, del codice penale militare di pace.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo prevedono inoltre che: nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria militare, è competente il tribunale militare di Roma; nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, è competente il tribunale di Roma.

4. Decisioni della Corte costituzionale

4.1. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 167 c.p.m.p.

La Corte costituzionale, con la sentenza 19 ottobre 2022, n. 244, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 167 c.p.m.p. *“nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze Armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità”*.

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione in un procedimento in cui la Corte militare d'appello aveva dichiarato un militare colpevole del reato di sabotaggio di opere militari aggravato e continuato (artt. 81, primo comma, del codice penale, 167, primo comma, e 47, numero 2, cod. pen. mil. pace), condannandolo alla pena di sei anni e due mesi di reclusione (all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante), oltre alla degradazione, per avere reso temporaneamente inservibile, con più distinte azioni, un *hangar* per velivoli militari; condotta realizzata mediante ripetuto accesso ai locali e dispersione di fibre di amianto, tramite avvicinamento di un barattolo, dal contenuto non conosciuto, al filtro rilevatore di amianto, cui erano conseguiti l'accertamento, da parte dell'Azienda sanitaria locale, della presenza di amianto in misura superiore ai limiti consentiti e l'interdizione dell'accesso ai luoghi.

Aveva infatti ritenuto la Corte di cassazione che la fattispecie di distruzione o sabotaggio di opere militari di cui all'art. 167 c.p.m.p. sarebbe sovrapponibile, per struttura e tipicità, a quella di distruzione o sabotaggio di opere militari contemplata dall'art. 253 c.p., che punisce con la medesima pena le stesse condotte, poste in essere, analogamente, su *res* militari, differenziandosi da essa solo in relazione al soggetto attivo (nel primo caso, il militare; nel secondo, chiunque).

Al delitto di cui all'art. 253 c.p. sarebbe tuttavia applicabile la disposizione dell'art. 311 c.p., che consente di diminuire la pena *«quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»*, laddove analoga circostanza attenuante non è contemplata dall'art. 167 c.p.m.p.

La mancata previsione, per il delitto di sabotaggio militare, della diminuzione legata alla lieve entità del fatto, violerebbe quindi i principi di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza.

Inoltre, la pena minima di otto anni di reclusione prevista dalla disposizione censurata costituirebbe una previsione di «asprezza eccezionale», suscettibile di condurre all'applicazione nel caso concreto di una pena non proporzionata alla effettiva gravità del fatto, in violazione dei principi di eguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

L'Avvocatura generale dello Stato aveva invece rilevato che la «specialità dell'ordinamento militare» e «l'assoluta indispensabilità di tutela di talune specifiche connotazioni del mondo militare» giustificerebbero differenze di disciplina tra legislazione penale militare e legislazione ordinaria, in particolare ove - come nel caso di specie - sussista «uno stretto legame con la salvaguardia del servizio militare e più in generale con il valore della disciplina militare».

La Corte costituzionale prende in esame anzitutto le numerose pronunce in cui ha affrontato censure formulate in riferimento all'art. 3 Cost. e ribadisce il principio secondo cui *«differenze di trattamento sanzionatorio tra reati comuni e i corrispondenti reati militari non si pongono invece in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto siano giustificabili in ragione della oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni, comuni e militari, che vengono di volta in volta a raffronto, ovvero del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato»*.

La Corte, quindi, osserva preliminarmente che *«non convince l'assunto del giudice rimettente secondo cui non sarebbe apprezzabile alcun significativo elemento di differenziazione tra la figura*

delittuosa di sabotaggio comune di cui all'art. 253 cod. pen. e quella di sabotaggio militare, tale da giustificare un loro diverso trattamento sanzionatorio. / Non a torto l'Avvocatura generale dello Stato obietta che ogni appartenente alle Forze Armate - a differenza del comune cittadino, soggetto attivo del delitto previsto dall'art. 253 cod. pen. - è responsabile dell'installazione militare e della sua custodia, in particolare ai sensi dell'art. 723 del d.P.R. n. 90 del 2010. Tale rapporto speciale con la res, a sua volta fondato su precisi doveri di diritto pubblico inerenti alla funzione esercitata, ben potrebbe giustificare, in linea di principio, una sanzione più severa a carico di chi la distrugga o renda inservibile».

Tuttavia, la Corte conviene con il rimettente che la mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve entità abbracciati dal perimetro applicativo della disposizione censurata viola il principio di proporzionalità della pena, specificamente invocato dal rimettente nel suo secondo profilo di censura.

Ciò in quanto fatti di lieve entità - in relazione in particolare alla modestia del pregiudizio cagionato alla efficienza operativa delle *res* oggetto della condotta - sono agevolmente ipotizzabili rispetto alla figura delittuosa all'esame. La disposizione censurata sanziona, esattamente come quella parallela prevista dal codice penale comune, condotte che spaziano dalla distruzione di navi e aeromobili alla causazione della temporanea inservibilità di qualsiasi opera adibita al servizio delle Forze Armate dello Stato: inclusi, ad esempio, apparecchi telegrafici, radiotelegrafici e telefonici o elaboratori di dati.

In particolare, fatti di lieve entità sono facilmente immaginabili rispetto alle condotte - su cui pone l'accento l'ordinanza di rimessione - consistenti nel rendere meramente «inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente» le cose elencate tanto nell'art. 167 c.p.m.p. La pena della reclusione non inferiore a otto anni, prevista da tale norma può risultare, anche per il militare in servizio che pure è titolare di specifici doveri di custodia rispetto all'oggetto materiale della condotta, manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto.

Al *vulnus* così accertato non è possibile porre rimedio, secondo la Corte - come vorrebbe il giudice rimettente - semplicemente estendendo al delitto di cui all'art. 167 cod. pen. mil. pace la circostanza attenuante prevista dall'art. 311 cod. pen., che non costituisce idoneo *tertium comparationis*, ma piuttosto mediante la estensione alla disposizione censurata della possibilità di attenuazione della pena già prevista dall'art. 171, numero 2), c.p.m.p. (il quale prevede che la pena sia «diminuita» «*se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità*»), applicabile a figure criminose contigue. Tale estensione deve essere limitata al solo frammento dell'art. 167 cod. pen. mil. pace sul quale il giudice rimettente ha appuntato i dubbi di legittimità costituzionale, e cioè alla sola previsione delle condotte di sabotaggio temporaneo.

4.2. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p.

La Corte costituzionale, con la sentenza 25 maggio 2022, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, «*nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.*».

Si tratta di una decisione che interessa l'intera giustizia penale e che merita di essere presa in esame in questa sede sia in quanto contiene una approfondita analisi dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. e delle norme della procedura penali attinenti alla decisione sugli interessi civili, sia anche perché proposta con ordinanza di rimessione del Tribunale militare di Roma.

Il Tribunale militare, in estrema sintesi, rilevava che:

- l'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il giudice penale «decide» sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, «quando pronuncia sentenza di condanna»;
- la condanna penale, dunque, costituisce il presupposto indispensabile del provvedimento del giudice penale sulla domanda civile: se emette sentenza di proscioglimento, tanto in rito (sentenza di non doversi procedere), quanto nel merito (sentenza di assoluzione), il giudice non deve provvedere sulla domanda civile;
- l'art. 538, quindi, nel precludere la pronuncia del giudice penale sulla domanda civile restitutoria o risarcitoria anche nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (ipotesi in cui, contrariamente alle altre fattispecie di proscioglimento, sarebbe accertata sia la sussistenza del fatto, già qualificabile come illecito civile, sia la sua commissione da parte dell'imputato), viola i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, per un verso comprimendo i diritti costituzionali e convenzionali della vittima del reato, per altro verso ledendo il principio generale di ragionevolezza e quello più specifico di ragionevole durata del processo.

La Corte costituzionale, nella motivazione, si sofferma in primo luogo sul fondamento dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p., rilevando che:

- le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno evidenziato che «*il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antiggiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa*» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 gennaio-12 maggio 2022, n. 18891);
- secondo la stessa Corte Costituzionale (ordinanza n. 279 del 2017) «*il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione*»;
- tanto la funzione riparativa quanto la finalità deflattiva sono alla base della recente scelta del legislatore di ampliare il perimetro applicativo dell'istituto, di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134;
- in simmetria con l'art. 131-bis cod. pen. si colloca l'art. 651-bis cod. proc. pen.;
- l'esigenza che l'esimente fondata sulla particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento fosse introdotta nell'ordinamento penalistico sostanziale «*senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno*» era contenuta espressamente nel criterio di delega in base al quale il legislatore delegato è stato facoltizzato a prevedere l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
- il legislatore delegato, in attuazione anche di questo criterio, si è preoccupato di approntare una speciale tutela alla parte civile a fronte del beneficio per l'imputato, costituito dall'introduzione non punibilità per particolare tenuità del fatto;
- al pari della sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento (art. 651 cod. proc. pen.), anche quella dibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti dell'imputato
- la sentenza che dichiara la non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., pur integrando una decisione di proscioglimento, contiene, dunque, già l'accertamento, con efficacia di giudicato, delle circostanze che possono essere poste a fondamento di una pretesa risarcitoria;
- la pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. si atteggia, pertanto, come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale, che, in quanto avente efficacia di

giudicato, può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile;

- l'idoneità dell'istituto ad adempiere pienamente alla sua funzione riparativa «*senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno*» trova un limite nella impossibilità, derivante dalla norma suddetta, per il giudice penale di conoscere della domanda restitutoria o risarcitoria formulata dalla parte civile quando, con sentenza resa all'esito del dibattimento, dichiara la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto; impossibilità che discende dalla qualificazione formale della sentenza, la quale è pur sempre di proscioglimento per estinzione del reato, anche se – come si è già osservato – ha un contenuto positivo di accertamento dei presupposti di tale reato;
- la mancanza di una pronuncia sulla pretesa risarcitoria o restitutoria della parte civile comporta che quest'ultima debba promuovere *ex novo* un distinto giudizio civile in cui azionare la medesima pretesa, nonostante il giudicato che si forma già nella sede penale in senso favorevole alla possibile fondatezza della sua domanda (ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen.).

Quanto alla disciplina della azione civile nel processo penale, la Corte osserva:

- è vero che l'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo;
- di qui la regola posta dalla disposizione censurata (art. 538 cod. proc. pen.): il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno «quando pronuncia sentenza di condanna» dell'imputato;
- eccezioni alla regola dell'art. 538 cod. proc. pen. sono quelle poste dagli artt. 576, comma 1, e 578, comma 1, cod. proc. pen.
- sulla scia di queste eccezioni si colloca, altresì, la previsione dell'art. 622 cod. proc. pen., secondo la quale, fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile, ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello;
- una ulteriore ipotesi di continuità tra accertamento penale e accertamento civile è disegnata dall'art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 3, della recente legge n. 134 del 2021;
- nelle fattispecie sopra esaminate, sia quelle che vedono lo stesso giudice penale pronunciarsi nel merito della pretesa civile risarcitoria (o restitutoria), pur senza che contestualmente emetta una condanna penale (ciò in deroga alla regola dell'art. 538 cod. proc. pen.), sia quelle connotate comunque dalla distinta prosecuzione del giudizio solo sui capi civili, c'è una risposta di giustizia alla domanda della parte civile, anche in mancanza dell'accertamento, da parte del giudice penale, con effetto di giudicato, quanto «*alla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso*».

In definitiva, secondo la Corte costituzionale:

- una risposta di giustizia manca proprio quando tale accertamento sussiste, ex art. 651-bis cod. proc. pen., allorché il giudice penale prosciogla l'imputato per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.;
- ciò rende la norma censurata contrastante con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e con il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, secondo comma, Cost.), nella specie della parte civile, la quale subisce la mancata decisione in ordine alla sua pretesa risarcitoria (o restitutoria) anche quando essa appare fondata e meritevole di accoglimento proprio in ragione del contestuale accertamento, ad opera del giudice penale, della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità della condotta illecita all'imputato nel contesto del proscioglimento di quest'ultimo ex art. 131-bis cod. pen. Infine,

essa collide con il canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) a causa dell'arresto del giudizio che ne deriva, quanto alla domanda risarcitoria (o restitutoria), con soluzione di continuità rispetto a un nuovo giudizio civile, del cui promovimento è onerata la parte civile, anche solo per recuperare le spese sostenute nel processo penale;

- occorre quindi riconoscere al giudice penale, come necessaria deroga alla regola posta dalla disposizione stessa, la possibilità di pronunciarsi anche sulla domanda di risarcimento del danno quando accerti che sussistono i presupposti per dichiarare la non punibilità dell'imputato in ragione della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

4.3. Corte costituzionale sentenza n. 28 del 2022

Con sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022 è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale».

5. L'attività giudiziaria militare nel 2022

5. 1. Rapporti fra giurisdizione militare ed ordinaria

A) Il Tribunale militare di Roma ha sollevato conflitto positivo di giurisdizione con la Corte di Assise di Roma con riferimento alle imputazioni mosse nei confronti di un Capitano di Fregata della Marina Militare in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa.

Davanti al Tribunale militare, il militare risponde di procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio e procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato (artt. 88 e 93 cod. pen. mil. pace), esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio (art. 89 bis, n. 1, cod. pen. mil. pace), rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio (art. 86 cod. pen. mil. pace) e comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate (art. 94 cod. pen. mil. pace).

Davanti alla Corte di assise di Roma, a seguito di decreto di giudizio immediato, sono contestati i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 257 e 261, nn. 1 e 3 cod. pen. nonché di cui all'art. 319 cod. pen., avendo ricevuto la somma di euro 5.000 in contanti da colui al quale aveva consegnato la scheda SD contenente le fotografie dei documenti riservati.

La Corte di cassazione si è interessata al profilo della giurisdizione, prima in sede di ricorso avverso la misura coercitiva disposta dal giudice ordinario (sent. 13649/2022) ed ha evidenziato che: non ricorre, nel caso in esame, un'ipotesi di concorso apparente di norme in ragione della quale risulterebbero specializzanti le disposizioni del codice penale militare di pace, con prevalenza su quelle comuni e sulla cognizione dell'A.G. ordinaria, con conseguente retrocessione rispetto alla giurisdizione militare. Invero, i reati militari pure contestati al militare non hanno identico ambito di applicazione rispetto a quelli ordinari anche oggetto di contestazione. L'art. 257 cod. pen. (rubricato come spionaggio politico o militare) incrimina la condotta di chi a scopo di spionaggio politico o militare si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o comunque nell'interesse politico, interno o internazionale, devono rimanere segrete. L'art. 88 c.p.m.p. sanziona la condotta del militare che allo scopo di darne comunicazione ad uno Stato estero si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, che devono restare segrete. La lettura delle disposizioni lascia emergere un quadro precettivo non perfettamente sovrapponibile. La norma del codice penale ordinario prevede un perimetro di maggiore ampiezza rispetto a quello contemplato dalla norma militare. Essa si incentra sul procurarsi notizie che debbono restare segrete, incriminando un procacciamento a scopo di spionaggio non solo militare ma anche politico, là dove la norma

militare prevede la sola condotta di procacciamento a scopo di spionaggio militare di una specifica categoria di notizie che devono rimanere segrete e che riguardano "la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato".

Discorso non dissimile vale per la rivelazione di segreti di Stato (art. 261, comma 3, cod. pen.) che riguarda la rivelazione di notizie segrete indicate nell'art. 256 cod. pen. commessa a scopo di spionaggio politico o militare; là dove l'art. 86 c.p.m.p. (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio) contempla la condotta del militare che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie che concernono la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che debbono rimanere segrete.

Si comprende, dunque, afferma la Corte di cassazione, come l'elemento di discriminazione tra le due condotte si incentra sulla finalità, anche politica, del procacciamento delle notizie riservate, che vengono appunto rivelate e cedute dal singolo agente e come il paradigma legale descritto da ciascuna di esse abbia ambito operativo diverso. Non si tratta, dunque, di condotta posta in essere al solo fine di spionaggio militare, ma di un'azione posta in essere anche per finalità politiche, con conseguente esclusione nella definizione dei rapporti tra norme della possibilità di collegarli alla categoria della *lex specialis* che prevarrebbe su quella generale fissata dal codice penale ordinario.

Questo aspetto segna l'ambito di maggiore rilevanza applicativa che hanno le norme ordinarie del codice rispetto alle disposizioni militari che puniscono il solo spionaggio attuato per fini militari, lasciando fuori dall'ambito di intervento penale quello che risulta posto in essere per ragioni strettamente politiche.

Nel fatto commesso dal militare imputato è quindi ravvisato un possibile concorso di reati e l'impossibilità di applicare l'art. 15 cod. pen.

Quanto alla applicabilità dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., l'attrazione opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione ordinaria e militare restano separate e ciascun giudice conosce della regidicanda relativa, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni.

Con la successiva sentenza n. 25002/2022 la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il conflitto rilevato dal giudice militare, affermando che la tematica trattata nella precedente sentenza è la medesima del conflitto di giurisdizione: trova, pertanto, applicazione la previsione dell'art. 25 cod. proc. pen., in forza del quale la decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo; vincolatività che opera a prescindere dalla mancata conoscenza da parte del Tribunale militare della decisione adottata su ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame ordinario.

In ordine al rigetto del ricorso avverso la misura coercitiva disposta dal giudice militare cfr. Cass., ord. n. 13650/2022.

B) Con riguardo al reato di truffa a danno dell'amministrazione militare dinanzi al Tribunale militare di Verona si è posta la questione, nel corso delle riunioni periodiche di analisi di peculiari temi controversi e individuazione di una linea giurisprudenziale comune, se competa o meno alla giurisdizione militare la cognizione di fatti, posti in essere da militari in servizio, connotati da una artificiosa rappresentazione dei presupposti per ottenere i permessi di paternità o provvedimenti di analogo contenuto.

Per lungo tempo si è ritenuto che ai fini della appropriata qualificazione giuridica del fatto commesso da chi fruisce arbitrariamente e fraudolentemente di tali emolumenti dovesse considerarsi risolutiva la circostanza che la effettiva retribuzione viene corrisposta in un primo ed immediato momento dall'ente militare di appartenenza, il quale successivamente provvede, o potrebbe provvedere, a rivalersi nei confronti dell'Istituto di previdenza (INPS), per solito in fase di consuntivo e conguaglio periodico.

Di conseguenza si è ritenuto che i fatti contrassegnati dalla assenza dal lavoro per fraudolenta fruizione del permesso di allattamento, così come di altre consimili vicende di illecita sottrazione agli obblighi istituzionali, configurasse il reato di truffa militare ove commesso da militari in servizio,

posto che le immediate ripercussioni di tale fatto si risolvevano nella percezione dello stipendio anche per i giorni di arbitraria e fraudolenta assenza dal lavoro, realizzata sotto l'usbergo di una permesso di allattamento chiesto nella assoluta consapevolezza di non averne diritto.

In realtà sembra che per recenti arresti dalla Corte di cassazione la questione debba essere risolta nel senso della configurabilità del reato comune di truffa a danno dell'amministrazione dello stato, sulla base dell'argomento che deve prendersi atto che l'ente in danno del quale è commessa la truffa sia l'INPS e quindi un ente del tutto estraneo alla amministrazione militare. Ed al riguardo si sottolinea come sia del tutto irrilevante il fatto che le somme siano anticipate dall'Amministrazione militare, posto che la mera anticipazione, costantemente e tempestivamente ripianata, non raggiunge la soglia del penalmente rilevante, trattandosi di diminuzione patrimoniale temporanea e non definitiva (da ultimo, Corte di cassazione n. 24157 del 2022).

Sono state espresse delle perplessità rispetto a tale orientamento, in cui campeggia un argomento che, stando alla effettiva realtà operativa, non sembra trovare costante riscontro nella dinamica retributiva, in quanto la vicenda si conclude con l'emolumento corrisposto dalla amministrazione militare e non è seguita da alcuna attività intesa al suo recupero.

Altresì va rilevato, ad ipotizzare che il soggetto danneggiato sia l'Ente previdenziale, come si incorra in una sostanziale aporia. Se ad essere danneggiata è l'Inps, è di conseguenza inevitabile attendere che quel presunto danno si realizzi; e cioè che l'ente militare, che di certo ha subito l'esborso finanziario immediato, attivi la procedura per la imputazione della somma all'ente previdenziale, perché solo in tal caso si realizza quella «perdita definitiva del bene» che configura il presunto danno della truffa comune.

Con la conseguenza che fino a quando la ipotizzata perdita definitiva non si delinei, il fatto truffaldino, che comunque ha comportato un indebito profitto per il militare ed un obiettivo danno per l'Amministrazione militare, rimanga in una sorta di limbo giuridico, in cui il danno effettivo (pagamento dell'emolumento da parte dell'ente militare) si è realizzato e quello prospettico (lo storno di quanto dovuto nel bilancio dell'Inps) è sospeso a mezz'aria e non si sa se e quando si realizzerà, posto che non è affatto scontato che l'ente previdenziale sia tenuto a rimborsare ciò che è stato corrisposto al militare per effetto di una condotta truffaldina: cioè una condotta in cui manca del tutto ciò che l'ente previdenziale considera come l'essenziale presupposto per la nascita di una obbligazione di rimborso a suo carico.

Sicché sembrerebbe molto più plausibile dare rilievo all'emolumento effettivamente corrisposto, in esito all'artificio e raggiro, dall'Amministrazione militare, ravvisare in esso il danno del reato di truffa militare e considerare il prospettico ed eventuale storno a carico dell'Ente previdenziale come precluso tutte le volte che, per essere il risultato di una condotta di artifici e raggiro, manchi l'essenziale presupposto per l'intervento previdenziale ad opera dell'apposito ente. In altri termini, così come è indubbio che competa all'Inps intervenire con i pertinenti emolumenti quando sussista realmente il diritto alla loro percezione, allo stesso modo dovrebbe ritenersi indubbio che quando tale diritto non sussista e sia il frutto di una truffaldina rappresentazione, il danno rimanga a carico del soggetto (ente militare) indotto in errore e danneggiato per avere corrisposto emolumenti cui non si aveva diritto.

5.2. Reati contro la fedeltà e la difesa militare

Il Presidente del Tribunale militare di Verona ha segnalato come, in sede di riforma della legge penale militare, occorra attuare anche un serio lavoro di ripensamento dell'apparato sanzionatorio, in buona parte ancora segnato da quella sorta di mistica dell'autorità coessenziale alla ideologia dell'epoca di promulgazione del codice penale militare.

Problema, questo, emerso con riguardo ad un procedimento penale per il reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 79 C.p.m.p e punito con la reclusione da cinque a quindici anni, in luogo della pena da uno a cinque anni prevista per il corrispondente reato comune (278 c.p.). Ed è appena il caso di osservare come simile abnorme divario

sanzionatorio non possa trovare valida ragione giustificativa nell'indubbio valore aggiuntivo della peculiare relazione di profondo e pregnante rispetto che deve intercorrere tra il militare e colui che, per espressa previsione costituzionale, abbia, a garanzia dei valori costituzionali, il comando supremo delle Forze Armate.

Peraltro la vicenda concreta, all'attenzione del Tribunale militare di Verona, ha messo in rilievo alcune questioni, legate alla formulazione della norma incriminatrice ed al suo rapporto con norme che, similmente, tutelano onore e prestigio di organi istituzionali.

In particolare si è constatato come la fattispecie di offesa al Presidente della Repubblica non contempli alcun essenziale riferimento alle incombenze istituzionali del Capo dello Stato e sia unicamente radicata su contegni offensivi dell'onore e del prestigio e sulla obiettiva circostanza che il destinatario delle offese sia *“Il Presidente della Repubblica o chi ne fa le veci”*, formulazione, questa, più completa di quella che contrassegna il corrispondente reato comune, in cui si menziona, come destinatario dell'offesa, il solo *“Presidente della repubblica”*.

Ad ogni modo deve prendersi atto che la fattispecie di reato in esame non trova alcuna ulteriore integrazione di ampliamento della sua efficacia, contrariamente a quanto accade per i reati di offesa al prestigio dei pubblici ufficiali, appunto integrati da una previsione, quella contenuta nell'articolo 360 del codice penale, a tenore della quale tale reato sussiste anche quando sia cessata la qualifica ed a condizione che il fatto offensivo si riferisca al *“all'ufficio o al servizio esercitato”*. Previsione, quest'ultima, che trova un riscontro in qualche modo equipollente nelle previsioni di cui agli articoli 238-241 del codice penale militare, che concernono i reati offensivi del rapporto gerarchico, le quali danno, appunto, rilievo anche a fatti offensivi in danno di soggetti non più in attualità di servizio ma offesi in ragione del loro pregresso servizio.

L'assenza di analoghe previsioni con riguardo all'offesa al Presidente della Repubblica comporta, inevitabilmente, che per la sussistenza di tale illecito è richiesto che il fatto offensivo sia commesso in danno del Presidente della Repubblica nell'attuale esercizio delle sue funzioni.

E quindi si pone il problema se tale illecito sia configurabile nel caso in cui l'atto offensivo si realizzi, come accaduto nel caso concreto, nel peculiare arco di tempo che intercorre tra la scadenza del settennato e la nuova rielezione. Questione, questa, cui si può solo accennare e che a sua volta dipende dal preciso significato della previsione costituzionale di cui all'ultimo comma dell'articolo 85, nella parte in cui proroga i poteri del Presidente della repubblica nel preciso contesto di camere sciolte o di camere che si trovino a *“meno di tre mesi dalla loro cessazione”*. In particolare si tratta di comprendere, peraltro tenendo conto di rigorosi parametri della legalità penale, se si possa prospettare una applicazione analogica di tale previsione, come, peraltro, sostenuto con riguardo alla ipotesi in cui il nuovo Presidente sia nell'impossibilità di prestare giuramento prima dello scadere del precedente settennato. Per tale ipotesi si è sostenuto, nel rilievo della efficacia costitutiva del giuramento, che si realizzi, proprio in applicazione analogica dell'articolo 85, ult. Co. Cost., una proroga dei poteri del Presidente in scadenza. Ed in senso analogo si è sostenuto con riguardo alla *prorogatio* per mancata elezione del successore, sia pure con una particolare cautela in ordine ai poteri esercitabili in tale contesto dal Presidente.

5.3. Reati contro il servizio militare: sabotaggio; violata consegna; ritenzione di oggetti di armamento militare

A) Dopo il procedimento nel corso del quale è stata pronunciata la sentenza della Corte costituzionale n. 244/2022, è pervenuto alla Corte militare di appello un altro procedimento per il grave delitto di *“sabotaggio di opere militari pluriaggravata”* (artt. 167 co. 1, 47 co. 1 nr. 2 e 3 c.p.m.p.), contestato ad un militare con le mansioni di motorista imbarcato su nave della Marina Militare, il quale, secondo l'accusa, dopo essersi introdotto nella sala macchine dell'unità, avere sollevato la sovrastante griglia calpestabile, tagliato il filo metallico che lega i perni di fissaggio e svitato i sei bulloni di serraggio, apriva il portello di ispezione centrale del riduttore e vi gettava all'interno numerosi corpi estranei (perni, bulloni e dadi di diversa tipologia e lunghezza, viti e altri

elementi vari in numero superiore a cento) con il chiaro intento di danneggiarlo, rendendolo inefficiente e non riparabile in tempi ristretti.

In ordine al suddetto procedimento, la Corte militare d'appello confermava la sentenza di condanna già irrogata all'imputato di anni otto di reclusione, dopo aver affrontato numerose tematiche giuridiche, tra le quali si segnala la problematica già esaminata in primo grado (ma risolta in maniera differente nella citata decisione di secondo grado) di particolare rilievo, dato anche il quadro indiziario del processo, circa l'utilizzabilità della dichiarazione spontanea dell'imputato resa al momento della perquisizione che si era resa doverosa a seguito di intercettazione telefonica relativa all'acquisto di sostanza stupefacente.

Questa contestualizzazione veniva valutata dalla Corte come un dato estremamente importante, poiché il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. opera in relazione solo alle dichiarazioni rese dall'imputato alla P.G. o al difensore, nell'ambito del procedimento relativo al fatto addebitato (Cass., Sez. V, n. 38557 del 17/05/2019; Cass., Sez. I, n. 15760 del 20/01/2017). Il divieto in parola non è affatto assoluto ed illimitato anche secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 237/1993, aveva dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 62 c.p.p., che opera solo con riferimento a dichiarazioni rese "nel procedimento"; pertanto, ai fini dell'applicabilità della disposizione in esame, è necessario che, a prescindere dall'avvenuta iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., le dichiarazioni su cui verte la testimonianza "*de auditu*" siano state fatte, anche in forma spontanea, in occasione del compimento di un atto del procedimento.

Il principio sopra formulato è in linea con la ratio dell'art. 62 c.p.p., che è quella di tutelare il contraddittorio nella formazione delle prove nel corso delle indagini preliminari, evitando che l'acquisizione avvenga in forma unilaterale e al di fuori di ogni dialettica processuale. Al contrario, non può ritenersi vietata la testimonianza sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, in quanto in tal caso la testimonianza assume valore di fatto storico percepito dal teste, liberamente valutabile dal giudice di merito (Cass., sez. VI, n. 2231 del 16/12/2011).

Alla luce di queste premesse, la Corte concludeva affermando che non può essere sottratta alla valutazione del giudice di merito, essendo pienamente utilizzabile, anche la deposizione resa dal teste ufficiale di polizia giudiziaria nella parte in cui riferiva quanto detto dall'imputato mentre era in corso la perquisizione del suo alloggio a bordo per la ricerca di sostanze stupefacenti.

La suddetta valutazione è stata contestata dalla difesa che, nel proprio ricorso per cassazione, ha in particolare sostenuto la inutilizzabilità, anche in un caso come quello di specie, della deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni rese dall'imputato.

B) In altro procedimento presso la Corte militare di appello, concernente il reato di violata consegna, è stata eccepita incompetenza funzionale di un ufficiale a impartire delle "consegne": al riguardo il Collegio ha rilevato che l'art. 730 del Testo unico dell'ordinamento militare afferma soltanto che "*la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio*". Nulla dice in merito a chi sia legittimato ad emanarle, anche se è chiaro che deve essere un ufficiale che riveste funzioni apicali nel settore che si va a regolamentare.

Ebbene, nel caso in esame l'ufficiale rivestiva l'incarico di "*Ufficiale alla sicurezza fisica designato della Caserma*" e come tale poteva certamente impartire tutte le disposizioni atte a garantire la sicurezza dei militari in servizio in quella caserma, anche integrando, qualora ne ravvisasse la necessità, le disposizioni più generali disciplinanti il servizio di guardia emanate dal Comandante alla Sede. Invero, nel caso *de quo*, la necessità dell'emanazione di una disposizione specifica era sorta a seguito di telefonate anonime pervenute sull'apparato telefonico dell'ufficiale di picchetto nei giorni precedenti in orario serale - notturno. Si trattava, dunque, di una situazione contingente che richiedeva l'immediato intervento dell'ufficiale responsabile della sicurezza che, in questo caso, aveva prontamente provveduto aggiungendo le sue specifiche disposizioni a quelle regolanti in generale il servizio di ufficiale di picchetto, già impartite dal Comandante.

C) Nella sentenza del 12.10.2022, concernente il reato di ritenzione di oggetti di armamento militare, la Corte militare di appello ha ritenuto che la circostanza addotta dal difensore secondo cui, a seguito del D.lgs n. 204/2010, i proiettili aventi calibro 9x19 devono essere considerate “*munizioni di arma comune da sparo*”, non esclude che le suddette munizioni continuino ad essere oggetto di armamento in dotazione e in uso alle Forze Armate italiane.

La Corte ha ritenuto, altresì, infondata la tesi difensiva in base alla quale, poiché con l'entrata in vigore della legge n. 238/2021 – e, in particolare dell'art. 18 – l'acquisto, la detenzione e l'uso di munizionamento 9x19 non è più soggetto a sanzione, al pari non dovrebbe più essere prevista come reato la fattispecie di cui all'art. 166 c.p.m.p.. Invero, le due norme hanno *ratio* diverse e tutelano interessi diversi. In particolare, mentre la normativa in materia di armi mira alla prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità personale, il bene giuridico tutelato dall'art. 166 c.p.m.p. deve essere identificato nell'interesse generale al regolare svolgimento del servizio militare, inteso come complesso di attività preordinate all'assolvimento del compito fondamentale della difesa del territorio nazionale.

D) In un procedimento presso il Tribunale militare di Napoli per il reato di abbandono di posto e violata consegna aggravata (artt. 120, 47 n. 2 c.p.m.p.) si sono poste le questioni relative: alla integrazione del reato di violata consegna senza la necessità della verifica di un ulteriore evento; alla integrazione delle consegne attraverso disposizioni impartite oralmente dal superiore.

La lettura del capo d'imputazione contestato all'imputato, congiunta a quella dei documenti prodotti dal P.M. ed all'analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati, ha consentito di evidenziare infatti che le consegne furono integrate da disposizioni impartite oralmente dal superiore e che non si verificò alcun particolare evento, sebbene certamente vi fu un complessivo aggravio del servizio prestato dai colleghi dell'imputato.

Si trattava infatti di accuse precise fatte nell'ambito di due esposti indirizzati sia ai carabinieri che anche all'autorità giudiziaria con riferimento a specifiche ipotesi criminose in relazione alle quali sono risultati essere stati compiuti atti d'indagine su delega dell'A.G.O.

Il Tribunale militare, con sentenza in data 28/04/2022, ha pertanto tenuto conto delle decisioni adottate in materia dalla Corte di cassazione ed in specie della sentenza n. 458 del 2/12/2020 (sez. I), per cui sulla base di tali principi di diritto si è pervenuti alla condanna dell'imputato.

5.4. Reati contro la disciplina militare

A) La Corte militare di appello, con sentenza dell'11/5/2022, confermava la sentenza di non luogo a procedere del GUP di Napoli pronunciata nei confronti di tre imputati per il reato di disobbedienza a ciascuno di loro ascritto in merito ad una condotta di non ottemperanza al divieto di effettuare riprese con il telefono durante una cerimonia di giuramento di Allievi; il fatto è stato oggetto anche di interesse delle cronache posto che le riprese contestate avevano avuto ad oggetto la coreografia, posta in essere dal personale militare ancora schierato dopo il giuramento (sulle note di una canzone molto in voga in quel periodo) e diffuso poi sul web.

La sentenza della CMA, partendo dalla premessa per cui «*la condotta contestata ai tre imputati, sia pure nelle distinte circostanze temporali descritte in imputazione, consiste non già nell'aver organizzato o in qualche modo partecipato all'effettuazione della coreografia in questione da parte del personale ancora schierato sul piazzale della Caserma, nel corso delle prove del giuramento e subito dopo lo svolgimento della cerimonia ufficiale, bensì nell'aver ripreso, ovvero ordinato di riprendere la scena medesima, in assenza di autorizzazione da parte del superiore Comando e, dunque, secondo la prospettazione accusatoria, contravvenendo alla disposizione continuativa richiamata che, nel regolamentare e stabilire le regole di uso del telefono cellulare all'interno dell'area*» militare, concludeva ritenendo non sussistente nella specie, un ordine penalmente rilevante. Non poteva infatti ritenersi tale la “disposizione continuativa”, a firma del Comandante, che si assumeva violata, avente ad oggetto «*Detenzione ed uso del telefono cellulare*», costituendo la stessa una «*disposizione di natura generale diretta in maniera indifferenziata a tutti*

gli appartenenti alla Scuola» e traendo la propria origine dalla disposizione (art. 745 TUOM) che regola l'uso di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive (recita tale norma, rubricata "Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari": 1. Nei luoghi militari: a) ...; b) può essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorità superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive"), costituendo tale regolamentazione una mera attuazione di tale facoltà, prevista a livello generale dal Testo Unico.

B) In un procedimento per il reato di disobbedienza il Tribunale militare di Roma ha ritenuto attinente al servizio l'ordine del superiore di indossare la mascherina secondo le disposizioni nazionali impartite per arginare la diffusione del covid-19.

Si è ritenuto che le disposizioni interne date dal comandante, in conformità a quelle nazionali, per garantire lo svolgimento in sicurezza della attività di servizio in un periodo di diffusione pandemica del virus Covid-19, costituissero condotta finalizzata solo ed esclusivamente alle esigenze di funzionalità e buon servizio della amministrazione in considerazione proprio della funzione svolta dal militare e del servizio da svolgersi. L'ambiente ridotto nello spazio e la presenza di colleghi imponeva che lo svolgimento del servizio avvenisse in modo da garantirne la corretta esecuzione nei termini di cui agli ordini impartiti. L'uso della mascherina era strettamente connesso al servizio e allo svolgimento dello stesso in modo efficace tanto che lo stesso comandante, come emerso a dibattimento, aveva disposto la sostituzione del militare nel caso di persistente inottemperanza.

Nello stesso procedimento è stata disattesa la richiesta della difesa di ritenere ipotizzabile la non punibilità della imputata per particolare tenuità del fatto.

In merito il Tribunale, pur premettendo che aderendo all'orientamento della Suprema Corte non costituisce ostacolo alla applicabilità dell'istituto la ripetitività di episodi di reato uniti nel vincolo della continuazione (come affermato dalla Suprema Corte sezioni Unite sent. 12.5.2022 n. 18891), pur tuttavia ha ritenuto che il fatto, unitariamente valutato ai sensi dell'art. 133 c.p., non potesse ritenersi di speciale tenuità. Nel caso in questione la ripetuta inottemperanza all'ordine sia in quanto avvenuta alla presenza dei colleghi con cui doveva essere svolto il servizio all'interno di un locale di ridotte dimensioni, sia tenuto conto della ripetuta rappresentazione di argomentazioni non attinenti (come il fatto che ad avviso dell'imputata la mascherina aveva la stessa funzione di un fazzoletto; oppure che anche il fumo fa male) evidenziavano una precisa consapevolezza e volontà di disattendere l'ordine del superiore nonostante ciò avesse comportato la sua sostituzione e quindi un disservizio. Tali circostanze, attesa la particolare rilevanza del corretto e conforme svolgimento del servizio nonché il rispetto della disciplina e della funzione del superiore gerarchico rendevano, nel caso concreto, non particolarmente tenue il fatto.

C) Con sentenza della Corte militare di appello del 12 ottobre 2022 si confermava l'impugnata sentenza di condanna a mesi sei di reclusione militare per i reati di Minaccia ed ingiuria a inferiore continuata ed Ingiuria a inferiore, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo c) della rubrica di Violenza a inferiore continuata.

Nella citata decisione si affrontavano alcune questioni quale quella riguardante l'accertamento circa la presenza della causa di esclusione del reato prevista dall'art. 199 c.p.m.p. nei fatti oggetto di disamina. La Corte militare d'appello puntualizzava che la configurabilità della previsione del suddetto articolo non è ammessa quando il fatto sia riconducibile ad un contesto militare, anche se sono assenti rapporti diretti gerarchici tra reo e persona offesa (Cass., Sez. I, n. 40811 del 27/10/2010; Sez. I, n. 19970 del 30/01/2013), come nel processo *de quo* nel quale l'imputato e la parte offesa non facevano parte della stessa linea gerarchica.

D) Il GUP presso il Tribunale militare di Napoli, nell'ambito di un procedimento penale per il reato di disobbedienza per la contestata mancata presentazione in infermeria al fine del completamento del ciclo vaccinale per l'impiego in una operazione fuori dai confini nazionali (OFCN), ha sollevato, in data 2 febbraio 2022, questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 bis

del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) - inserito dall'art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs 26 aprile 2016, n. 91 - per violazione dell'art. 32 della Costituzione.

Il Giudice si è posto un dubbio di costituzionalità in punto di rispetto della riserva di legge statale e rinforzata enunciata dall'art. 32, comma secondo, della Costituzione, in ordine ad una norma - quale quella dell'art. 206 *bis* C.O.M. - che attribuisce ad un organo amministrativo - nella specie la Sanità Militare - l'individuazione di trattamenti sanitari obbligatori che invece competerebbe in via esclusiva al solo legislatore statale, sempre nel limite del rispetto della persona umana, sollecitando un chiarimento ed un giudizio alla Consulta.

In particolare, sono stati ravvisati due profili di dubbio costituzionale:

- nel meccanismo prefigurato dall'art. 206 *bis* C.O.M. le specifiche “*profilassi vaccinali*” vengono dichiarate “*indispensabili*” – e, quindi, “*obbligatorie*” – per poter impiegare il personale militare in “*particolari e individuate condizioni operative o di servizio*”, non già dal legislatore statale, come richiesto dall'art. 32, comma secondo, della Costituzione, bensì dalla “*Sanità militare*” – e cioè da un complesso di organi amministrativi, centrali e periferici, costituenti articolazioni amministrative del Ministero della Difesa – secondo protocolli sanitari adottati con decreto interministeriale del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della Salute”;
- la riserva di legge statale è peraltro anche rinforzata, specificando altresì la Costituzione che “*la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*”. Si pone quindi l'ulteriore dubbio che tali limiti possano considerarsi violati anche nel caso di vaccini obbligatori che non siano stati approvati in via definitiva dalle competenti autorità nazionali (AIFA) e straniere (EMA), per essere vaccini ancora in fase sperimentale oppure vaccini con autorizzazione all'immissione in commercio condizionata: nel quadro normativo di cui all'art. 206 *bis* C.O.M., come integrato dalle direttive tecniche ministeriali, i militari da impiegare in specifici contesti operativi potrebbero essere obbligati, in condizioni di “*emergenza sanitaria*”, a sottoporsi a vaccinazione non ancora regolarmente registrate per la commercializzazione. Il meccanismo previsto dall'art. 206 *bis* C.O.M. consente quindi che un organo amministrativo - la Sanità militare - ai fini dell'impiego del personale militare in determinate condizioni operative o di servizio ed in caso di “*emergenza sanitaria*”, possa individuare vaccinazioni indispensabili ed obbligatorie, anche se sperimentali e non autorizzate neppure in via condizionata al commercio in Italia, e che il militare che rifiuti di sottoporsi sia passibile di sanzioni disciplinari e penali.

E) Il Tribunale militare di Verona (sentenza n. 18 del 2022) si è occupato del reato di insubordinazione con minaccia e ingiuria, con riguardo ad una situazione in cui il contegno offensivo si era realizzato in immediata replica all'atto con il quale il superiore gerarchico informava l'interessato che nei suoi confronti era stato adottato il decreto ministeriale di rimozione dal grado e cessazione permanente dal servizio militare: quindi un provvedimento di estromissione dal consorzio militare adottato ma non ancora formalmente notificato.

Si è di conseguenza posta la questione se al momento del fatto, ed in ragione dell'intervenuto provvedimento di rimozione dal grado e collocamento in congedo assoluto, il soggetto fosse da considerarsi militare in servizio.

Il Tribunale ha dato risposta negativa a tale quesito, considerando, in una prospettiva esegetica costituzionalmente orientata, rilevante e decisivo il dato concreto e sostanziale dell'intervenuto provvedimento ministeriale, piuttosto che quello formale della sua pertinente notifica all'interessato.

In particolare si è pervenuti a tale conclusione considerando in primo luogo la previsione dell'articolo dell'art. 3 C.p.m.p., ove si dispone che “*... per notificazione del provvedimento si intende la comunicazione personale di questo all'interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie Forze Armate dello Stato*”.

Indi si è rilevato come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 556 del 1989, abbia sottolineato, con riguardo alla ulteriore previsione di cui all'art. 8 C.p.m.p., che la completa

cessazione della qualità di militare debba porsi in stretta coincidenza con il venir meno del rapporto di ‘attuale soggezione’ alla potestà dell’Amministrazione militare e quindi con il reale congedamento, piuttosto che collocarsi nel momento formale della consegna del foglio di congedo assoluto.

In tale prospettiva, il tribunale ha, disattendendo la contraria opinione del rappresentante della pubblica accusa, ritenuto che la specifica previsione dell’articolo 3 del codice penale militare, a tenore della quale la legge penale militare si applica fino al momento in cui i militari, inviati in congedo, si presentino all’Autorità competente del comune di residenza, operi solo con riguardo alle ipotesi di militari collocati in congedo illimitato o provvisorio (collocamento fuori del servizio alle armi) e non trovi applicazione in riferimento ai casi di congedo assoluto e definitiva cessazione di appartenenza alle Forze Armate. E ciò per la ragione che solo nel primo caso si delinea la ragion d’essere della speciale procedura di notifica, intesa a consentire alla amministrazione militare il pronto reperimento del congedato in caso di eventuale richiamo in servizio.

Si è quindi sottolineato che nella vicenda in esame assumesse specifico rilievo la previsione dell’articolo 8 del codice penale militare, da intendere, alla luce delle indicazioni fornite dal Giudice delle leggi, come norma che privilegia l’effettività della realtà del congedo assoluto rispetto ad eventi procedurali che (come la consegna del relativo foglio) nulla tolgono alla obiettiva, e già deliberata, definitiva estromissione dal consorzio militare ed alla effettiva presa di conoscenza da parte del interessato. E ciò anche considerando che, in caso di rifiuto di apposizione della firma in calce alla relata di notifica, sono previste modalità alternative per provare che, in ogni caso, il contenuto del provvedimento è stato comunicato al destinatario e quindi si è comunque perfezionata la notifica (ad es. un’attestazione in tal senso dell’ufficiale notificatore).

In conclusione si è affermato che la cessazione della qualità militare, e quindi la perdita della soggettività attiva contemplata dai reati militari, dipenda dal dato, concreto e di effettività sostanziale, della conoscenza del contenuto di un provvedimento, da considerare prevalente rispetto al momento formale del perfezionamento delle procedure notificatorie (art. 3) o della consegna del foglio di congedo assoluto (art. 8).

5.5. Reati contro l’amministrazione militare: peculato militare e peculato militare d’uso; truffa

A) La Corte militare di Appello, giudicando su impugnazione da parte del difensore di un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri imputato del reato di peculato militare aggravato e continuato in concorso (per aver utilizzato ripetutamente l’autovettura di servizio per spostamenti non giustificati da ragioni di servizio), declinava la propria giurisdizione a favore della A.G.O., stabilendo che non può costituire condotta di peculato militare quella di colui che imprima alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso se non risulti comprovata in atti l’espropriazione, vale a dire l’uscita dalla disponibilità del bene dalla P.A. Nel caso di impiego del mezzo non consono e coerente alle disposizioni normative applicabili da parte dell’ufficiale (condotta consistente nell’aver l’imputato, avvalendosi del proprio grado militare e delle proprie funzioni di comando, disposto l’impiego di mezzi dell’amministrazione militare), secondo la Corte esula la configurabilità del peculato militare sussistendo invece quella del c.d. peculato d’uso, prevista dall’art. 314, 2° comma, c.p., fattispecie oggi priva di corrispondenza nel cit. art. 215 c.p.m.p., nulla rilevando che tale impiego abbia avuto una certa durata nel tempo, dovendosi al riguardo ritenere che l’espressione «uso momentaneo» contenuta nel cit. art. 314, 2° comma, c.p. non vada intesa come «uso istantaneo» ma piuttosto come «uso temporaneo» e tale, quindi, da esaurirsi in un tempo comunque limitato, trascorso il quale il bene è sempre tornato alla sua naturale destinazione.

B) La Corte militare di appello ha trattato un procedimento per “*Peculato militare continuato ed aggravato*”, in quanto l’imputato, Sottufficiale consegnatario del deposito carbolubrificanti del proprio reparto, avendo in tale sua veste il possesso delle cedole carburante emesse dalle varie compagnie petrolifere, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso si appropriava di alcune migliaia di cedole carburante, del valore complessivo di circa 50.000 euro. L’imputato

veniva condannato dal Tribunale Militare di Roma alla pena di anni quattro di reclusione militare con la pena accessoria della rimozione dal grado.

In relazione alla stessa vicenda, il GUP del TM di Roma aveva poi pronunciato sentenza di non luogo a procedere in relazione al reato, originariamente contestato, di violata consegna, con riferimento alla mancata ottemperanza del Sottufficiale alle direttive in materia di contabilità delle cedole.

Con il primo motivo di impugnazione, la difesa eccepiva che il Tribunale avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato in applicazione del principio di cui all'art. 649 c.p.p. posto che, instaurato il procedimento penale *“per i reati di violata consegna continuata e aggravata”* ex artt. 120 e 47 n.2 c.p.m.p. e di *“peculato militare”* ex art. 215 c.p.m.p., il GUP del TM di Roma, in ordine al primo reato, aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto.

Più esattamente la difesa nell'atto di appello chiedeva il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 529 c.p.p. per violazione dell'art. 649 c.p.p. *“interpretando il suddetto articolo in modo costituzionalmente orientato rispetto alla sentenza n. 200/2016 della Corte Costituzionale”*, ritenendo, in mancanza, doversi sollevare questione di costituzionalità dell'art. 649 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 11, 117 Cost. e con riferimento all'art. 4 Protocollo CEDU n. 7 *“nella parte in cui l'articolo del Codice di procedura penale non preveda l'applicabilità del c.d. principio del ne bis in idem anche al caso in cui due fattispecie, pur distinguendosi nella condotta, determinino il medesimo evento naturale, commesso nel medesimo intervallo di tempo e con le medesime circostanze in punto di elementi costitutivi del reato, qualificato in maniera diversa unicamente in ragione della diversa condotta”*; seppur diversamente qualificata, la condotta dell'imputato risultava, secondo la difesa, già esaminata nel precedente processo.

La CMA, con sentenza del 25 maggio 2022, prendeva in esame la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2016, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui esso esclude l'identità del fatto per la sola circostanza che sussista, tra la *res iudicata* e la *res iudicanda*, un rapporto di concorso formale (*«In definitiva l'esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluyente ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale, e l'ininfluenza gioca in entrambe le direzioni, perché è permesso, ma non è prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto, ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale. Ai fini della decisione sull'applicabilità del divieto di bis in idem rileva infatti solo il giudizio sul fatto storico.»*).

L'eccezione difensiva veniva quindi respinta, ritenendo la CMA *«non configurata la corrispondenza storico-naturalistica tra il reato di peculato di cui alla odierna imputazione ed il reato di violata consegna, già coperto da giudicato, stante la diversità di tutti gli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale)»*, oltretutto del bene giuridico tutelato.

C) Con sentenza del 30 marzo 2022 la Corte Militare d'Appello, in accoglimento della domanda proposta in subordine dalla difesa, riformava la sentenza del Tribunale Militare di Napoli – che aveva riconosciuto un militare colpevole del reato di Truffa continuata pluriaggravata, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione militare ed alla pena accessoria della rimozione – riconoscendo sussistente, in capo all'imputato, un vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. nel momento della commissione del fatto, con conseguente riduzione della pena.

Nel caso di specie, l'imputato, Sottufficiale addetto al contante nel proprio Reparto, in un arco temporale ricompreso tra gli anni 2014 e 2017, in diverse occasioni, approfittando della disponibilità delle credenziali di accesso al sistema informatico di gestione degli stipendi oppure, a seconda del periodo considerato, della partecipazione alla gestione di tali stipendi in forma cartacea, faceva risultare falsamente ancora in servizio diversi militari, in realtà già congedati, e conseguiva l'accredito dei loro stipendi su conti a lui riferibili, che aveva in maniera altrettanto falsa previamente fatto apparire come accesi a nome degli stessi militari, così procurandosi la somma complessiva di circa € 127.000.

Il Collegio in primo grado, concordando con le conclusioni cui era giunto uno dei periti di ufficio – nell’ambito del procedimento erano state infatti depositate ben quattro elaborati peritali, due a cura di CTU nominati rispettivamente dal GUP e dal Tribunale (il primo concludendo per la totale capacità e il secondo per la totale incapacità di intendere e volere) e due dai consulenti della difesa (che avevano entrambi concluso per la ritenuta sussistenza della sola capacità di intendere, non anche di volere) – aveva ritenuto sufficientemente provata la piena imputabilità del soggetto.

Il caso in questione, al di là del risvolto giuridico, può avere una sua valenza anche per l’aspetto sociale e psicologico connesso al fenomeno della ludopatia, non infrequente nelle Forze Armate, tanto che nel maggio 2018 alla Cecchignola si svolse un convegno dedicato a questo tema a cura dell’Ispettorato generale della Sanità Militare.

D) Sulla medesima tematica è intervenuta una sentenza del Tribunale militare di Roma, relativa a militare imputato di due episodi di “peculato militare continuato e aggravato” (artt.81 cpv. c.p.; 47 nr. 2 e 215 c.p.m.p.) occorsi negli anni 2019 e 2020, nei quali la condotta appropriativa era stata posta in essere da un soggetto che si supposeva essere affetto da ludopatia.

Dopo l’apertura del dibattimento, l’imputato chiedeva, per il tramite del difensore, di procedere con il rito abbreviato condizionato a perizia psichiatrica affinché venisse “accertata l’incidenza della patologia da disturbo da gioco d’azzardo patologico sulla capacità di intendere e di volere al momento dei fatti contestati”. Il Giudice accoglieva l’istanza e nominava il perito psichiatra al quale, nel corso della successiva udienza per il conferimento dell’incarico peritale, formulava i quesiti oggetto della perizia.

All’esito dell’attività istruttoria, il Giudice pronunciava sentenza assolutoria “perché il reato è stato commesso da persona non imputabile per assoluta incapacità ai sensi degli articoli 85 e seguenti del codice penale”.

Punto nodale della sentenza, quindi, è la valutazione dell’imputabilità dell’agente in relazione all’accertamento della sua capacità di intendere e di volere.

Il procedimento penale indicato concerne uno dei casi sempre più diffusi nel mondo giudiziario ordinario - ed in misura inferiore in quello giudiziario militare - di disturbo c.d. *ludopatico*, del quale la Giurisprudenza anche di legittimità si è frequentemente interessata giungendo oramai ad una linea interpretativa costante che, nel caso di specie, ha trovato applicazione.

Secondo le più recenti pronunce giurisprudenziali in materia, *«ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale»* (ex multis, Cass. Sez. VI pen., n.18458 del 5 aprile 2012).

Nel caso in esame, quindi, dopo l’accertamento della portata e della gravità del disturbo, avvenuto tramite l’esame delle risultanze delle consulenze psichiatriche di parte e della perizia disposta dal Giudice ed altresì l’escussione del perito nominato, si è proceduto a verificare la sussistenza della necessaria sussistenza del nesso eziologico relativo alla condotta criminosa contestata.

La conclusione dell’attività istruttoria ha portato a rilevare da un lato l’esistenza di un vero e proprio disturbo ludopatico in capo all’imputato valutato secondo i criteri di consistenza e gravità sopra enunciati e dall’altro lato ad affermare la sussistenza del nesso causale richiesto tra di esso e la condotta dell’imputato.

Il Giudice è stato così portato ad una decisione assolutoria, come sopra rammentato, in considerazione del principio, ormai acclarato nella casistica giurisprudenziale, che il disturbo ludopatico riscontrato anche nel caso in questione, per le suesposte ragioni, era da ritenersi quale *«disturbo della personalità o disturbo del controllo degli impulsi destinato, come tale, a sconfinare nella patologia e ad incidere, escludendola, sulla imputabilità per il profilo della capacità di volere»* (Cass. Sez. VI pen., n.33463 del 18 luglio 2018).

E) Nel procedimento presso il Tribunale militare di Napoli per il reato di Truffa militare doppiamente aggravata (artt. 234 comma 2 nr. 1, 47 n. 2 c.p.m.p.), si è posta la questione relativa ai limiti di configurabilità del reato di truffa militare nel caso della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92.

Il Tribunale è stato chiamato a verificare in particolare se il permesso concesso al militare ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 debba essere necessariamente goduto durante l'orario di servizio attraverso la prestazione di assistenza durante l'arco temporale corrispondente.

La conclusione cui è pervenuto il collegio è basata sui principi di diritto enunciati nell'ambito della sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale espressamente richiamata dalle sentenze n. 3209 del 1/12/2016 della II sez. penale della Corte di cassazione e da quella n. 4106/2016.

Sulla base di tali principi il Tribunale è pervenuto all'assoluzione dell'imputato.

F) In altro procedimento per il reato di truffa militare continuata pluriaggravata ed altro (art. 81 cpv. c.p.; 234 c. 1 e 2 n. 1, 47 n. 2 c.p.m.p.) il Tribunale militare di Napoli ha applicato il principio da ultimo formulato dalla Suprema Corte per individuare il giudice munito di giurisdizione nel caso di truffa commessa da un militare per un'attività di servizio, ma con pagamento finale delle relative somme da parte di un ente civile. Secondo la Corte di cassazione (sent. 24157/2022) «*il soggetto passivo della truffa è quello che subisce la definitiva perdita del bene su cui ricade la condotta*», con la conseguenza che, se le somme pagate al militare truffatore sono solo anticipate dall'A.M. e poi rimborsate da un ente civile (nel caso di specie l'INPS), la giurisdizione spetta all'AGO.

Peraltro, va evidenziato che sul punto vi è un contrasto all'interno della Sezione il cui Collegio ha emesso la suddetta pronuncia. Infatti, in un caso analogo (in cui l'ente erogatore delle somme ottenute fraudolentemente era la Banca d'Italia), i giudici di legittimità hanno ritenuto che il soggetto passivo del reato fosse l'ente sul cui bilancio sono appostate le somme da pagare, e in ogni caso l'ente che non riceveva la prestazione cui si riferiva l'indebita retribuzione, anziché quello che provvedeva al pagamento (Cass. 31849/2021).

G) Il Tribunale militare di Napoli si è occupato ancora di una complessa vicenda avente ad oggetto la truffa militare aggravata relativa al carburante utilizzato da una motovedetta. Nell'ambito del procedimento è stata emessa un'ordinanza istruttoria, avente ad oggetto quattro questioni preliminari di estremo interesse:

- la prima questione riguardava il presunto difetto di giurisdizione del Giudice militare in favore di quello ordinario in conseguenza della connessione con il reato ordinario di falso ideologico, ascrivibile agli imputati, e teleologicamente connesso a quello di truffa militare;
- la seconda questione aveva ad oggetto l'asserita violazione del principio del *ne bis in idem* ex art. 414 c.p.p., a seguito del provvedimento di archiviazione dei reati di falso;
- la terza eccezione riguardava il presunto difetto di giurisdizione del Giudice militare in favore di quello ordinario, sul presupposto che il soggetto danneggiato non fosse l'Amministrazione Militare bensì il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, da cui dipende il Corpo delle Capitanerie di Porto, e che dunque è deputato all'erogazione delle somme con le quali veniva pagato il carburante solo apparentemente utilizzato;
- l'ultima questione (invero afferente all'ammissione delle prove, più che preliminare in senso stretto) aveva ad oggetto la richiesta di declaratoria di inutilizzabilità delle prove acquisite dopo il termine massimo di durata delle indagini preliminari, da calcolarsi — a parere della difesa - a partire dal pervenimento di un esposto anonimo antecedente l'iscrizione del procedimento in valutazione.

Tutte le dette questioni sono state respinte dopo attenta disamina operata sulla base dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia, ivi compresi i potenziali riflessi della sentenza delle Sezioni Unite Blonda (della quale, al momento, non era stata depositata la motivazione), ed in una prospettiva allargata ai principi contenuti nella Riforma Cartabia (benché ancora non operativa) laddove suscettibili di conseguenze dirette sulle eccezioni avanzate dalla difesa.

H) La Corte militare di appello ha pronunciato sentenza in ordine al reato di Truffa continuata, per avere l'imputato posto in essere artifici e raggiri consistenti nell'attestare di «*non aver in corso*

procedimenti penali per delitti non colposi per i quali risulti il rinvio a giudizio” e *“di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi»*, pur essendo stato citato in giudizio per delitto non colposo davanti al Tribunale Ordinario ed essendo stato condannato dal detto Tribunale con sentenza irrevocabile, in tal modo inducendo in errore o compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre in errore sulle proprie condizioni soggettive di candidato e quindi sulla sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione a rafferma, a corsi ed a procedure concorsuali le Commissioni di volta in volta competenti, e quindi conseguendo indebitamente o compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco a conseguire indebitamente l’ammissione, con fruizione dei correlati emolumenti economici/maggiorazione di emolumenti/riconoscimenti di qualifiche.

La Corte riformava parzialmente la sentenza di condanna del TM di Roma, con riduzione della pena, riconoscendo la responsabilità dell’imputato unicamente per le contestazioni riguardanti l’omessa dichiarazione sostitutiva concernente la pendenza di procedimenti penali e non anche per le contestazioni riguardanti l’omessa dichiarazione sostitutiva concernenti l’esistenza di precedenti a proprio carico.

Secondo la Corte, è necessario distinguere, in generale e nel caso che ci occupa, tra dichiarazioni sostitutive che abbiano consapevolmente omesso di indicare pregresse sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. – a pena condizionalmente sospesa e nella misura inferiore ad anni due – e dichiarazioni sostitutive che abbiano, sempre consapevolmente, omesso di indicare la sussistenza di procedimenti penali contestualmente pendenti, dovendosi ritenere soltanto le prime esentate da conseguenze penali in quanto espressamente facoltizzate dalla legge.

Dopo aver ricostruito la complessa normativa di riferimento, la Corte rileva che l’art. 28, comma 8, del d.P.R. n. 313/2002 (*“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”*), come riformulato dal d.lgs n. 122/2018, recante *«Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale»*, stabilisce, infine, che *“l’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’art. 24, comma 1”, tra cui, per quanto qui di interesse, “i provvedimenti previsti dall’art. 445 c.p.p., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria»*.

Tale norma, pertanto, prevede chiaramente che colui il quale renda dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative alla esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto ad indicare determinate iscrizioni, espressamente elencate nel comma 7 dell’art. 28 (tra le altre le iscrizioni relative ai provvedimenti previsti dall’articolo 445, del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali).

Secondo un’interpretazione che si è andata sempre più consolidando nella giurisprudenza di legittimità (oltre le sentenze richiamate nella sentenza di primo grado e nell’atto di gravame, si segnala altresì la sentenza della Suprema Corte n. 1966 del 18 novembre 2020, dep. il 18/1/2021), non integrerebbe quindi il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico *«la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lett. aa), d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, nel testo previgente all’ultima modifica - dichiara di non aver riportato condanne penali, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale»*.

Con l’introduzione del comma 8 del predetto art. 28 ad opera del d.lgs n. 122/2018, non può, pertanto, dubitarsi che colui che redige l’atto sostitutivo non sia tenuto a dichiarare *«nulla più di quanto sarebbe risultato dal certificato penale, quello che avrebbe potuto essere rilasciato al privato o alla pubblica amministrazione»*.

La stessa decisione impugnata mostra di accedere a questa interpretazione nella misura in cui afferma di aderire al principio giurisprudenziale che, sulla scorta di tale dettato normativo, esclude il

configurarsi del reato di falsità ideologica commesso dal privato che ometta, in dichiarazioni sostitutive, di indicare le fattispecie espressamente escluse dal comma 7 del predetto art. 28 o dall'art. 24 del predetto Testo Unico, giungendo però a ritenere ugualmente integrata la fattispecie di reato contestata nel presente procedimento, nonostante la liceità della dichiarazione in sé e per sé, in quanto tale elemento *«unitamente ad una serie di altri elementi di un reato a evento, quali l'induzione in errore, il danno cagionato, l'ingiusto profitto, il rapporto di causalità fra condotta ed evento»* contribuirebbe a realizzare una più elaborata fattispecie, la cui "complessiva offensività" sarebbe data *«non da una supposta efficacia certificativa di quanto asserito dall'istante ma dalla semplice rappresentazione ad un altro soggetto del procedimento di un elemento, decisivo per le sue determinazioni, in modo diametralmente opposto al vero»*.

La Corte ha ritenuto invece di non poter condividere quest'ultimo percorso argomentativo alla luce della stessa analisi interpretativa degli elementi della fattispecie qui in esame: il reato di truffa ex art. 234 c.p.m.p. – al pari dell'omologo reato comune di cui all'art. 640 c.p. – è caratterizzato, già a livello di descrizione della condotta, dalla sussistenza di "artifici o raggiri", intendendosi, per "artificio" la simulazione della realtà o la dissimulazione della stessa in modo da indurre il destinatario della truffa ad una falsa percezione della realtà stessa; e per "raggiro" una attività simulatrice, subdolamente supportata da parole ed argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero; in entrambi i casi si tratterebbe di attività tese a creare nella vittima un erroneo convincimento, così determinandola a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale, che senza questa illecita interferenza non avrebbe posto in essere, con conseguente proprio danno e correlato ingiusto profitto altrui.

Seppure, pertanto, nella definizione di "artifici e raggiri", elementi non contenutisticamente predeterminati, possano rientrare condotte estremamente variegata, tanto da indurre la stessa giurisprudenza, nell'interpretazione di tali elementi, a porre maggior rilievo non già alla condotta quanto all'effetto causale di induzione in errore che essa determina, purtuttavia è da escludere che una azione "lecita", ovvero espressamente consentita dall'ordinamento come quella qui in rilievo di omettere in dichiarazioni sostitutive determinate iscrizioni – quali quella di cui alla lett. e) dell'art. 24 d.lgs n. 313/2002 – possa allo stesso tempo porsi come "un artificio" rilevante ai fini della costruzione della fattispecie criminosa in oggetto.

La stessa giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto sussumibile nel concetto di "artificio o raggiro" persino il "silenzio", comportamento oggettivamente neutro e *prima facie* di dubbia interpretazione, ne collega comunque la valenza artificiosa ad una componente ingannatrice e, soprattutto, all'esistenza di un pregresso dovere, in capo al soggetto agente, di non omettere la circostanza che egli ha invece, maliziosamente, taciuto (cfr. Sez. 2, n. 23079/2018, *«Gli artifizii o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l'obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente»*).

L'omissione nell'indicare una determinata iscrizione, assimilabile ad una condotta silenziosa, può, pertanto, rivestire un rilievo nella realizzazione del reato di truffa solo qualora costituisca al contempo un venir meno ad un dovere, di natura anche extra penale, imposto dall'ordinamento stesso; nel caso delle due ultime ipotesi indicate in imputazione, al contrario, tale omissione/silenzio costituisce oggetto di una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge; essendo, pertanto, le due situazioni giuridiche (dovere di parlare/facoltà di tacere) assolutamente incompatibili anche solo dal punto di vista logico, ne consegue la necessaria prevalenza della facoltà, posto che ove una condotta sia consentita dalla legge, in quanto rivestita del carattere di liceità, non può essere sanzionata, né in quanto tale, né in quanto elemento di una fattispecie più articolata.

Né appare conferente, per giungere ad una diversa conclusione, il richiamo, operato in sentenza, agli artt. 129 e 154 ter disp. att c.p.p. e dell'art. 635, comma I, lett. g e g-bis del d.lgs n.

66/2010, non potendosi comunque rinvenire in tali norme un obbligo del soggetto di fare comunque menzione, nelle dichiarazioni sostitutive de quo, delle sentenze ex art. 444 c.p.p. a pena sospesa e non superiore a due anni di reclusione.

Quanto ai primi due articoli, essi fissano, rispettivamente in capo al Pubblico Ministero nel momento di esercizio dell'azione penale *«nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico»* e alla Cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale di condanna *«nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica»*, l'obbligo rispettivamente di informare l'autorità da cui l'impiegato dipende e di comunicare il dispositivo alla amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, di trasmettere copia integrale del provvedimento.

L'art. 635 d.lgs n. 66/2010, collocato nel Libro quarto (dedicato al *“Personale militare”*) Titolo II (rubricato *“Reclutamento”*) del c.d. Codice dell'Ordinamento militare, elenca i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze Armate, tra i quali, alla lettera g) *«non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»*.

Trattasi di norme che non pongono alcun obbligo nei confronti del cittadino, riguardando, i primi due casi, oneri incombenti esclusivamente su titolari di pubbliche funzioni - Pubblico Ministero e Cancelliere – per generali finalità di tutela dell'ordinamento, e, relativamente al suindicato art. 635, di una disposizione che fissa, in modo generico e predeterminato, le caratteristiche richieste per l'arruolamento nelle Forze Armate, alla quale l'Amministrazione stessa, nelle modalità di svolgimento delle procedure di assunzione o rafferma, è tenuta a conformarsi.

L'apparente contrasto che sembra ravvisarsi tra la lettera g) dell'art. 635 d.lgs n. 66/2010 e l'art. 28, comma 8, d.lgs n. 313/2002 è superabile ove si consideri la non esaustività della prima disposizione, la quale postula, in certa misura, il necessario rinvio a disposizioni di dettaglio (sicuramente indispensabile per requisiti quali *«essere in possesso di adeguato titolo di studio»* o *«in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato»* ovvero *«rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento»*) e, più in generale, ad un raccordo con il restante sistema normativo che esclude l'obbligo di indicazione nelle dichiarazioni sostitutive, tra gli altri, non già di tutti i provvedimenti ex art. 445 c.p.p., ma soltanto di quelli per i quali *«la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria»*.

In conclusione, secondo la Corte, la condotta dell'imputato, negli ultimi due episodi elencati in imputazione – posti in essere con l'inoltro con modalità telematica della domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento – era sicuramente facoltizzata dalla normativa, come sopra descritta, fissata dal predetto Testo Unico sul casellario giudiziale, e pertanto non passibile di conseguenze penali, dovendo, per esse, pronunciarsi sentenza di assoluzione per insussistenza della stessa azione od omissione artificiosa.

Ad analoga conclusione non può, invece, giungersi per quanto riguarda le prime tre fattispecie indicate in imputazione, nelle quali si contesta di non aver indicato, nelle dichiarazioni sostitutive allegate alla domande di partecipazione ai concorsi specificamente indicati, *«di non avere in corso procedimenti per delitti non colposi»* e, nel terzo caso – commesso il 19/3/2018 – di *«non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi»*.

In tali ipotesi, tutte contestate come reati di tentata truffa, la condotta dell'imputato non appare facoltizzata dall'ordinamento, ponendosi come dichiarazione non veritiera e dunque violativa dell'obbligo, in tal caso sussistente, di informare l'Amministrazione di appartenenza di circostanze necessarie per una corretta valutazione dei titoli per l'accesso a determinati posti o qualifiche, potendo la consapevole e volontaria omissione da parte del soggetto agente rivestire, in questo caso, le caratteristiche di *“artifici o raggiri”* nell'ambito della più complessa fattispecie di cui all'art.234, II comma, c.p.m.p.

Né si ritiene condivisibile sul punto l'argomentazione difensiva per cui, anche in caso di omessa dichiarazione di procedimento pendente, analogamente all'ipotesi di omessa dichiarazione di

precedente penale, la non punibilità del primo tipo di condotta conseguirebbe “per proprietà transitiva”, quasi a ritenerla, a rigor di logica, meno grave della seconda.

Dovendoci attenere al dato positivo, in assenza di una norma riguardante le dichiarazioni sostitutive che omettano procedimenti penali pendenti, in certa misura parallela e analoga a quella dettata dal più volte citato art. 28, comma 8, d.lgs n. 313/2002 - che, come tutte le norme di esenzione, deve intendersi di stretta interpretazione - deve ritenersi che il legislatore abbia voluto mantenere a carico dell'interessato un obbligo di informazione nei confronti della Pubblica Amministrazione in merito alla esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti, trattandosi di un dato che non consente di conoscere, a priori, l'esito del procedimento stesso e, dunque, il relativo provvedimento conclusivo che, in teoria, potrebbe anche non rientrare in quelle ipotesi che il d.lgs n. 313/2002 esclude espressamente dal contenuto dei certificati penali a richiesta del privato e delle Pubbliche Amministrazioni).

I) In sentenza del 29.09.2022, in materia di truffa militare, la Corte militare di appello, ha preso in esame la condotta, contestata all'imputato, di avvenuta fruizione di permessi retribuiti per prestare assistenza a un congiunto invalido (ai sensi della legge n.104 del 1992), in quanto, secondo l'accusa l'attività di assistenza non sarebbe stata - in concreto - prestata, con ingiustificato vantaggio patrimoniale consistito nell'aver percepito la retribuzione per quei giorni di permesso.

Al riguardo, il Collegio, seguendo il dettato della Corte di Cassazione (vedi, *ex multis*, sentenza sez. 1, n. 24157 del 23.02.2022, depositata il 23.06.2022), ha ritenuto che in tale ipotesi la parte offesa del delitto di truffa è l'INPS posto che l'Amministrazione militare realizza solo una anticipazione ma il peso economico della retribuzione per i permessi è posto - in via definitiva - a carico dell'INPS. Invero, per costante orientamento della Suprema Corte, ai fini della configurabilità del delitto di truffa militare è necessario che sia il soggetto passivo sia quello attivo del reato posseggano la qualità di “militare” (vedi sentenza sez. 1, n. 7579/2014). Ciò comporta la necessità di compiuta individuazione, nel caso de quo, del soggetto passivo del reato, in ossequio ai principi di tipicità e tassatività dell'illecito penale. Ciò premesso il Collegio ha ritenuto che sul punto non vi è ragione per discostarsi dall'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella decisione del 16.12.1998. In tale arresto si è affermato, infatti, che il soggetto passivo del reato di truffa è quello che subisce la «definitiva perdita» del bene su cui ricade la condotta. Ciò perché la stessa struttura della fattispecie prevede che la consumazione si ricollega alla effettiva *deminutio patrimonii* del soggetto passivo.

Non potendosi attribuire - nella vicenda in esame - la qualità di soggetto passivo del reato alla Amministrazione Militare, posto che la mera anticipazione, costantemente e tempestivamente ripianata, non raggiunge la soglia del penalmente rilevante, trattandosi di diminuzione patrimoniale temporanea e non definitiva, la Corte ha ritenuto la carenza di giurisdizione dell'A.G.M.

L) In altro procedimento, in materia di tentata truffa militare, la Corte militare di appello, con sentenza del 18.05.2022, si è occupata del filone d'indagine che ha comportato il rinvio a giudizio di una pluralità di militari che avevano prodotto come titolo per il concorso a VFP4 un falso certificato attestante di aver “partecipato” all'esame di una lingua straniera.

Al riguardo la Corte ha ritenuto che al fine dell'accertamento dell'idoneità degli atti il giudice deve compiere un giudizio *ex ante* e in concreto, ponendosi nella stessa posizione dell'agente all'inizio dell'attività criminosa e verificando – alla stregua di una valutazione operata in base alle conoscenze dell'uomo medio, eventualmente arricchita con quelle, superiori, ravvisabili in capo all'agente nel caso concreto – se gli atti erano in grado, tenuto conto delle concrete circostanze del caso, di sfociare nella commissione del reato.

La Corte ha preso in considerazione le sentenze più rilevanti emesse dalla Corte Cassazione sul punto ed ha ritenuto che, quale che sia l'opzione interpretativa alla quale si voglia accedere, nel caso *sub iudice* non può ravvisarsi il requisito dell'idoneità degli atti.

È, infatti, incontrovertibile che l'imputato abbia presentato un certificato attestante la sua sola “presentazione” a sostenere l'esame di spagnolo. Dunque il militare non ha presentato un documento

conforme al modello CEFR (*common european framework of reference for languages*) così come richiesto dal bando di concorso.

Ne deriva che la documentazione depositata era inficiata, a prescindere dalla eventuale falsità dell'atto, da un palese profilo di irregolarità inerente alla presentazione di un documento non conforme a quanto richiesto. Ragion per cui, quand'anche il certificato fosse stato veritiero, la valutazione della Commissione esaminatrice sarebbe stata comunque negativa, in quanto non conforme al modello CEFR.

Trattasi, dunque, di una condotta inidonea ad indurre in errore la Commissione che – come in effetti è avvenuto – non ha ritenuto di valutare positivamente il certificato *de quo* ai fini della concessione di un ulteriore punto.

M) Ulteriore sentenza della Corte militare di appello, in data 9 febbraio 2022, in materia di truffa militare, ha affrontato questioni, poste dal difensore, sul *ne bis in idem*, anche con riferimento a pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel caso di specie l'imputato era stato sottoposto a procedimento disciplinare e la Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, cui l'appellante fa riferimento, si riferisce a una vicenda complessa, non paragonabile a quella attuale, perché i ricorrenti erano stati sottoposti sia a processo penale sia a un procedimento della Consob, e poi, successivamente, si sono trovati a dover rispondere delle stesse condotte in un nuovo procedimento penale, in violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7, il quale deve essere inteso nel senso che vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo «illecito» nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi. Al riguardo precisava la Corte E.D.U. che la nuova azione penale riguardava un secondo «illecito», basato su fatti identici a quelli che avevano motivato la prima condanna definitiva e questa constatazione è sufficiente per concludere che vi è stata violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7.

Nel caso in esame dinanzi alla Corte militare di appello, il processo penale di cui si tratta è l'unico cui l'imputato sia stato sottoposto, sicché la Corte esclude che si sia verificata una violazione del *ne bis in idem* per il solo fatto che nei confronti dell'imputato si è svolto anche un procedimento disciplinare.

N) Il Tribunale militare di Verona ha trattato la questione se sia configurabile – a carico del militare che abbia, con artifici e raggiri, ottenuto un indebito esonero della presenza in servizio – anche l'ulteriore reato di diserzione; cioè quel reato che, sia detto senza enfasi, costituisce la specifica proiezione normativa del peculiare *status* dell'appartenente alla Forze Armate e ne attesta la essenziale e preziosa rilevanza nel quadro degli adempimenti istituzionali, appunto tutelandone penalmente la rigorosa attuazione.

È nota la posizione tradizionale, secondo cui in tali casi va escluso il reato di diserzione per il determinante argomento che tale reato «*non si configura nei casi in cui l'assenza dal servizio militare trovi titolo nell'autorizzazione all'allontanamento rilasciata dall'autorità militare, ancorché carpita con dolo*» (da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 40307 del 2012).

Ed è altresì noto l'argomento che vi oppongono coloro che dissentono da tale tesi, i quali rimarcano come sia tutta da verificare l'ipotesi che davvero non rilevi ai fini della diserzione la autorizzazione ottenuta con frode, soprattutto quando sia ottenuta con la commissione di uno specifico reato di frode (nel caso di specie, truffa a danno dell'A. M.). E' da aggiungere come la questione coinvolga proprio la oggettività giuridica dei reati di diserzione, che non consiste nella tutela della interesse, strumentale, alla puntuale conoscenza della forza presente nei singoli reparti bensì nella tutela dell'interesse finale costituito dalla presenza al reparto per svolgervi le incombenze istituzionali.

Pertanto non si vede per quale ragione non debba trovare applicazione quell'orientamento, elaborato con riguardo al reato di costruzione edilizia in difetto di provvedimento di autorizzazione, secondo il quale nei casi in cui nella fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo, ovvero l'autorizzazione da parte di un organo pubblico, il giudice penale non deve limitarsi a constatare la mera sussistenza dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno

della fattispecie penale, in vista dell'interesse sostanziale tutelato da tale fattispecie; e quindi, atteso l'interesse giuridico protetto dalla fattispecie di diserzione e che traspare con evidenza dalla equiparazione tra il giusto motivo e il più rigoroso requisito della autorizzazione, verificare la legittimità del suddetto provvedimento. Con la conseguenza che ai fini del reato (di costruzione abusiva come di diserzione) assume il medesimo valore costitutivo sia il provvedimento mancante (sottrazione agli obblighi di presenza in servizio senza autorizzazione) che quello esistente ma illecito (sottrazione agli obblighi di presenza in servizio per effetto di autorizzazione ottenuta con frode).

O) Con riguardo al reato di truffa il Tribunale militare di Roma, in relazione agli obblighi di comunicazione da parte dei candidati ai concorsi per l'assunzione di militari, ha emesso una sentenza con cui - pur prendendosi atto della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'omessa indicazione di condanne per le quali è prevista per legge, o è stabilita dal giudice, la non menzione non costituisce alcuno dei reati di falso previsti dalla legge comune, e pur aderendo a tale giurisprudenza - afferma che il reato di truffa finalizzato all'assunzione, che si compone di elementi ulteriori rispetto al semplice mendacio, in virtù della tutela rafforzata dell'interesse della P.A. a conoscere i precedenti penali dei propri dipendenti, può essere integrato dall'omessa indicazione di tali condanne.

Inoltre, poiché nel caso di specie era stato opposto l'errore derivante dalla convinzione dell'imputato che per lui fosse lecito omettere l'indicazione di siffatte condanne, si è qualificato tale errore come errore sul precetto e non come errore sul fatto, ritenendosi pertanto che un siffatto errore fosse rilevante solo in quanto inevitabile.

Con altra sentenza si è stabilita l'esclusione del rapporto di causalità fra condotta ed evento nel reato di truffa ai danni dell'Amministrazione nei casi in cui la documentazione prodotta dal militare è *ictu oculi* inidonea a provocare la decisione favorevole, non può considerarsi indotto dalla condotta dell'amministrato ed è quindi causa esclusiva dell'evento.

Si è fatta applicazione del criterio di prognosi postuma basato su leggi oggettive e del criterio di esclusione della causalità di cui all'art. 41 co. 2 c.p., osservando che l'ammissione alle fasi successive del concorso non poteva considerarsi come conseguenza altamente probabile della presentazione del certificato palesemente inidoneo, dovendosi considerare prognosticamente tale evento come, invece, altamente improbabile. Si è inoltre considerato come non sussumibile nel concetto di artificio o raggirio la presentazione di un documento che non tendeva affatto a rappresentare la situazione in presenza della quale sarebbe stato ipotizzabile il provvedimento favorevole all'amministrato.

5.6. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza

A) La Corte militare di appello, in un procedimento per il reato di cui all'art. 3 della L. n. 1383/1941, ha dichiarato la nullità della sentenza di I grado, ai sensi degli articoli 521, comma 2, e 522 c.p.p., in quanto la contestazione operata nei confronti del militare risultava imprecisa richiamando da un lato la tipologia di condotta contestata (fra quelle alternative previste dall'art. 3 L. n. 1383/41: *collusione con estranei per frodare la finanza*); dall'altro, nel descrivere il comportamento, non chiariva affatto i tratti tipici della collusione, cioè l'accordo con il privato, limitandosi a descrivere il comportamento di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La nullità dichiarata per fatto diverso, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., deve intendersi non solo un fatto che integri una diversa imputazione, restando invariato, ma anche un fatto che presenti elementi essenziali della condotta e/o dell'evento parzialmente difforni da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendosi necessaria una puntualizzazione della ricostruzione degli elementi essenziali del reato. Quando tale precisazione non avviene nel dibattimento di I grado la sentenza è affetta da nullità ai sensi dell'art. 177 c.p.p. E quando è il giudice di appello a rilevare tale nullità essa va dichiarata con sentenza ai sensi dell'art. 604 c.p.p. e gli atti trasmessi al giudice del primo grado perché la condanna a carico dell'imputato ha avuto ad oggetto un fatto diverso, anche solo parzialmente, rispetto a quello per cui lo stesso imputato ha avuto modo di difendersi.

B) Nell'ambito del procedimento, a carico di imputato per il delitto di *Collusione del militare della Guardia di Finanza continuata pluriaggravata* (artt. 61 n. 7 e 81 cpv. c.p.; 47 n. 2 c.p.m.p.; 3 L. 1383/41 e 2 d.lgs N. 74/2000), condannato in primo grado dal Tribunale Militare di Napoli alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione militare e alla pena accessoria della rimozione dal grado, veniva presentata dall'imputato proposta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. – norma inserita nel codice di rito dalla L. n. 103/2017 recante “*modifiche al codice penale, di procedura penale, e all'ordinamento penitenziario*”, entrata in vigore il 3 agosto 2017 – con rinuncia ai motivi di appello, in modo da giungere alla pena finale di anni uno e mesi dieci di reclusione militare, oltre alla pena accessoria della rimozione e con la concessione dei doppi benefici di legge; tale proposta veniva accolta dal Procuratore Generale Militare; la Corte Militare d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva con sentenza dell'11/5/22 la pena nei termini suindicati.

C) Il Tribunale militare di Roma, in relazione ai delitti di collusione di cui all'art. 3 Legge n. 1383 del 1941, istigazione a commettere reati militari di cui all'art. 212 C.P.; rivelazione di notizie riservate di cui all'art. 127 c.p.m.p., nonché per il delitto di truffa militare pluriaggravata, ha preso in esame un caso in cui si contestava agli imputati di avere, nella loro qualità e in forza della loro appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza, colluso con il titolare o comunque gestore di una serie di società di rivendita di autovetture, allo scopo di supportare, coadiuvare e favorire la sua attività realizzata mediante sistematiche e rilevanti violazioni della normativa fiscale, poste in essere avvalendosi e approfittando della normativa europea regolante gli acquisti di provenienza intracomunitaria (esentati dall'IVA).

Le condotte collusive contestate si inserivano quindi in un complesso sistema di frodi fiscali (frodi c.d. carosello) finalizzate ad omettere il previsto versamento IVA relativo alla prima cessione interna nel territorio dello Stato, nonché ad eludere tutti gli altri adempimenti fiscali conseguenti. Detto sistema oltre a consentire di mettere il bene sul mercato ad un prezzo (anche sensibilmente) più competitivo delle ditte del medesimo settore, permetteva alle società facenti capo all'*extraneus* di nascondere al fisco le operazioni commerciali realmente effettuate, ricavandone tutti i vantaggi fiscali conseguenti.

La verifica della ricorrenza della condotta tipizzata dalla norma ha richiesto, preliminarmente, di ricostruire e accertare il complesso meccanismo fraudolento adottato per poi verificare la sussistenza e rilevanza dell'accordo collusivo che non riguardava la realizzazione di una o più violazioni finanziarie definite, bensì l'apporto e la disponibilità a partecipare ad un progetto fraudolento finalizzato alla lesione degli interessi fiscali dello Stato.

Le particolari modalità di realizzazione della condotta e la complessità strutturale della fattispecie di cui all'art. 3 della legge n. 1383/41, ha imposto la necessità di delineare l'esatto ambito applicativo della norma incriminatrice, con particolare riferimento all'oggetto ed alla natura autonoma dell'accordo collusivo rispetto agli illeciti nei quali (potenzialmente) vada ad estrinsecarsi.

In particolare, il caso trattato ha reso necessario approfondire l'evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte in materia di collusione, anche con riguardo alla questione dei rapporti tra la violazione finanziaria costituente delitto prevista dall'art. 3 citato e le comuni fattispecie di reato e, pertanto, dell'eventuale concorso formale tra detto reato militare e il reato finanziario, nonché al tema della diversità tra il reato di collusione e il concorso di persone nel reato (in questo caso finanziario) nel quale l'accordo è finalizzato alla commissione di uno o più reati determinati.

Si è pertanto giunti alla conclusione della configurabilità della fattispecie di collusione anche quando l'accordo abbia ad oggetto un progetto fraudolento definito soltanto per obiettivi, e suscettibile di inglobare qualunque atto si manifesti esecutivo degli stessi, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene configurabile la collusione anche nel caso in cui l'apporto dei finanziari sia costituito da attività che seguono non soltanto la commissione delle singole violazioni finanziarie da parte dell'*extraneus*, ma addirittura la stipula dell'accordo stesso, secondo uno schema di collaborazione che sarebbe, invece, incompatibile con quello del concorso di persone nella commissione di delitti finanziari.

Sempre con riferimento al menzionato procedimento sono state esaminate altre questioni di significativo interesse e particolarmente ricorrenti nella casistica della Giurisdizione militare.

Invero, la contestazione a carico degli imputati anche della istigazione a commettere reati militari - nella specie, il reato di rivelazione di notizie riservate- e del reato di rivelazione di notizie riservate ha reso necessario esaminare i rapporti ed il possibile concorso tra tali ultime due fattispecie ed il reato di collusione quando, come nella specie, la condotta incriminata sarebbe astrattamente sussumibile in entrambe, concludendosi nel senso dell'assorbimento della suddetta condotta nella fattispecie di cui all'art. 3 della legge citata, in ragione del concreto atteggiarsi della stessa nel caso concreto e alla luce degli elementi probatori disponibili.

In ultimo e relativamente al reato di truffa militare, pure ascritto ad entrambi gli imputati, e avente ad oggetto ipotesi di percezione indebita di emolumenti stipendiali per prestazioni di servizio non effettivamente svolte, si è affrontata la questione inerente l'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti in altro procedimento nel quale erano state disposte attività di intercettazioni telefoniche, non utilizzabili nel processo in corso in ragione del reato iscritto.

Si è inoltre esaminata la questione relativa alla idoneità e sufficienza della prova documentale costituita dai c.d. dati *positioning* al fine di dimostrare la condotta di fraudolenta assenza dal servizio comandato e regolarmente retribuito e si è concluso nel senso della insufficienza degli elementi ai fini del giudizio di responsabilità, anche in considerazione della breve durata degli allontanamenti dal servizio, del circoscritto ambito territoriale di rilevazione degli apparecchi cellulari in uso agli imputati e della peculiarità dell'incarico svolto da entrambi.

5.7. Reati contro la persona: ingiuria ed aggravante della discriminazione razziale; diffamazione

A) Nel procedimento a carico di un militare, imputato di ingiuria pluriaggravata, la CMA, con sentenza del 2/3/2022, nel confermare la sentenza di condanna pronunciata dal TM di Roma, riconosceva altresì, come già in primo grado, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 604 ter c.p., secondo cui: *«Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ...la pena è aumentata fino alla metà»*.

La Corte ha considerato al riguardo che, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra tutte, Cass. sez. V, sent. n. 13530/17), la predetta circostanza aggravante sussiste non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva del soggetto agente (Cass. pen., sez. V, 07.01.21, n. 307) .

Nell'ambito del medesimo procedimento, poi, la difesa appellante eccepiva la violazione dell'art. 649 c.p.p. posto che, in relazione al medesimo episodio, era stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di rigore, deducendo *«l'illegittimità della duplicazione sanzionatoria in ragione della afflittività, sproporzione e dissuasività del trattamento punitivo complessivo (per come enucleato dalla Corte di Strasburgo con la sentenza del 15/11/2016 n. 24130/2011 e 29758/2011 A&B contro la Norvegia)»*; in subordine, chiedeva sollevarsi questione di costituzionalità per violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione all'art. 117 della Costituzione.

Sul punto, la CMA rilevava anzitutto che la norma processuale di riferimento nei rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare è l'art. 653 c.p.p., che statuisce l'efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, sia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione, sia della sentenza penale irrevocabile di condanna limitatamente all'accertamento della insussistenza o sussistenza del fatto, della liceità o illiceità penale e della non commissione o commissione del fatto da parte dell'imputato. In particolare, in ambito militare, il

rapporto tra i due procedimenti è regolamentato dall'art. 1393 d.lgs n. 66/2010 il cui testo originario prevedeva: *«Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale...il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale ...e, se già iniziato, deve essere sospeso»*.

La legge n. 124/2015 e, successivamente il d.lgs n. 91/2016, nell'eliminare la c.d. pregiudiziale penale, hanno riformulato il suddetto art. 1393 nei seguenti termini: *«il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare, ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio»*.

A differenza che nel passato, la regola generale consiste, dunque, nell'autonomia dei due procedimenti; in particolare, il procedimento disciplinare può essere iniziato, proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale.

Le eccezioni a tale regola, che comportano al contrario la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale, sono previste o per le infrazioni di maggiore gravità – ossia quelle che possono condurre alla irrogazione della consegna di rigore o ad una sanzione disciplinare di stato – ovvero le infrazioni per le quali l'accertamento dei fatti sia particolarmente complesso o anche quando alla Amministrazione Militare difettino elementi conoscitivi; ulteriore ipotesi di obbligatoria sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale attiene a quegli atti e comportamenti, di rilevanza penale, compiuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.

Ne consegue che per le infrazioni di minore gravità e per quelle infrazioni che siano estranee al rapporto di servizio, l'autonomia dei due procedimenti appare una regola invariabile.

Lo stesso art. 1393 del Codice Ordinamento Militare, al secondo e terzo comma, regola poi rispettivamente il caso in cui il procedimento disciplinare, non sospeso, si concluda con l'irrogazione di una sanzione mentre successivamente il procedimento penale sia definito con sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosca *«che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso»* – prevedendo una riapertura del procedimento disciplinare a istanza di parte – e il caso inverso in cui il procedimento disciplinare si concluda senza l'irrogazione di sanzioni ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, prevedendo una riapertura d'ufficio del procedimento disciplinare, obbligatoria anche nel caso in cui *«dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione»*.

L'assetto ordinamentale così delineato evidenzia un'esigenza di non contraddittorietà tra gli esiti dei due procedimenti, con la predisposizione di una normativa atta a scongiurare sostanziali divergenze nella valutazione dei singoli fatti portati all'esame della autorità giudiziaria penale e della autorità disciplinare, pur dovendosi tener conto delle distinte peculiari finalità dei due procedimenti: l'una mirante a preservare il funzionamento e l'organizzazione dell'ordinamento militare mediante il rispetto di regole comportamentali a valenza interna; l'altra tesa a tutelare i valori della collettività a fronte di violazioni di maggiore gravità, pur perseguendo, entrambi i procedimenti, intenti preventivi e repressivi.

La problematica affrontata nell'eccezione di parte appellante consiste nel chiedersi se, stante la comunanza di caratteri tra il procedimento penale e quello disciplinare, possa farsi applicazione del principio del *ne bis in idem* – nei termini fissati dall'art. 4 del protocollo 7 della CEDU sottoscritto il 22 novembre 1984, che, rubricato "Diritto di non essere giudicato o punito due volte", statuisce «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato» – qualora il soggetto, che ha già ricevuto, all'esito del procedimento disciplinare, l'irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore, debba anche essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto illecito – posto che la regola fissata dall'art. 649 c.p.p., nei termini enunciati dalla giurisprudenza europea (sentenza Grande Stevens della Grande Camera della Corte EDU del 4 marzo 2014) – vieterebbe il cumulo, per lo stesso fatto storico, di sanzioni sostanzialmente entrambe penali, anche se una di esse sia qualificata formalmente come amministrativa.

Nel caso di specie, la sanzione disciplinare irrogata all'imputato è consistita in due giorni di consegna di rigore, sanzione disciplinare di corpo, che, a norma dell'art. 1358 d.lgs n. 66/2010 «comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare – in caserma o a bordo di navi – o nel proprio alloggio».

La natura sostanzialmente penalistica di tale sanzione – consistente in una limitazione della libertà personale e dunque rivestita di un carattere di afflittività analogo alle sanzioni detentive penali – imporrebbe, nella prospettiva difensiva, il proscioglimento dell'imputato nel rispetto della regola di cui all'art. 649 c.p.p.; in caso contrario, l'appellante rileva un problema di legittimità costituzionale di tale ultima norma in riferimento all'art. 117 Costituzione nella parte in cui, in mancata aderenza ai principi dettati dalla giurisprudenza comunitaria, non applica il divieto del *ne bis in idem* tra sanzioni disciplinari di natura sostanzialmente penale e pene militari.

La Corte ha ritenuto di condividere l'assunto cui era pervenuto il Tribunale con la decisione impugnata secondo il quale non si ravvisano, nel caso in esame, i presupposti, né per addivenire ad una sentenza di proscioglimento ex art. 649 c.p.p., né per sollevare questione di legittimità costituzionale, dovendosi ritenere la questione manifestamente infondata.

Pur partendo dal solco tracciato dalla stessa Corte Costituzionale che, con sentenza n. 196/2010, ha evidenziato che «Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto», e rilevato che la maggior parte delle questioni afferenti la presunta violazione dell'art. 649 c.p.p. per cumulo di sanzioni sostanzialmente e formalmente penali ha riguardato la materia tributaria - sulla scia di pronunce della Corte Edu, inaugurata dalla sentenza Grande Stevens c. Italia del 4/3/2014 in tema di abusi di mercato - va comunque considerato che con la decisione A e B c. Norvegia del 15/11/2016, la Grande Camera ha ritenuto non esserci violazione del principio del *ne bis in idem* nel caso di celebrazione di un processo penale nei confronti di un soggetto già sanzionato in via definitiva per il medesimo fatto dalla amministrazione tributaria con una soprattassa riconducibile alla materia penale quando tra i due procedimenti sussista «una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta» .

In adesione a tale pronuncia, la Corte di Cassazione – con sentenza n. 9184/2016 – ha escluso la violazione del divieto di cui all'art. 649 c.p.p., come interpretato alla luce dell'art. 4 Protocollo 7 CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in un caso in cui un detenuto, a seguito della rottura del vetro di una finestra della casa circondariale in cui era ristretto, aveva subito, ai sensi della legge sull'ordinamento penitenziario (L. n. 354/75) l'applicazione della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, per la durata di cinque giorni, venendo contemporaneamente tratto a giudizio dinanzi al giudice penale con l'imputazione di danneggiamento.

In tale decisione, la Corte di Cassazione, nel richiamare la sentenza n. 49/2015 della Corte Costituzionale, ha affermato che il giudice nazionale non sarebbe vincolato in ogni caso, in sede di interpretazione del diritto interno, alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo, ma

soltanto nei casi in cui la decisione dei giudici europei costituisca “diritto consolidato”, ossia rappresentativo di un orientamento stabile e condiviso quale, in tema di *ne bis in idem*, è quello ben espresso dalla sentenza su richiamata della Grande Camera (A e B c. Norvegia), che esclude che vi sia una assoluta incompatibilità del sistema del c.d. doppio binario sanzionatorio con l’art. 4 Prot. 7 CEDU purché, tra i diversi procedimenti, avviati davanti a diverse autorità per il medesimo fatto, sussista, come sopra riportato, una «*sufficiente connessione sostanziale e temporale*».

In tale decisione, in particolare, la Grande Camera, si è preoccupata di individuare dei criteri per consentire al giudice di verificare tale connessione, occorrendo pertanto appurare:

- se i diversi procedimenti perseguono scopi differenti ed hanno ad oggetto differenti aspetti della medesima condotta illecita;
- se la pluralità di procedimenti risulta prevedibile dal soggetto al momento del compimento dell’azione;
- se le diverse autorità procedenti interagiscono adeguatamente, in modo da evitare, per quanto possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova;
- infine, se le sanzioni già irrogate nel primo dei procedimenti vengono tenute in debita considerazione dall’autorità ancora procedente, così da garantire una complessiva proporzionalità della “sanzione integrata”.

Ancora più di recente (Sez. II, sentenza n. 23043/2018) la Cassazione ha ribadito che il divieto di cui all’art. 649 c.p.p. non sia configurabile tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

Alla luce dei criteri della giurisprudenza europea suelencati è da escludere che, nel caso che ci occupa, possa verificarsi una violazione della regola del *ne bis in idem*:

- quanto al primo aspetto, il procedimento disciplinare, come già dichiarato, persegue finalità in certa misura convergenti ma non sovrapponibili con quelle perseguite dal procedimento penale, volte primariamente all’interesse di un’indistinta collettività sociale laddove il procedimento disciplinare, e la correlata sanzione, è rivolto agli appartenenti ad una determinata categoria ed è preordinata all’adempimento di doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati;
- in relazione al secondo criterio, appariva sicuramente prevedibile, da parte del soggetto agente, la attivazione di entrambi i procedimenti, disciplinare e penale, trattandosi di militare rivestito di un grado, ben consapevole delle conseguenze della sua condotta;
- quanto al terzo criterio, l’interazione tra autorità giudiziaria penale e autorità disciplinare è senza dubbio operativa al massimo grado nell’ambito del diritto penale militare e lo è stata nel caso in esame ove l’*incipit* del procedimento penale è stato rappresentato dall’informativa di reato proveniente dal comandante di Corpo e la collaborazione tra le due autorità ha riguardato anche la raccolta di parte del materiale probatorio;
- per quanto riguarda, infine, il quarto dei criteri come sopra formulati, vi è a dire che nella specie, all’imputato veniva irrogata la sanzione della consegna di rigore per la durata di giorni due, che è consistita nel mero obbligo di permanere in un determinato luogo, ovvero all’interno del Reparto, apparendo, quindi, mancante nel contenuto di tale punizione l’aspetto privativo della libertà personale tipico della sanzione detentiva penale propriamente intesa.

Inoltre, la vicinanza temporale dei due procedimenti consente di ritenere soddisfatto anche il criterio della stretta connessione temporale (*sufficiently close connection in time*) indicato e richiesto dalla Corte EDU e dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di non integrare una indebita duplicazione di sanzioni applicate allo stesso fatto, ma una necessaria ed opportuna diversificazione della risposta sanzionatoria, che rimane sostanzialmente unitaria (la c.d. sanzione penale integrata), nei confronti di un fatto che si è posto in contrasto con più ordinamenti, quello generale e quello settoriale del consorzio militare.

B) In un procedimento per il reato di diffamazione, la Corte militare di Appello ha assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato per avere egli, utilizzando la piattaforma social *Facebook*, espresso opinioni sull’operato dei propri superiori e relativamente ad una vicenda in cui

egli assumeva la qualifica di testimone. Ciò in quanto tutte le espressioni usate dall'imputato sono risultate continenti laddove, per la Corte, continenza significa proporzione, misura e continenti sono quei termini che, se pur oggettivamente offensivi, tuttavia non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere.

La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso finanche a parole sferzanti, nella misura in cui esse siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati e all'interesse dell'opinione pubblica a conoscere la verità e l'opinione del soggetto coinvolto nella vicenda giudiziaria in cui assumeva la veste di testimone. I fatti nel loro complesso e nelle singole specifiche condotte, risultavano ampiamenti scriminati dal legittimo esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e dal pieno esercizio del proprio diritto a difendersi nell'ambito del ricorso gerarchico.

C) La Corte militare di Appello ha ritenuto non integrata la fattispecie di diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità, nel caso di messaggi diffusi fra colleghi tramite la messaggistica istantanea di *Whatsapp*, in quanto risultava comprovato che il vocale fosse stato esclusivamente trasmesso nella *chat* partecipata da otto persone, oltre all'imputato. Ciò in quanto la applicazione in questione si differenzia dai c.d. *social* (ad es. *Facebook* o *Instagram*) veri e propri *social media*.

L'utilizzo della messaggistica istantanea di *Whatsapp* (a differenza del *post*, posizionamento di un messaggio sul c.d. "stato" di *Whatsapp*, mancante nel caso sottoposto alla Corte, visibile all'intera platea di persone contenute nella rubrica *Whatsapp* del titolare dell'utenza e, come tale, potenzialmente dotato di maggior forza diffusiva) non può essere considerato un mezzo di pubblicità ai sensi dell'art. 227, co. 2, c.p.m.p. o, alternativamente, dell'art. 595, co. 3, c.p.

Per la ricorrenza della circostanza aggravante ad effetto speciale, è necessario l'uso di un mezzo ampiamente diffusivo, dalla ampia e indiscriminata destinazione (ad es. la diffamazione consumatasi durante un comizio; l'utilizzo dello strumento *forward* della posta elettronica, che permette la trasmissione della *e-mail* ad una pluralità di destinatari, nell'uso della piattaforma *social* denominata *Facebook*).

Dato per scontato che il reato di diffamazione possa essere commesso anche a mezzo *Internet*, la Corte chiarisce nella decisione che non tutto ciò che viaggia sulla rete *Internet* costituisce un mezzo di pubblicità. Con riferimento specifico alla piattaforma *Facebook*, la Corte di Cassazione giunge alla conclusione che la «condotta di postare un commento sulla bacheca *Facebook*» integri la fattispecie aggravata, ciò in quanto tale condotta realizza «la pubblicizzazione e la diffusione» del commento «per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.».

La diffusività deve essere imminente però, non potenziale come nella messaggistica *Whatsapp*, altrimenti secondo la Corte si arriverebbe a dire che qualunque diffamazione semplice, indirizzata tramite uno scritto, potrebbe diventare potenzialmente una diffamazione aggravata, ove anche uno solo dei destinatari pubblicasse tale scritto o lo diffondesse a una molteplicità di soggetti. Vale a dire che la diffusività deve essere concreta e già sussistente al momento della condotta e non meramente potenziale, anche in ossequio al principio di offensività immanente al nostro ordinamento penale.

D) In altre due sentenze della Corte militare di appello del 12 ottobre 2022 e del 10 novembre 2022, è stato affrontato il problema se sussista l'aggravante del mezzo di pubblicità nella diffamazione commessa a mezzo di *chat* su *Whatsapp*.

Al riguardo la Corte ha rilevato che, escluso che la *chat* costituisca stampa, occorre approfondire se possa rientrare nella nozione di mezzo di pubblicità. Prima di affrontare la questione, va sottolineato che tale aggravante, formulata in modo simile per la diffamazione ordinaria e per quella militare, solo in ambito militare determina la procedibilità d'ufficio. In assenza di aggravanti, il reato è sottoposto alla richiesta di procedimento del comandante. Quest'ultimo può decidere di non

chiedere che si proceda, e può farlo per i motivi più vari. Si tratta di valutazioni su cui l'autorità giudiziaria, anche quella militare, non ha possibilità di sindacato. Qualificare il reato come aggravato priva il comandante di questo margine di valutazione, con conseguenze drastiche, eventualmente foriere di nocuenti che l'autorità giudiziaria non è in grado di prevedere; tali caratteristiche dell'aggravante sono ben diverse, appunto, da quelle per la diffamazione ordinaria. Questi aspetti fanno ritenere che in ambito militare l'aggravante debba essere esaminata, anche in linea astratta, con attenzione particolarmente puntuale.

La Corte ha escluso che la caratteristica di mezzo di pubblicità sia coesenziale allo strumento della *chat*; in particolare, ad avviso della Corte non ha rilevanza il fatto che la *chat* si presti in modo semplice a una diffusione più ampia tramite il comando di inoltrare, e quindi che tale comando sia rilevante anche a prescindere dal suo effettivo utilizzo. È possibile l'inoltro successivo di qualsiasi messaggio, anche cartaceo, benché quest'ultimo strumento sia appena più disagiata; restando nell'ambito della comunicazione digitale, anche un messaggio di posta elettronica, inviato a una sola persona, può essere da questa inoltrato a un numero ampio di ulteriori destinatari, in modo semplice e veloce. Del resto, l'inoltro successivo è un comportamento eventuale del destinatario o dei destinatari, non del mittente. In concreto, considerando l'uso abbondante e veloce delle reti sociali, sussiste un margine di rischio che tale inoltrare da parte di uno dei destinatari si verifichi, ma esso non può essere posto a carico del primo mittente, anche perché argomentando così si finirebbe per configurare una responsabilità colposa per un reato che, invece, è previsto solo a titolo di dolo.

Per un maggiore approfondimento, il Collegio ha preso in considerazione i precedenti giurisprudenziali più rilevanti. Nel caso – citato nell'appello – deciso da Cass. 6/4/2011, dep. 21/7/2011 n. 29221, è stato ritenuto sussistente l'uso del mezzo di pubblicità in un invio plurimo di messaggi di posta elettronica; peraltro si era trattato di un invio in cui i destinatari non solo erano numerosi, ma erano tutti uffici, attivi nello svolgimento di pubbliche funzioni; vi era, quindi, la certezza che il contenuto sarebbe stato letto non da una sola persona per ogni indirizzo, bensì, per ogni indirizzo, dai vari funzionari che in quell'ufficio destinatario prestavano servizio. Quanto al caso esaminato da Cass. 4/7/2019, dep. 13/11/2019 n. 46156, in quella vicenda si è trattato dell'invio di messaggi a ben 180 caselle di posta elettronica. Né è decisiva Cass. 1/7/2021, dep. 8/9/2021 n. 33219, pur tenendo conto che riguarda più specificamente *Whatsapp*; la sentenza non si sofferma sull'aggravante dell'uso del mezzo di pubblicità, ma ribadisce che la diffamazione può essere commessa, appunto, mediante *Whatsapp*; un aspetto, quest'ultimo, da considerare fuori discussione. Altra cosa, naturalmente, è la sussistenza dell'aggravante, che in ambito militare è uno degli elementi che possono determinare la procedibilità d'ufficio. Quanto a Cass. n. 8482 del 23/01/2017, dep. 22/2/2017, dalla motivazione si ricava che in quel caso l'imputata aveva collocato i messaggi lesivi su più siti Internet, alcuni dei quali frequentati da un ambiente definito – non si trattava di siti genericamente d'informazione – ma quantitativamente indeterminato (il mondo universitario); altri, invece, frequentati da chiunque, e comunque tutti accessibili liberamente.

Secondo la Corte, anche tenendo conto dell'evoluzione notata dalla Cassazione, se si ritiene che per effetto dei social la rete delle usuali relazioni sociali delle persone si sia allargata, a maggior ragione il concetto di «mezzo di pubblicità», necessariamente più esteso di quello delle normali relazioni di un essere umano, va ritenuto più largo di quella rete. Allora, una chat in cui i partecipanti sono undici o dodici, non può essere considerata «mezzo di pubblicità».

In ogni caso, la cautela consiglia di tener presente una caratteristica di fondo: la rete sociale stabile, è appunto quella che permette relazioni stabili e quindi credibili, oggetto di fiducia; al di fuori di essa, ogni comunicazione perde la solidità connessa alla relazione umana nota, abituale e confortante, con conseguenze su cui il ragionamento giuridico dovrà comunque confrontarsi.

La norma che dà rilevanza all'uso di uno dei mezzi di pubblicità è stata scritta quando quei mezzi, sia a causa del regime politico autoritario sia per le loro caratteristiche tecniche, erano sottoposti o a censura o a forme di controllo, anche preventivo, e di riflesso i contenuti davano l'impressione di essere avallati dall'autorità; molti anni dopo, l'informatica ha permesso di

raggiungere effetti di diffusione orizzontale, senza filtri o quasi, e con mezzi tecnici accessibili a tutti, ma la suggestione di un avallo pubblico, proveniente dall'alto, non è la stessa di prima.

È opportuno anche precisare che la questione rilevante nel caso *de quo* non è tanto il fatto che la *chat* fosse chiusa, cioè limitata agli iscritti; questo elemento non potrebbe essere sempre determinante, perché vi sono mezzi tecnici e social che permettono la partecipazione di un numero di persone ampiamente estensibile, con il consenso dell'amministratore, ed elevatissimo. Insomma, non si può escludere, in linea teorica, che anche una chat chiusa, non accessibile da chiunque, se ha un numero enorme di partecipanti possa integrare il «mezzo di pubblicità». A questo punto viene spontaneo, certamente, l'interrogativo su quale possa essere, la soglia oltre cui anche un gruppo chiuso agli estranei assume tale caratteristica.

In proposito, però, non spetta alla Corte individuare in via generale il numero oltre il quale la *chat*, su *whatsapp* o su altri mezzi informatici, può diventare un «mezzo di pubblicità». In assenza di un intervento legislativo, resta alla giurisprudenza il compito importante di individuare con prudente apprezzamento criteri ragionevoli, tenendo presente sia l'evoluzione della tecnica sia i cambiamenti della società. In ogni caso, l'autorità giudiziaria non può discostarsi dal divieto di analogia in materia penale; interpretazioni adeguatrici *in malam partem*, dirette a colmare la distanza fra da un lato le abitudini e le tecnologie del tempo in cui le norme sono state scritte, e dall'altro quelle del tempo in cui il fatto ascritto si è verificato, rischierebbero di produrre una forma surrettizia di analogia.

Nel caso in esame, comunque, la quantità di iscritti così ridotta – undici o dodici – non lascia alcuno spazio serio per ritenere sussistente la caratteristica del «mezzo di pubblicità» e, di conseguenza, la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 227 comma 2 c.p.m.p.

Riguardo, inoltre, alla sentenza del 12.10.2022 si è posto, in relazione ad uno dei coimputati assolto ai sensi dell'art. 131 *bis* c. p., il problema della liquidazione delle spese processuali alle parti civili. Al riguardo la Corte ha ritenuto che per effetto di Corte Cost. 2022 n. 173, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, anche quando viene pronunciata sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto si decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile. In proposito, il Collegio ha confermato la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidare in separata sede.

Quanto alle spese processuali delle parti civili, sia del primo grado sia del grado di appello, la Corte ritiene conforme all'art. 541 c.p.p. e in linea con l'esito della decisione della Consulta porle a carico dell'imputato. Anche dalla sentenza della Corte costituzionale, infatti, si ricava l'esigenza di non privare di tutela la parte lesa che si sia costituita parte civile. Quindi deve ritenersi che anche il regime delle spese debba seguire il criterio della soccombenza, benché ovviamente il legislatore, nella norma su cui poi si è reso necessario l'intervento della Consulta, per il caso della particolare tenuità non si fosse pronunciato.

E) Nella sentenza del Tribunale militare di Napoli, attinente al procedimento di appello di cui alla sentenza della C.M.A. del 12.10.2022, con riguardo alla questione se l'invio dei messaggi in contestazione su un gruppo costituito con l'applicazione denominata *whatsapp* integri o meno l'aggravante dell'aver recato l'offesa con un mezzo di pubblicità, il Tribunale era pervenuto alla conclusione che l'aggravante in questione sia integrata allorquando alla *chat* partecipino più soggetti che, nel caso di specie, erano sette, anche in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte, ovvero che «*il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori - i quali, peraltro, potrebbero venirne a conoscenza in tempi diversi -, fa sì che l'addebito lesivo si collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso*».

Nel caso di specie, il Tribunale ha, quindi, reputato quantitativamente apprezzabile il numero di sette partecipanti al fine dell'integrazione dell'uso di un mezzo di pubblicità ed ha aggiunto che tale aggravante si deve ritenere integrata, intrinsecamente, in forza dello strumento tecnico utilizzato, facendo proprio l'ulteriore principio affermato in un'altra decisione della Corte regolatrice, ovvero che «*non si deve confondere la diffusività (che attiene alle potenzialità del mezzo di comunicazione) con la diffusione, vale a dire la effettiva divulgazione della notizia.*»

In proposito il requisito essenziale della diffusività, idoneo a rivelare l'uso di un mezzo di pubblicità, deve essere valutato anche in astratto, quando si utilizza un mezzo *social*, rispetto al quale non viene richiesta la prova dell'effettiva diffusione bensì la potenziale diffusività, sottolineando che la stessa deve essere valutata anche con riferimento all'uso della funzione "inoltra", notoriamente esistente sulla messaggistica, che consente una propalazione ulteriore del messaggio molto semplice e veloce.

La suddetta decisione è stata riformata in appello, come sopra segnalato, proprio sul capo concernente la questione evidenziata ma risulta che la sentenza della Corte sia stata gravata sul punto con ricorso per cassazione.

F) La sentenza n. 2/2022 del 12 gennaio 2022 della CMA è stata pronunciata in relazione ad un delitto di "diffamazione aggravata" (artt. 227 e 47 n. 2 c.p.m.p.) contestato perché l'imputato, Luogotenente CC, comandante della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia Carabinieri, inviava un messaggio audio su una chat di gruppo *Whatsapp* del "Nuovo Sindacato Carabinieri" con il quale, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di un inferiore in grado, anch'egli comandante della Stazione Carabinieri.

La Corte militare d'appello, in questo caso, pur affermando la sussistenza del fatto di reato, in accoglimento della richiesta difensiva di applicazione dell'art. 131 bis c.p., giungeva comunque alla assoluzione del prevenuto per la particolare tenuità del fatto.

Si affermava che, ai fini della configurabilità di questa causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta (Cass., Sez. II, n. 37834 del 2/12/2020). Norma di riferimento è quella dell'art. 133, co. I c.p. che viene richiamata dall'art. 131 bis c.p.. Proprio seguendo i criteri in essa contenuti, la Corte militare di appello riteneva che il fatto contestato doveva essere valutato in relazione alle particolarissime ed eccezionali circostanze di tempo e di fatto che caratterizzavano l'epoca in cui era stata commessa la diffamazione contestata.

La vicenda, infatti, si è consumata in una situazione di emergenza sanitaria assoluta e mondiale originata dalla pandemia Sars Cov 2. Alla data del 4 aprile 2020, giorno in cui si è verificato l'episodio delittuoso, era passato meno di un mese dall'inizio del *lockdown* che era stato adottato dal nostro Governo su tutto il territorio italiano al fine di contenere la diffusione del virus del Covid 19. Malgrado tale misura estrema, la propagazione del citato virus non solo non era stata fermata ma aveva già provocato migliaia di vittime. Le Forze dell'ordine, in un simile contesto, erano chiamate a svolgere la loro attività in condizione di forte stress e paura, senza potere sempre contare su una adeguata disponibilità di DPI, quali mascherine e igienizzanti.

Se questa è quindi la cornice in cui si trovavano a dovere svolgere la propria attività professionale l'imputato e la parte offesa, è di tutta evidenza che la reazione verbale alla condotta posta in essere dalla persona offesa, che non aveva saputo accogliere in maniera pronta, secondo il giudizio dell'imputato, la donazione di mascherine ed altri dispositivi di protezione contro il virus in favore di militari dell'Arma dei carabinieri da parte di un imprenditore, deve essere necessariamente giudicata con minore gravità e severità in considerazione dei grandi rischi per la salute e l'incolumità determinati dalla scarsità di tali beni in quello specifico momento.

A giudizio del Collegio, quindi, andando di contrario avviso a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è proprio il clima di disorientamento creato da un fenomeno improvviso e sconosciuto quale la diffusione di un virus potente e contagioso, unitamente alla considerazione dei rischi, anche letali, connessi al Covid 19, che consentono di affermare che l'imputato abbia agito con una condotta definibile in termini di particolare tenuità, volendo tutelare non solo la propria salute ma anche quella degli altri militari dell'Arma.

G) Il reato di diffamazione nel contesto delle varieghe tipologie di "social" ed il problema della responsabilità colposa per omesso controllo (articolo 57 del codice penale) è stato esaminato anche dal Tribunale militare di Verona.

Tra le ormai note ed acquisite innovazioni nella realtà dei mezzi di comunicazione ed informazione svolgono un ruolo di incisivo rilievo i c.d. *blog*, ormai in grado di contenere ogni tipo di veicolo informativo, audio o video, e farne condividere il contenuto all'ampio e spesso indifferenziato gruppo di utenti.

Può quindi capitare che vengano immessi nel *blog*, ad opera del soggetto che ne è titolare, non importa se di fatto o formalmente, contenuti oggettivamente lesivi dell'altrui reputazione, talvolta in esito a complicati passaggi intermedi, per effetto dei quali diviene difficoltoso individuare colui che ha confezionato il contenuto del messaggio pervenuto al gestore del *blog* e da questi messo a disposizione degli utenti.

Una vicenda del genere è stata al centro di un processo celebrato dal tribunale militare di Verona, in cui all'esito della istruttoria dibattimentale si è preso atto che non era possibile stabilire con certezza chi avesse predisposto il file audio contenente espressioni diffamatorie e che il suo inserimento nel *blog* da parte del curatore non era stato preceduto da una attenta e diligente analisi del suo contenuto.

Ciò rendeva incongiurabile il dolo del curatore del *blog* e di conseguenza era preclusa la strada del concorso in diffamazione, peraltro con un autore rimasto ignoto.

Il Collegio si è però interrogato in ordine alla applicabilità alla vicenda in esame delle previsioni degli articoli 57 e seguenti del codice penale, i quali, nella prospettiva di una più energica repressione dei reati commessi con il mezzo della stampa periodica, non periodica e clandestina, prevedono, oltre la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, una fattispecie di responsabilità colposa, per fatto proprio di natura omissiva, per il direttore o vice direttore responsabile, ovvero dell'editore o dello stampatore.

I presupposti di tale responsabilità colposa sono i seguenti: che sia stato commesso un reato con il mezzo della pubblicazione a stampa; che i soggetti in possesso delle qualifiche soggettive indicate nell'articolo 57 c.p. non abbiano concorso nella commissione di tale reato; ed infine che sia stato omesso il controllo necessario per impedire la commissione del reato. Nel complesso, si assiste quindi, ad un significativo rafforzamento della tutela penale, che si attua tramite una clausola di incriminazione integrativa ed identifica, accanto a quella dell'autore dello scritto, l'ulteriore responsabilità, a titolo di colpa, di chi, munito dei poteri per farlo, non abbia impedito la commissione del reato.

Orbene, ancorché la norma parli di reati commessi a mezzo della stampa, si è del parere che essa si applichi anche al direttore di testata giornalistica telematica, rilevandosi, da un lato, che il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea; dall'altro come l'adesione al contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che esclude la responsabilità del direttore di un periodico on line per il reato di omesso controllo ex articolo 57 c.p., principalmente per l'impossibilità di ricomprendere detta attività *on line* nel concetto di stampa periodica (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. V, 5.11.2013, n. 10594, rv. 259888), determinerebbe un irragionevole trattamento differenziato dell'informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete, in tensione con l'art. 3 Cost..

Per contro si è concordi nel ritenere che allo stato attuale della normativa il presidio di tutela fornito dall'articolo 57 c.p. non operi nei confronti dei soggetti che, in possesso di credenziali per la gestione di contesti informativi e comunicativi telematici (*forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook*), consentano ad una indifferenziata massa di utenti di accedervi ed inserire, mettendoli così a disposizione di tutti gli utenti, informazioni e messaggi di contenuto variegato.

In particolare, con la fondamentale sentenza n. 5107 del 2013, la cassazione ha escluso la sussistenza in capo ai coordinatori di siti *internet* di una posizione di garanzia; e quindi, nel caso specifico, la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire il delitto di diffamazione, realizzato dagli utenti del sito medesimo con un video inserito nel sito e da questo divulgato.

Si è in particolare evidenziato che il gestore del servizio di *hosting* non ha alcun controllo sui dati memorizzati, né contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione

del file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all'utente che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione.

Tale posizione è stata ribadita anche da una recente sentenza della Suprema Corte (Sez. 5 -, Sentenza n. 7220 del 12/01/2021 Ud. (dep. 24/02/2021)), che ha confermato la applicabilità dell'articolo 57 c.p. alle sole testate giornalistiche telematiche ed espressamente escluso che venga in rilievo rispetto ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (*forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook*), salvo che sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell'amministratore alla attività diffamatoria.

Nel caso di specie, in conclusione, pur essendo rimasto accertato che l'effettivo gestore del *blog*, un sottufficiale impegnato in una attività di raccolta e divulgazione di notizie utili per il personale militare, abbia agito con superficialità e negligenza, poiché avrebbe dovuto accertarsi dell'effettivo contenuto del file audio prima di procedere alla sua divulgazione a mezzo dell'inserimento nel *blog* da lui curato, si è doverosamente preso atto che non fosse ipotizzabile a suo carico la fattispecie colposa di cui all'articolo 57 c.p. E di conseguenza non si è esaminata l'ulteriore questione se, ove tale fattispecie fosse stata applicabile ed in ragione della natura colposa di questa sorta di diffamazione ancillare, l'accertamento della specifica responsabilità del direttore del *blog*, militare in servizio, rientrasse o meno nella giurisdizione militare.

Ed è, questa, questione che non mancherà di porsi, in ragione dell'intensificarsi di giornali e periodici *on line* da parte di militari esponenti delle variegate associazioni di natura sindacale emerse negli anni recenti, in esito a risoluzioni e raccomandazioni del Consiglio d'Europa, volte ad equiparare gli appartenenti delle Forze Armate degli Stati membri ai lavoratori ordinari e, quindi, a renderli destinatari delle tutele previste dalla CEDU (Carta Europea dei Diritti dell'Uomo). Istanze ed esigenze che hanno trovato riscontro nella legge n. 46 del 28 aprile 2022 e che attendono la ulteriore implementazione per opera dei previsti decreti attuativi.

Sempre nel contesto del reato di diffamazione si è posta la questione, dinanzi al Tribunale militare di Verona, del preciso significato della locuzione "corpo militare", contemplato quale specifico destinatario dell'addebito offensivo dall'ultimo comma dell'articolo 227 C.p.m.p. ed integrante una circostanza aggravante ad effetto comune.

Nel caso di specie si è trattato di un addebito rivolto al Primo Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, in relazione al quale occorre stabilire se presentasse i connotati del "Corpo militare" o dovesse ritenersi integrativo della alternativa, ed equipollente, nozione di "ente amministrativo militare"; oppure, infine, non ricadesse in alcuna delle predette nozioni, in ipotesi correlate ad organismi di più ampie dimensioni.

Al di là della specifica soluzione dato al problema contingente, la vicenda presenta profili di interesse sotto un duplice profilo. In primo luogo perché attesta la inclusione tra i reati militari di un fatto di diffamazione in danno di entità collettive a carattere amministrativo-militare; cioè organismi in cui coesistono, anche nelle posizioni di vertice, risorse umane sia militari che civili. In secondo luogo perché si pone il problema di quale sia l'organo competente ad inoltrare la richiesta di procedimento, posto che solleva perplessità l'ipotesi che vi provveda il comandante del Corpo di appartenenza dell'autore del fatto e parrebbe più appropriato che la relativa competenza, specie quando si tratta di offesa in danno di enti amministrativi militari di vertice, sia incardinata in capo al Ministro della Difesa, con arricchimento normativo della prima parte dell'articolo 260 C.p.m.p..

H) Sempre il Tribunale militare di Verona si è occupato di una vicenda in cui si è posta la questione dei rapporti tra il reato di diffamazione e l'esercizio del diritto di critica sindacale, nella conformazione della erronea supposizione della sussistenza dei relativi presupposti.

In particolare si è rilevato che nel quadro del delitto di diffamazione riveste una particolare rilevanza la scriminante dell'esercizio del diritto, che è la concretizzazione positiva del diritto alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU e che si estrinseca sia sotto il profilo del diritto di cronaca, sia sotto quello del diritto di critica.

Mentre il diritto di cronaca consiste nella narrazione e nella esposizione di fatti che come tali non possono non essere riferiti e riportati in modo obiettivo e con esposizione corretta, il diritto di critica si esplica nell'espressione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore.

Più precisamente, la critica si concretizza nella presa di posizione motivata ed argomentata su accadimenti, fatti o circostanze dei più vari settori della vita sociale ed il cui esercizio, pur non essendo subordinato al limite della verità obiettiva con la medesima intensità della cronaca, non può prescindere da un nucleo essenziale di verità, posto che «*non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate*» (Cass. 12.6.2017 n. 34160).

Sempre al riguardo si è affermato che la critica, se contenuta nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale ha tratto spunto, in quanto espressione di giudizi di valore dell'agente, può anche essere aspra, pungente e utilizzare l'arma del sarcasmo; sono invece sempre punibili le espressioni c.d. "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto ed inutilmente volgari o umilianti o dileggianti.

In particolare ciò che quindi rileva nei termini di un abuso del diritto non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni, ma la gratuità delle aggressioni e delle espressioni umilianti o dileggianti: cioè la loro non pertinenza ai temi apparentemente in discussione (Cass. 18.5.2017 n. 36695).

Nel caso di specie il collegio si è posto il problema se possa delinearsi, con l'effetto di esonerare dalla responsabilità penale, la supposizione erronea della scriminante dell'esercizio di critica. E vi ha risposto in senso affermativo, sulla base dell'argomento che, in presenza di siffatto convincimento e in ragione della natura esclusivamente dolosa del reato di diffamazione, l'erronea supposizione della esistenza di tutti i rituali presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica faccia venire meno il necessario requisito di imputazione soggettiva.

I) Il Tribunale militare di Verona (sentenza n. 64 del 2022) ha ravvisato il reato di insubordinazione con ingiuria, l'unico contestato, nel fatto di messaggi offensivi, con destinatario il superiore gerarchico ed inviati contestualmente ad un gruppo di militari, compreso il superiore offeso, tramite l'applicativo *Whatsapp*: è stato affrontato il tema della presenza virtuale e presenza effettiva e della alternativa tra diffamazione e reati contro il rapporto gerarchico.

Il diritto penale ha dovuto fare i conti con la massiccia irruzione nella nostra esperienza di vita quotidiana di una variegata schiera di sistemi di comunicazione a distanza, che si sono affiancati agli strumenti tradizionalmente preordinati a tale funzione e che tendenzialmente erano gli unici esistenti al momento in cui sono state predisposte norme incriminatrici che contemplano fatti di reato realizzati per il loro tramite.

Nel contempo il medesimo fenomeno ha interessato l'area dei congegni che consentono a soggetti presenti in luoghi diversi e distanti di comunicare ed interagire come se si trovassero nel medesimo contesto spaziale, come testimoniato dal variegato, complesso e in continua evoluzione, mondo dei *social network*.

In entrambi i casi si è posto il problema di comprendere se ed in che termini e limiti le suddette innovazioni tecnologiche possano coordinarsi con le pertinenti norme incriminatrici e ricondursi nell'ambito delineato dalle nozioni che, al tempo della loro formulazione, erano espressamente correlate agli strumenti comunicativi ed ai contesti relazionali dell'epoca.

Costituisce infatti acquisizione comune che i contesti comunicativi e di interazione personale resi possibili dalla rete internet creino dei simulacri dei tradizionali contesti in cui si sono per lungo tempo svolte le varieguate forme e modalità di contatti personali e ne amplino lo spettro di realizzazione, generando una vasta gamma di situazioni riconducibili alla categoria del "come se": si dialoga come se si fosse in presenza e si stabiliscono relazioni "come se si fosse in presenza".

Rileva quindi la categoria del "come se", che è indubbiamente qualcosa di diverso dalla fisica realtà di cui è una proiezione virtuale, perché va oltre, ed in misura enorme, gli oggettivi limiti che connotano le tradizionali forme di fisica prossimità e ne dilata in modo esponenziale i confini.

Da ciò la necessità di comprendere fino a che punto la presenza ed i contesti relazionali assicurati dalla rete *internet* siano rilevanti nel contesto di norme incriminatrici in cui figura, quale requisito costitutivo o contesto di realizzazione, la presenza; la presenza *tout court*, senza alcuna ulteriore specificazione.

Sono infatti molteplici le norme incriminatrici che presentano tali connotati e che contemplano condotte che si realizzano alla presenza del soggetto offeso dal reato oppure alla presenza di una pluralità di soggetti.

A titolo esemplificativo si considerino i seguenti reati: il reato di ingiuria militare, sopravvissuto alla abolizione del reato di ingiuria comune e che si realizza mediante condotte offensive tenute alla presenza del destinatario degli addebiti ingiuriosi; il reato di diffamazione, che richiede l'offesa alla altrui reputazione realizzata comunicando con una pluralità di persone; i variegati reati offensivi del rapporto gerarchico, che richiedono una condotta offensiva tenuta alla presenza del superiore o inferiore di grado, oppure "in presenza di militari riuniti per servizio".

In alcune delle norme incriminatrici sopra indicate, tra le quali le norme a tutela del rapporto di gerarchia militare, si riscontra altresì la espressa previsione di condotte considerate come equipollenti alla condotta realizzata alla presenza del soggetto passivo.

In particolare si contemplano condotte che, nella prospettiva seguita dal legislatore, acquistano il ruolo di surrogati dell'estremo della presenza e che in dottrina vengono definitivi con la espressione «presenza mediata», per distinguerle dall'ipotesi di presenza immediata.

Per presenza del superiore si intende, in conformità al diritto penale comune, una relazione spaziale tra i due soggetti del reato, la quale, pur non implicando la necessità che essi si vedano, presuppone comunque un rapporto di prossimità fisica, nel senso che i soggetti possano, in ideali condizioni di normalità, vedersi o udirsi l'un l'altro.

Quanto alla presenza "mediata", di indubbia rilevanza nel contesto dei social, l'inciso finale delle pertinenti previsioni incriminatrici completa il quadro di tutela assoggettando alla stessa pena prevista per l'ipotesi di offesa "in presenza" del superiore o inferiore gerarchico, il fatto di ingiuria o minaccia commesso con qualsiasi altro mezzo di comunicazione diretto al superiore o all'inferiore.

Si tratta quindi di una previsione che guarda al futuro e, nel rispetto dei principi di tassatività della norma incriminatrice, contempla come condotta del reato ogni strumento comunicativo che veicoli l'offesa nell'area di pertinenza del soggetto passivo, verosimilmente anche se costui non ne prenda immediata cognizione e purché sia assicurata la virtuale cognizione.

Evidente, di conseguenza, come si ponga la questione di quale sia la appropriata qualificazione normativa delle ipotesi in cui l'addebito offensivo venga proiettato e pervenga in un contesto virtuale che registri sia la presenza del soggetto offeso e che la presenza di altri militari.

Utile al riguardo la sentenza della Cassazione n. 13252 del 04/03/2021, Viviano, che, nell'interrogarsi sulla natura ingiuriosa o diffamatoria dell'invio di e-mail a più destinatari tra cui anche l'offeso, ha ritenuto quanto segue:

- se l'offesa è diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;
- se l'offesa è diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avvenga, esclusivamente, tra autore e destinatario;
- se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione;

La decisione in discorso ha, poi, approfondito il concetto di "presenza" rispetto ai moderni sistemi di comunicazione, ritenendo che, accanto alla presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano, poi, situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (*call conference*, audioconferenza o videoconferenza).

In particolare si puntualizza che i numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discriminare

tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto.

Parrebbe quindi doversi ritenere che l'offesa ad un superiore od inferiore realizzato mediante invio di scritti o disegni ad un contesto che registri la presenza virtuale sia del soggetto destinatario del fatto offensivo che di altri soggetti vada qualificato nei termini di diffamazione.

Eppure rimangono delle perplessità, che assumono un peso preponderante nei casi in cui il messaggio offensivo, ancorché collocato in un contesto che registri la presenza virtuale dell'offeso e di altri militari, si connota per un diretto attacco alla persona del superiore o inferiore gerarchico. E quindi sia configurabile nei termini di offesa "diretta al superiore".

Perplessità che si acuiscono quando si consideri che, ai sensi della fondamentale previsione dell'articolo 199 C.p.m.p., vi è una presunzione assoluta di attinenza al servizio ed alla disciplina allorché il fatto offensivo in danno del superiore o inferiore gerarchico si realizzi alla presenza di "più militari riuniti per servizio".

Perché anche in tal caso si pone la questione se il menzionato concetto di presenza comprenda anche l'ipotesi di una presenza virtuale, per esempio una call conferenza cui i militari, fisicamente presenti in luoghi diversi e distanti l'uno dall'altro, debbano attendere per ragioni di servizio. Questioni che si pone soprattutto se si considera la ragione d'essere della previsione, che, qualificando nei termini di un'offesa al rapporto di gerarchia il fatto, qualunque ne sia la sua causale, offensivo commesso in presenza di militari riuniti per servizio, intende di prevenire fenomeni emulativi lesivi della disciplina e del servizio.

Insomma, un dilemma non facile, perché la sua soluzione chiama in causa, da un lato, la tassatività delle previsioni incriminatrici e dall'altro l'esigenza di tutelare in modo appropriato le esigenze connesse all'esplicazione delle relazioni gerarchico disciplinari. Sicché sarebbe forse più appropriata una soluzione che ravvisasse, in tali contesti comunicativi, sia il reato di offesa al rapporto gerarchico militare, considerando come equipollente della presenza fisica la presenza virtuale, che il concorrente reato di diffamazione, in modo da dare specifico rilievo alla duplice dimensione lesiva che tali fatti rivelano.

L) In una sentenza del Tribunale militare di Napoli è stato esaminato il reato di diffamazione militare ex art. 227 c.p.m.p., sia con riferimento alle caratteristiche dell'elemento psicologico, sia riguardo alle condizioni in presenza delle quali la condotta possa ritenersi scriminata per l'esercizio del diritto di critica (verità della notizia; continenza formale e sostanziale; scusabilità dell'errore sulla verità del fatto narrato); tali condizioni sono state valutate sulla base dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia.

All'interno della sentenza, inoltre, è stata esaminata un'eccezione di nullità dell'avviso di conclusione indagini e degli atti conseguenti, proposta dalla difesa e fondata sull'assenza dell'avviso, diretto all'imputato, della facoltà di avvalersi dell'istituto della messa alla prova: la questione è stata respinta sulla base di considerazioni, circa l'assenza di lesioni del diritto di difesa, formulate anche alla luce dell'esame della sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 21 luglio 2016 — in tema di legittimità della norma di cui all'art. 460 comma 1 lett.e) afferente al decreto penale di condanna — e dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 309 del 2005, afferente alla questione della legittimità costituzionale dell'art. 419 comma 1 c.p.p. in tema di requisiti dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

M) Il Tribunale militare di Roma ha esaminato, in relazione al reato di diffamazione continuata e pluriaggravata, un caso in cui si contestava una offesa venga arrecata mediante redazione di una denuncia trasmessa alla autorità giudiziaria.

Nel merito, condividendo l'assunto della Suprema Corte, il Collegio ha ritenuto che non ogni denuncia di *notitia criminis* integri una condotta diffamatoria. Ciò in quanto essa stessa si estrinseca nell'attribuzione a taluno di un reato, ossia di una condotta oggettivamente illecita e quindi si attribuisce qualcosa che in sé apparirebbe offensivo della sua reputazione.

Purtuttavia proprio perché la denuncia non pretestuosa di fatti presumibilmente illeciti (pur se a seguito di indagini non ne emerga la fondatezza) è un diritto-dovere di ogni cittadino, tale condotta

in sé non può integrare una fattispecie di reato (in tal senso v. Sez. 6, Sentenza n. 31601 del 2017; 20.2.2008, Pavone, 239825: *«Deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza»*).

Tale analisi presuppone comunque che la comunicazione di un fatto illecito, o che può costituire reato, si estrinsechi in una mera rappresentazione credibile dei fatti senza che venga aggiunta alcuna valutazione o considerazione personale sul soggetto a cui la stessa si attribuisce. In quest'ultimo caso infatti l'uso di espressioni offensive non è strettamente connesso alla richiesta di un intervento giudiziario ma diventa volutamente lesivo della reputazione del destinatario.

Nei fatti per cui è causa il Tribunale evidenziava che in ognuno degli esposti anonimi, poi ricondotti all'imputato, viene riportata una circostanza di fatto che qualora verificata avrebbe potuto integrare un'ipotesi di reato in termini oggettivi e circostanziati senza inserimento di alcuna valutazione offensiva e personale in merito ai soggetti a cui i fatti vengono attribuiti.

5.8. Reati contro il patrimonio

Nella sentenza n. 84/2022 la Corte militare di appello ha affrontato un caso di furto militare pluriaggravato (artt. 230 co. II, 47 n. 2 c.p.m.p.), in relazione all'impossessamento – per trarne personale profitto - della propria tessera personale di riconoscimento.

Il giudizio traeva origine dalla pronuncia con la quale la Suprema Corte di cassazione aveva annullato la sentenza precedentemente emessa dalla Corte militare d'appello (in riforma della pronuncia di condanna del Tribunale militare di Roma), con assoluzione, quindi, dell'imputato dal reato di furto militare della propria tessera di riconoscimento, tessera che era stata ritirata al militare a seguito del collocamento in aspettativa per motivi di salute e sottratta, con modalità rimaste imprecisate, dal plico sigillato in cui era stata riposta in occasione del ritiro, custodito in un armadio metallico degli uffici del Reparto ove l'imputato prestava servizio.

Il giudice militare di appello non aveva ritenuto sussistere il dolo di profitto del reato di furto, atteso che la tessera non aveva alcun valore economico e non era esattamente identificabile il vantaggio che la sottrazione aveva determinato in capo all'autore del reato.

Dalla lettura della motivazione espressa dai supremi giudici nell'annullare la precedente sentenza assolutoria e dal principio di diritto fissato come parametro al quale il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi, si poteva evincere che il rilievo mosso dal giudice di legittimità avesse riguardato la asserita erroneità di valutazione dei primi giudici di appello nel pronunciare sentenza liberatoria sulla sola considerazione della impossibilità, per l'agente, di trarre dalla condotta un vantaggio di tipo patrimoniale, non tenendo conto del fatto che la mancanza di tale tipo di vantaggio, di per sé, non esclude la sussistenza del reato, perché il dolo del furto si può anche risolvere nel soddisfacimento di un bisogno psichico.

I giudici di appello avrebbero dovuto, più correttamente, esplorare ed individuare – ad avviso della Suprema Corte – il motivo, anche non patrimoniale, che, in concreto, aveva determinato la condotta dell'agente: non avendolo fatto, la loro motivazione era da considerarsi insufficiente e inadeguata. Da qui l'enunciazione del principio di diritto al quale era chiamato a conformarsi il giudice di appello del rinvio, in base al quale *«in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta»*.

Operata tale premessa ricostruttiva delle precedenti fasi processuali la Corte militare, quale giudice di rinvio, mostrava di aderire pienamente a tale soluzione interpretativa, in ciò conformandosi convintamente al principio di diritto dettato dai Supremi giudici nell'ambito dello stesso giudizio e, in particolare, concordando pienamente nel ritenere che il profitto, quale elemento costitutivo

psicologico del delitto di furto di cui all'art. 230 c.p.m.p., possa avere connotazione e valenza anche non patrimoniale in quanto economicamente non apprezzabile.

Tuttavia, lo stesso giudice di appello di rinvio rilevava la mancata dimostrazione – e ancora prima la mancata individuazione e descrizione – del particolare e concreto profitto perseguito, nel caso di specie, dal soggetto agente.

Infatti, il quadro probatorio emerso all'esito dell'istruzione dibattimentale non aveva consentito di fare minimamente luce sulle finalità che l'imputato si era proposto di perseguire attraverso la propria condotta delittuosa, non essendovi dichiarazioni rese, al riguardo, dallo stesso, che si era avvalso della facoltà di non rispondere e non avendo le dichiarazioni rese dai testimoni escussi a dibattimento consentito di individuare quale tipo di utilità egli si prefiggesse di conseguire attraverso il reimpossessamento indebito del tesserino militare che gli era stato ritirato dall'amministrazione in conseguenza della posizione di aspettativa dal servizio. In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali rese dai superiori gerarchici dell'imputato, era emerso esclusivamente uno stato d'animo di frustrazione ed amarezza, da parte dello stesso, per il collocamento in aspettativa, ma nulla che potesse lasciare intendere un sentimento di malevolenza o rancore nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, in grado di giustificare una condotta ispirata a realizzare un dispetto, una ritorsione o una vendetta nei confronti del proprio reparto.

D'altra parte, proseguiva la Corte, se pur è immaginabile astrattamente un vantaggio derivante dalla disponibilità della tessera militare quale strumento di identificazione o riconoscimento in determinate situazioni della vita quotidiana, non vi era nulla che consentisse di configurare tale vantaggio in concreto nella vicenda in esame, dal momento che non erano emersi elementi tendenti a dimostrare tale indebito utilizzo del tesserino militare o anche il mero proposito di farlo da parte dell'imputato. Le stesse modalità di custodia di tale bene da parte del prevenuto costituivano, ad avviso della Corte, un dato assolutamente neutro e silente riguardo allo specifico vantaggio che l'imputato si era proposto di conseguire con il possesso del tesserino militare già ritiratogli dall'amministrazione di appartenenza.

D'altronde, rilevava ancora la Corte, lo stesso pubblico ministero appellante aveva prospettato la finalità di profitto perseguita, non soltanto come ipotetica, alternativa e generica, ma addirittura in via esemplificativa, senza alcun riferimento allo specifico e concreto profitto perseguito dall'agente nel caso di specie.

In definitiva, in assenza di una qualsiasi indicazione specifica riguardo al concreto profitto che il soggetto agente aveva in animo di perseguire tramite la propria condotta, ad avviso della Corte si finirebbe con il privare l'elemento psicologico del reato di furto dalla connotazione di dolo specifico che il legislatore ha inteso conferirgli, per degradarlo ad un mero dolo generico, quale mera rappresentazione cosciente e volontaria dell'indebita sottrazione del tesserino militare a seguito della cessazione della legittima detenzione dello stesso da parte dell'imputato. Né, ad evitare questo rischio, poteva ritenersi sufficiente obiettare – a meno di non voler considerare la condotta posta in essere dall'imputato del tutto immotivata e priva di una sua ragionevolezza logica – che se lo stesso aveva inteso agire in tal modo doveva necessariamente essersi prefigurato un possibile vantaggio derivante dalla sua condotta illecita o che un tale vantaggio potesse essere consistito già nel mero appagamento derivante dall'essere rientrato in possesso di un bene che gli era stato ritirato dall'amministrazione in conseguenza del suo collocamento in aspettativa. Ancora una volta, infatti, si sarebbe finito con lo svuotare di contenuto lo specifico dolo richiesto per la punibilità della condotta dell'autore del furto.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, il giudice di appello di rinvio, riteneva di dover concludere per la mancata prova del concreto e specifico profitto, anche di natura non patrimoniale e meramente psicologico, perseguito dall'imputato con la propria condotta delittuosa, con conseguente mancata dimostrazione della integrazione dell'elemento psicologico del dolo specifico che deve necessariamente caratterizzare e accompagnare il reato di furto militare.

5.9. Questioni processuali

A) La Corte militare di appello, con sentenza del 23 febbraio 2022 ha affrontato il problema delle modalità di presentazione dell'appello, in particolare con riguardo alla richiesta, formulata dal PGM, di dichiarare la inammissibilità dell'appello incidentale della difesa, in quanto trasmesso per via telematica alla Corte, difformemente dall'art. 24 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con la legge n. 176 del 2020.

Al riguardo la Corte ha dichiarato l'appello ammissibile in quanto la modalità di presentazione dell'appello incidentale non contrasta con la normativa emergenziale di cui al decreto legge n. 137 del 2020, e successivamente prorogata. Ha rilevato che sul punto, nella giurisprudenza, è significativa Cass. n. 24714 del 11/5/2021, dep. 24/6/2021, paragrafo 10, secondo cui *«Le riscontrate difficoltà tecniche legate alla impossibilità per gli uffici del Pubblico ministero di sottoscrivere digitalmente gli atti di impugnazione hanno finito per imporre la scelta, unidirezionale, assunta con la normativa in disamina. Il tutto attraverso una ragionevole composizione dei valori in gioco, atteso che l'aver favorito le possibilità, alternative, di deposito telematico da parte dei difensori delle parti private ha consentito, nei limiti di quanto permesso dallo stato di attuazione del processo penale telematico, di realizzare l'obiettivo fondante l'intervento normativo in disamina, quello di (contribuire a) limitare, nel breve periodo, uno dei motivi di accesso agli uffici giudiziari. Obiettivo, questo, non messo in discussione dalla mancata estensione della detta facoltà anche alla parte pubblica, considerata l'evidente marginalità del relativo flusso di accesso peraltro, in genere, interno agli stessi uffici giudiziari»*.

Come diffusamente rilevato dalla Cassazione, la normativa va inquadrata tenendo conto da un lato delle caratteristiche organizzative degli uffici del pubblico ministero, con particolare riferimento alla giustizia ordinaria, e dall'altro considerando anche l'intento di favorire il deposito telematico, configurato dalla legislazione emergenziale come una possibilità per i difensori, e ciò senza distinzione, da parte della Cassazione stessa, fra modalità di deposito telematico differenti. E infatti, sulla possibilità di deposito dell'atto di impugnazione a mezzo PEC, per le sole parti private, si è espressa anche Cass. n. 29199 dell'11/5/2021, dep. 26/7/2021, p. 2: *«Non v'è dubbio che le modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, consentano, per il circoscritto periodo considerato da tale normativa speciale emergenziale, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, con invio mediante pec»*.

B) Nel corso dell'anno 2022, presso il Tribunale militare di Verona, si è posta la questione del quantum di obbligo motivazionale si richieda ai fini della adozione del rituale provvedimento di acquisizione dei tabulati telefonici: e cioè di quali elementi debbano essere forniti al competente giudice al fine di consentirgli il controllo di legalità sui presupposti dell'acquisizione.

Nell'impostare e risolvere tale questione, il giudice delle indagini preliminari ha in primo luogo escluso che al riguardo possano bastare formule di stile, le quali, svuotando di reale contenuto l'onere motivazionale, consentirebbero una indiscriminata estensione di tale strumento investigativo in violazione del principio di proporzionalità; ed in secondo luogo osservato che la motivazione del decreto di acquisizione, seppure non debba esprimere una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, debba però contenere una esplicita – sia pur sintetica – illustrazione degli elementi essenziali di indagine per consentire alle parti di stabilire la pertinenza del provvedimento.

Sempre in tale contesto processuale il giudice ha affrontato la questione se, a fronte di una richiesta della pubblica accusa per l'accesso a tabulati di un rilevante periodo di tempo, si possa autorizzare la acquisizione solo per una parte del periodo contemplato. Il giudice ha dato risposta positiva a tale quesito, specie nei casi in cui la richiesta non fosse accompagnata da alcuna motivazione a sostegno del rilascio dei tabulati per uno spettro temporale di gran lunga eccedente il *tempus commissi delicti*.

Infine il giudice ha esaminato la questione dei presupposti necessari al fine di richiedere e disporre l'accesso ai dati non solo dell'indagato ma anche di terzi non sottoposti a procedimento penale; ed ha ritenuto che a tal fine occorre una penetrante motivazione, che dia conto delle specifiche

ragioni per le quali si rende necessaria la invasiva acquisizione dei tabulati che concernono soggetti del tutto estranei alla ipotesi delittuosa.

C) Ancora il Tribunale militare di Verona (sentenza n. 19 del 2022), pronunciandosi in ordine alle questioni preliminari sollevate in merito agli effetti della ritardata notifica del decreto di convalida di un sequestro, ha rilevato che il ritardo della notifica del decreto di convalida emesso nei termini non è né causa di nullità né causa di inefficacia della misura adottata, dal momento che la prima non è prevista dalla legge e la seconda discende solo dalla mancata positiva verifica della legittimità del provvedimento da parte del PM emesso nei termini previsti. L'unica conseguenza di tale anomalia, pertanto, consiste nel differimento della decorrenza del termine di impugnazione.

D) Il Tribunale militare di Roma, nel caso di prove assunte dal collegio composto da giudice d'arma di grado superiore agli imputati ufficiali, dichiarava la nullità degli atti assunti, atteso che ai sensi dell'art. 2, comma secondo n. 3, legge 7 maggio 1981, n. 180, il membro militare del collegio giudicante deve avere in ogni caso il grado di ufficiale e deve essere di grado pari a quello rivestito dall'imputato,

A tale conclusione il Tribunale addiveniva valutando che la disposizione citata disciplina le condizioni di capacità del giudice militare, che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, c.p.p. sono stabilite dalle leggi sull'ordinamento giudiziario e la sanzione della nullità correlata alla incapacità del giudice è codicisticamente posta a fondamento della sola capacità generica e non anche di quella specifica, che presuppone la regolare costituzione del giudice nell'ambito di un determinato processo.

Conseguentemente nel caso oggetto di attenzione, l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2 cit. incidono sulla capacità generica del giudice e quindi ricorre ex art. 178, c. 1 lett. A) c.p.p. una ipotesi di nullità assoluta che comunque risulta regolata dall'art. 185 , 2 e 4 c. c.p.p., e, non comportando la regressione del procedimento ne consente la rinnovazione.

E) Il Tribunale militare di Roma si è occupato, in un procedimento in cui veniva contestata all'imputato la violazione dell'art. 127 c.p.m.p., della questione relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento al di là dei limiti di cui all'art. 270 c.p.p., qualora costituiscano corpo di reato.

Il Collegio si era prima pronunciato in merito alla inutilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento in questione non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 270 c.p.p.

Purtuttavia, su richiesta del p.m., qualificava la sola conversazione intercorsa tra l'imputato e altro soggetto, durante la quale veniva fornita la informazione di cui era vietata la diffusione, quale corpo di reato e come tale ne disponeva l'acquisizione agli atti.

Seguendo l'orientamento della Suprema Corte il Tribunale ha ritenuto che *«un'intercettazione può essere altresì utilizzata oltre i limiti di cui all'art. 270 c.p.p. nel caso in cui essa costituisca "corpo del reato": la comunicazione o conversazione oggetto di registrazione costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa, mentre deve essere escluso che sia tale una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo»* (Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2016, n. 32697).

Si può giungere a qualificare la conversazione intercettata corpo del reato solo qualora la stessa sostanzi in sé la condotta prevista dalla legge come reato, cioè quando le conversazioni, intese come segni espressivi di comunicazione fra soggetti, siano di per sé lesive di un precetto penale (Cass., pen., sez. VI, 29 novembre 2011, n. 13166) e, dunque, siano tali da integrare il reato.

Diversamente saranno inutilizzabili (o meglio utilizzabili solo nei limiti di cui all'art. 260 c.p.p.) qualora dalla registrazione del dialogo si evinca la commissione di un reato o la programmazione di esso dal momento che in tal caso la stessa non costituisce in sé un reato ma la prova documentale dello stesso.

Nel caso in questione la conversazione costituisce corpo del reato perché essa stessa è la violazione di un precetto penale ossia la rivelazione di un segreto di ufficio.

5.10. Tribunale militare di sorveglianza

A) Premessa

La funzione giurisdizionale militare di sorveglianza si svolge con attività sia istruttorie che giudicanti. Infatti, i procedimenti di competenza della magistratura militare di sorveglianza sono introdotti dalla Procura militare competente ovvero su istanza dei condannati e, successivamente alla loro iscrizione, vengono istruiti su iniziativa del Magistrato Militare di Sorveglianza (M.M.S.) o/e del Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza (T.M.S.).

I tempi necessari per la definizione dei procedimenti sono, pertanto, strettamente dipendenti da quelli necessari ad acquisire:

- l'esito delle deleghe di indagine agli uffici non giudiziari (soprattutto: Uffici di Esecuzione Penale Esterna – U.E.P.E.; Comandi Provinciali dei Carabinieri; Aziende Sanitarie Locali), con tempi di attesa che possono essere molto rilevanti, in funzione del carico di lavoro di tali Uffici;
- taluni pareri (Procura militare competente, Nucleo Osservazione Detenuti-N.O.D. e Comandante del Carcere Militare), normalmente disponibili in tempi molto più ridotti;
- la documentazione di rito (Certificati del Casellario, dei carichi pendenti, delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p.; sentenze dell'AGM) che, salvo casi particolari (ad es., per talune sentenze emesse da giudice ordinario), normalmente è disponibile in tempi brevi o brevissimi.

Pertanto, accade normalmente che talune categorie di procedimenti richiedano tempi di definizione che appaiono particolarmente lunghi (in particolare per le misure alternative alla detenzione in carcere), ma tale lunga durata è il risultato del carico di lavoro di Uffici esterni (soprattutto gli U.E.P.E. ed i Comandi Provinciali C.C., nelle misure alternative alla detenzione).

B) Tribunale militare di sorveglianza (TMS)

Nella tabella seguente, i dati riassuntivi relativamente all'attività del Tribunale Militare di Sorveglianza sono comparati con quelli del 2021:

PROCEDIMENTI		
Stato	Anno	
	2022	2021
Pendenti inizio anno	6	11
Sopravvenuti	22	16 (+1 liquidazione spese Stato)
Definiti	18	21 (+1 liquidazione spese Stato)
Pendenti fine anno	10	6
Tempo medio di definizione	Giorni 95,5	Giorni 152,2

Nel dettaglio, relativamente alla natura dei provvedimenti adottati:

2022

Misure alternative alla detenzione				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
2	8	5	5	gg. 158
Riabilitazione militare				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
4	11	10	5	gg. 138
Declaratoria di estinzione pena				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
0	2	2	0	gg. 66
Reclami al collegio				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
0	1	1	0	gg. 20

C) Magistrato militare di sorveglianza (MMS)

La tabella seguente esprime i dati riassuntivi relativamente all'attività del Magistrato Militare di Sorveglianza:

2022

Pena pecuniaria (Mod. S10)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
7	6	9	4	gg. 281
Programmi di trattamento e ammissioni lavoro esterno (Mod. S24)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
0	1	1	0	gg. 3
Esecuzione di misure alternative (Mod. S22)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
7	4	2	9	
Detenzione Domiciliare (Mod. S29)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
0	2	2	0	gg. 17
Concessione di liberazione anticipata (Mod. S32)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
1	8	9	0	gg. 27

Per l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione (Mod. S22), si segnala che non è possibile indicare il tempo medio di durata della misura alternativa, che può protrarsi anche per diversi anni, a seconda della pena inflitta cui la misura accede.

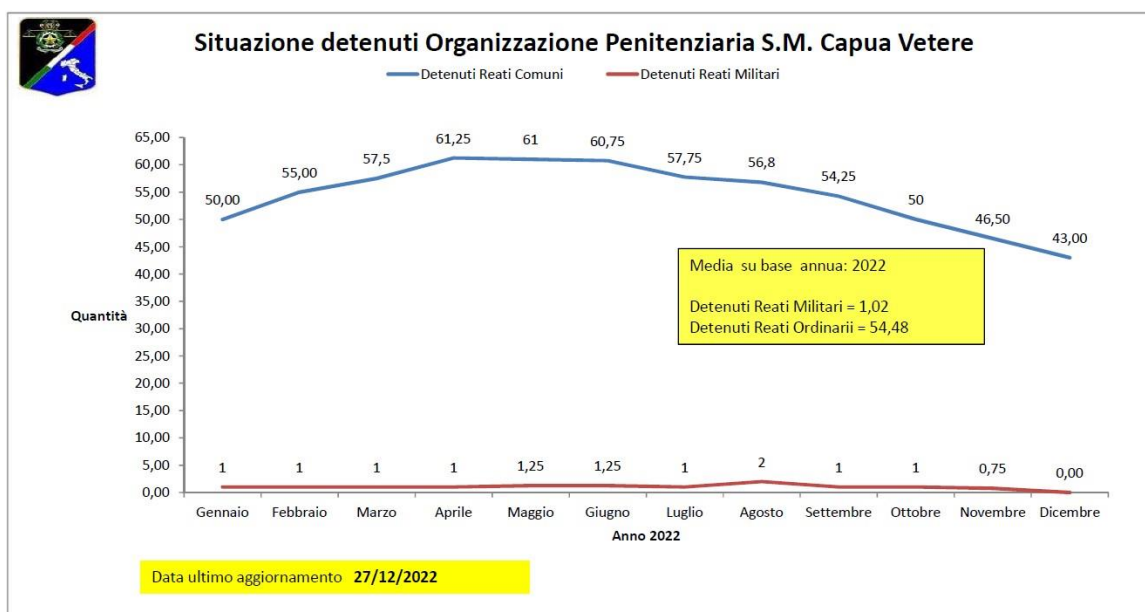
Invece, le altre voci (pendenti inizio anno, sopravvenuti, definiti, pendenti fine anno) fanno riferimento all'inizio ed alla cessazione della misura alternativa (e non già alle autorizzazioni e/o alle modifiche delle prescrizioni ad esse relative) e, quindi, sono valori assoluti.

D) Detenuti

Il Tribunale Militare di Sorveglianza esercita funzioni di sorveglianza sui condannati per reati militari, nonché funzioni di vigilanza sul Carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, vale a dire sui cdd. servizi trattamentali (idoneità ad assicurare la funzione rieducativa della pena). Rispetto a tali funzioni, si sono registrate le seguenti presenze di detenuti in Carcere:

Media		Totale presenze					
Reati Comuni	Reati militari	Reati comuni		Reati militari		Min.	Max.
		Min.	Max.	Min.	Max.		
54,48	1,02	42	62	0	2	42	63
55,50							

9. Il grafico che segue rappresenta plasticamente l'andamento delle presenze nel Carcere militare:



E) Questioni specifiche

E.1) Esecuzione all'estero di sanzioni sostitutive.

Nell'anno 2022 si è posta all'attenzione dei magistrati militari di sorveglianza la problematica relativa all'esecuzione, all'estero, di sanzioni sostitutive irrogate a seguito di conversione della pena pecuniaria.

Si è trattato, in particolare, della vicenda di un condannato militare, residente in Svizzera e versante in condizioni economiche disagiate, per il quale la competente procura militare aveva richiesto la conversione della pena pecuniaria.

Il procedimento in parola, una volta acclarato il mancato pagamento della pena pecuniaria, pur dopo concessione di dilazione, si è concluso con declaratoria di non luogo a provvedere, essendo stato rilevato che:

- tra Italia e Svizzera, in tema di cooperazione in materia giudiziaria penale, esistono solo due trattati: la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale; l'Accordo tra Italia e Svizzera (integrativo della Convenzione);
- la Convenzione europea espressamente esclude dal suo ambito di applicazione i *“reati militari che non costituiscono reati di diritto comune”* (art. 1, § 2);
- la categoria menzionata dalla convenzione deve ritenersi riconducibile ai reati c.d. esclusivamente militari, ovvero quelli costituiti da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, previsto dalla legge penale comune (art. 37, co. 2, c.p.m.p.), ipotesi ricorrente nella fattispecie trattata;
- l'Accordo è integrativo della Convenzione (Art. I, §1: “Il presente Accordo è inteso a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati contraenti della Convenzione del 20 aprile 1959, in appresso denominata «la Convenzione»”). Pertanto, l'Accordo, in assenza di esplicita deroga, ha lo stesso ambito applicativo della Convenzione (Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, art. 31). L'Accordo bilaterale tra Italia e Svizzera prevede che «L'assistenza giudiziaria è ugualmente concessa: (...) per le procedure relative alla sospensione condizionale, all'esecuzione di una pena o di una misura, alla liberazione condizionale, al rinvio dell'inizio dell'esecuzione di una pena o di una misura o all'interruzione della loro esecuzione» (art. II, §2, n. 2). Il generico richiamo «all'esecuzione di una pena o di una misura» non appare riferibile anche a reati esclusivamente militari – intendendo quindi la disposizione de qua come derogatoria, in senso ampliativo, della cooperazione in materia penale tra Italia e Svizzera – posto che

l'Accordo non contiene alcuna esplicita deroga all'esclusione dei reati esclusivamente militari dall'ambito di applicazione della Convenzione;

- non può ritenersi applicabile neanche il disposto dell'art. 742 c.p.p., che può trovare applicazione o nei casi previsti da accordi internazionali (nella fattispecie, come detto, non applicabili) ovvero nell'ipotesi – prevista dall'art. 709 co. 2 c.p.p. e non ricorrente nel caso che ci occupa – la persona da estradare su richiesta di uno Stato estero per scontarvi una pena, debba a sua volta scontare una pena in Italia, ed il Ministro della Giustizia, in alternativa alla sospensione della consegna o all'extradizione temporanea, convenga di far eseguire nello Stato estero richiedente anche la pena irrogata in Italia;
- conformemente a quanto può desumersi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 208/1987 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 41101/2012, ove il condannato risieda stabilmente in uno Stato estero e non vi siano accordi internazionali o norme euro-unitarie che disciplinino l'esecuzione in detto Stato di sentenze di condanna irrogate dal giudice italiano, non può darsi luogo all'esecuzione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, dovendo il magistrato di sorveglianza, in tale ipotesi, restituire gli atti al P.M. richiedente;
- infine, in assenza di normativa euro-unitaria e di accordi di cooperazione con altri Stati per l'esecuzione di misure penali, non può ritenersi contrastante con alcuna norma della Costituzione la limitazione della esecuzione di misure penali nazionali all'ambito territoriale dello Stato italiano (C. Cost. n. 146/2001).

E.2) Conflitto di giurisdizione

Un procedimento relativo alla liberazione anticipata di un condannato militare alla pena finale di anni nove e mesi e mesi due di reclusione (inflitta per il reato di peculato militare continuato ed aggravato) nonché della pena militare accessoria della degradazione, detenuto presso il Carcere comune di Rebibbia, è pervenuto all'Ufficio Militare di Sorveglianza a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del magistrato di sorveglianza ordinario.

Reputatosi privo di giurisdizione, il magistrato militare di sorveglianza ha sollevato conflitto di giurisdizione dinanzi alla Suprema Corte che, ad oggi, non risulta essersi ancora pronunciata.

Il conflitto di giurisdizione è stato sollevato sulla base delle seguenti considerazioni:

- la pena accessoria militare della degradazione (ed in disparte l'identico ragionamento che potrebbe farsi sol tenendo conto della pena accessoria di diritto comune dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici), per espressa dizione legislativa, priva il condannato della qualità di militare e, salvo che sia diversamente disposto dalla legge, della capacità di prestare qualsiasi servizio, incarico od opera per le Forze Armate. In altre parole, con la degradazione il condannato viene definitivamente ed irreversibilmente espulso dal consorzio militare;
- l'espulsione o meno dal consorzio militare è altresì il presupposto per l'operatività del meccanismo di sostituzione della pena della reclusione militare con quella comune e viceversa (comb. disp. artt. 65, co. 1 n. 2 e 16 c.p.m.p.). Tale disciplina prevede, infatti, che, ove il condannato militare subisca anche la degradazione, la pena inflittagli si converta in pena comune, a cui accede il trattamento rieducativo ordinario, finalizzato al (più generico) reinserimento del condannato nella società. Al contrario, ove il condannato non perda lo status di militare, la pena inflittagli si converte in reclusione militare, essendo tale pena rieducativamente finalizzata al reinserimento del condannato nel (più specifico) consorzio militare, tanto che la sua espiazione è prevista nei reclusori militari (secondo la Corte Costituzionale, la reclusione militare assolve alla specifica funzione rieducativo-militare del reimpiego del condannato nelle Forze Armate per garantirne la funzione ex art. 52 cost.; è necessario evitare di sottrarre il militare alla vita militare, garantendone l'idoneità alla futura ripresa del servizio militare, una volta scontata la condanna; al riguardo, si veda C. Cost. n. 414/1991).

- sulla tematica, alcune pronunce affermano la dipendenza della giurisdizione di sorveglianza dalla natura, ordinaria o militare, dell'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza di condanna, richiamando l'applicazione dell'art. 665 c.p.p. (Cass. pen. SS.UU. 27 giugno 2006, n. 31461);
- vi sono, tuttavia, precedenti in senso del tutto opposto: *«La perdita da parte del condannato della qualità di militare comporta l'esclusione della giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza nella fase di esecuzione della pena, giacché, in tempo di pace, la giurisdizione "normale" è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordinata al duplice limite della natura militare dei reati presi in esame e dell'appartenenza alle Forze Armate degli autori di quei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi»* (Cass. n. 6308/1996);
- le pronunce della Corte Costituzionale non aiutano ad eliminare i dubbi circa l'esatta portata dell'art. 103 u.c. Cost. in punto di riparto della giurisdizione di sorveglianza (C. Cost. n. 429/1992 e n. 104/1995);
- pur nell'incertezza giurisprudenziale sopra evidenziata, la soluzione adottata dalla Cassazione nel 1996 è stata ritenuta dall'Ufficio Militare di Sorveglianza complessivamente più consona alla visione della giurisdizione militare quale giustizia penale residuale (ma, comunque, costituzionalmente necessaria per dare piena attuazione all'art. 52 Cost.) ed alla connessa esigenza di preservare l'integrità del consorzio militare, più volte evidenziata dalla Corte Costituzionale. Invero, se il condannato non può (né deve) più rientrare nelle Forze Armate (perché colpito da degradazione), sicché non si impone più come necessaria la preservazione del consorzio militare mediante una specifica ed orientata funzione rieducatrice della pena (ovviamente da eseguirsi sotto la sorveglianza di speciali organi giurisdizionali, ovvero il Tribunale e l'Ufficio Militare di Sorveglianza), viene meno la ragion d'essere della giustizia militare la quale, come osservato dalla Consulta, deve cedere il passo a quella ordinaria.

6. Considerazioni finali

Come già osservato, gli artt. 76 e 77 del d.lgs 150/2022 escludono espressamente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (per la particolare tenuità del fatto) in relazione a reati gravi come quelli di rivolta, peculato militare e collusione del militare della Guardia di Finanza. Si tratta, specificamente con riguardo al peculato militare (art. 215 c.p.m.p.), di fattispecie punita con una pena edittale notevolmente inferiore a quella prevista per il peculato comune di cui all'art. 314 c.p. e che rientrerebbe nei limiti ora previsti per l'applicazione dell'art. 131-bis.

In questo caso si dovrebbe segnalare la tempestività dello specifico intervento del legislatore, ma non si può non sottolineare ancora una volta il paradosso che ne costituisce il presupposto.

Nella sentenza della Corte costituzionale n. 244/2022 (su cui vedi il precedente prg. 4.2.), si riafferma, in materia di sabotaggio, come il legislatore possa stabilire una sanzione più severa, rispetto a quella prevista per il comune cittadino, per il militare che determini la distruzione di una *res* che è rimessa alla sua custodia.

Un *“rapporto speciale con la res”*, vi è anche con riguardo al denaro od alle cose mobili, appartenenti alla amministrazione militare, di cui il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando ha il possesso, per ragione del suo ufficio, e delle quali si appropria (pur trattandosi, in questo caso, di reato contro l'amministrazione militare e non contro il servizio militare).

Eppure, per il peculato militare, non solo non è prevista una sanzione più elevata, ma è al contrario prevista una sanzione (da due a dieci anni) molto meno severa di quella stabilita dall'art. 314 c.p. (da quattro anni a dieci anni e sei mesi), ciò che ha reso necessario addirittura un intervento legislativo per escludere espressamente l'applicazione dell'art. 131-bis per il reato di peculato militare.

In un contesto in cui l'interesse del legislatore per la legge penale militare appare dettato solo da motivi contingenti e privo di una visione coordinata, anche la progressiva erosione della giurisdizione militare appare in massima parte ascrivibile a fortuite ed occasionali amnesie, se non ad effetti sotterranei, e quindi non messi in conto, di riforme che si sono appuntate sulla giurisdizione ordinaria, con percorsi innovativi che, inevitabilmente, hanno provocato ripercussioni anche su quella militare, obbligata inesorabilmente a passare la mano alla giurisdizione ordinaria.

Il tutto a fronte di fatti indubbiamente lesivi di interessi militari. Per rendersene conto basti pensare al reticolo normativo che comprende i reati di peculato, peculato d'uso e abuso di ufficio; ed all'eventualità, di frequente realizzazione, che il fatto inizialmente rubricato come peculato militare riveli una più puntuale corrispondenza alle diverse fattispecie del peculato d'uso o dell'abuso di ufficio.

Orbene, in tali casi il giudice militare, che ha giurisdizione per il reato più grave, deve declinarla quando appare configurabile il reato meno grave, per il quale ha giurisdizione esclusiva il giudice ordinario.

Inoltre in questi casi, la giurisdizione militare, nell'atto stesso in cui è costretta a trasmettere gli atti al giudice ordinario per via della sua competenza parziale su fattispecie limitrofe, condanna alla sostanziale inutilità il lavoro fatto, perché, per le note ragioni legate alla distinzione tra difetto di giurisdizione e difetto di competenza, occorre iniziare da capo, come se non fosse stato fatto nulla.

Non diversa è la situazione che si registra nel contesto dei reati contro il rapporto di gerarchia militare, in cui, alle erosioni dovute a recenti interventi di riassetto del reato comune di lesione personale (le lesioni al volto come reato autonomo) e di creazione di nuove fattispecie incriminatrici (atti persecutori), si aggiunge il peso di una competenza di base fortemente compromessa dalla nota legge del 1956, che ha inciso, tra l'altro, in modo particolare sul reato di omicidio - inverato in una recente tragica vicenda all'attenzione del tribunale militare di Verona - configurandolo, per oggettiva forza d'inerzia e non per scelta autonoma e consapevole, come reato militare solo se commesso in danno di superiore o inferiore gerarchico e nel corredo degli ulteriori requisiti richiesti dalla specifica norma dell'articolo 199 del codice penale militare.

Occorre ancora una volta ribadire la necessità e l'urgenza che il percorso riformatore, tante volte iniziato e sempre interrotto per la fine della legislatura, riprenda il suo cammino e possa in tempi ragionevoli essere portato a compimento.

7. Tavole statistiche e Grafici

CORTE MILITARE DI APPELLO 1 ^a SEZIONE Sentenze emesse nell'anno 2022				
n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
102/2021	1	09.09.2021	12.01.2022	125
129/2021	2	22.09.2021	12.01.2022	112
111/2021	3	29.09.2021	12.01.2022	105
63/2021	4	08.06.2021	12.01.2022	218
117/2021	8	08.10.2021	26.01.2022	110
113/2021	9	07.11.2021	26.01.2022	111
119/2021	10	20.09.2021	26.01.2022	128
57/2020	11	26.10.2020	26.01.2022	457
121/2021	16	08.10.2021	09.02.2022	124
137/2021	17	13.12.2021	09.02.2022	58
125/2021	18	05.11.2021	23.02.2022	110
7/2021	22	29.01.2021	23.02.2022	390
133/2021	23	07.12.2021	23.02.2022	78
123/2021	24	18.10.2021	23.03.2022	156
127/2021	25	08.11.2021	23.02.2022	107
128/2021	26	08.11.2021	23.02.2022	107
131/2021	31	30.11.2021	09.03.2022	99
17/2022	36	22.02.2022	23.03.2022	29
11/2022	37	15.02.2022	13.06.2022	118
5/2022	38	31.01.2022	13.06.2022	133
1/2022	43	03.01.2022	06.04.2022	93
20/2022	49	04.04.2022	28.04.2022	24
27/2021	50	18.03.2022	04.05.2022	47
29/2022	51	24.03.2022	04.05.2022	41
139/2021	57	20.12.2021	18.05.2022	149
19/2022	58	24.02.2022	18.05.2022	83
25/2022	59	16.03.2022	18.05.2022	163
23/2022	60	09.03.2022	18.05.2022	70
7/2022	61	31.01.2022	18.05.2022	107
15/2022	67	10.02.2022	09.06.2022	149
39/2022	68	27.04.2022	09.06.2022	42
35/2022	69	15.04.2022	15.06.2022	61
41/2022	70	04.05.2022	15.06.2022	42
34/2022	74	11.04.2022	06.07.2022	86
57/2022	81	30.05.2022	15.09.2022	108
104/2021	82	20.09.2021	15.09.2022	360
53/2022	87	27.05.2022	29.09.2022	125
63/2022	88	18.06.2022	29.09.2022	103
60/2022	89	30.05.2022	29.09.2022	122
69/2022	90	23.06.2022	29.09.2022	98
37/2022	91	19.04.2022	12.10.2022	176
56/2022	92	27.05.2022	12.10.2022	138
43/2022	93	04.05.2022	12.10.2022	161
49/2022	94	26.05.2022	12.10.2022	139
31/2022	95	07.04.2022	12.10.2022	188
61/2022	96	06.06.2022	12.10.2022	128
13/2022	104	18.02.2022	27.10.2022	251
9/2022	105	09.02.2022	27.10.2022	260
67/2022	106	17.06.2022	27.10.2022	132
81/2022	110	13.09.2022	10.11.2022	58
75/2022	111	11.07.2022	10.11.2022	122
87/2022	112	15.09.2022	10.11.2022	56
65/2022	116	17.06.2022	23.11.2022	159
83/2022	117	15.09.2022	23.11.2022	69
77/2022	118	01.09.2022	23.11.2022	83
71/2022	119	07.07.2022	23.11.2022	139
45/2022	123	12.05.2022	01.12.2022	203
51/2022	124	26.04.2022	01.12.2022	189
85/2022	125	15.09.2022	01.12.2022	77
93/2022	129	03.10.2022	15.12.2022	73

CORTE MILITARE DI APPELLO

2^a SEZIONE

Sentenze emesse nell'anno 2022

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
106/2021	5/2022	15.09.2021	19.01.2022	126
90/2021	6/2022	19.08.2021	19.01.2022	153
108/2021	7/2022	15.09.2021	19.01.2022	126
116/2021	12/2022	08.10.2021	02.02.2022	117
114/2021	13/2022	07.10.2021	02.02.2022	118
110/2021	14/2022	22.09.2021	02.02.2022	133
88/2021	15/2022	19.08.2021	02.02.2022	167
124/2021	19/2022	25.10.2021	16.02.2022	114
103/2021	20/2022	10.09.2021	16.02.2022	159
122/2021	21/2022	8.10.2021	16.02.2022	131
105/2021	27/2022	15.09.2021	02.03.2022	168
130/2021	28/2022	30.11.2021	02.03.2022	92
126/2021	29/2022	8.11.2021	02.03.2022	114
132/2021	30/2022	30.11.2021	02.03.2022	92
112/2021	32/2022	02.07.2021	16.03.2022	257
120/2021	33/2022	8.10.2021	16.03.2022	159
138/2021	34/2022	20.12.2021	16.03.2022	72
140/2021	35/2022	03.01.2022	16.03.2022	114
136/2021	39/2022	16.12.2021	30.03.2022	104
12/2022	40/2022	17.02.2022	30.03.2022	41
2/2022	41/2022	24.01.2022	30.03.2022	65
4/2022	42/2022	27.01.2022	30.03.2022	62
16/2022	44/2022	23.02.2022	13.04.2022	49
118/2021	45/2022	08.10.2021	13.04.2022	187
14/2022	46/2022	18.02.2022	27.04.2022	68
28/2022	47/2022	24.03.2022	27.04.2022	34
8/2022	48/2022	01.02.2022	27.04.2022	85
134/2021	52/2022	09.12.2021	11.05.2022	153
26/2022	53/2022	16.03.2022	11.05.2022	56
10/2022	54/2022	10.02.2022	11.05.2022	90
18/2022	55/2022	24.02.2022	11.05.2022	76
21/2022	56/2022	28.02.2022	11.05.2022	72
22/2022	62/2022	28.02.2022	25.05.2022	86
32/2022	63/2022	11.04.2022	25.05.2022	36
30/2022	64/2022	24.03.2022	25.05.2022	62
40/2022	65/2022	04.05.2022	08.06.2022	35
6/2022	66/2022	01.02.2022	08.06.2022	127
36/2022	71/2022	19.04.2022	24.06.2022	66
48/2022	72/2022	19.05.2022	24.06.2022	36
24/2022	73/2022	14.03.2022	24.06.2022	102
44/2022	75/2022	05.05.2022	13.07.2022	69
38/2022	76/2022	20.04.2022	13.07.2022	84
42/2022	77/2022	04.05.2022	13.07.2022	70
50/2022	78/2022	27.05.2022	13.07.2022	67
47/2022	79/2022	19.05.2022	14.09.2022	118
54/2022	80/2022	27.05.2022	14.09.2022	110
66/2022	83/2022	17.06.2022	28.09.2022	103
59/2022	84/2022	01.06.2022	28.09.2022	119
72/2022	85/2022	07.07.2022	28.09.2022	83
64/2022	86/2022	16.06.2022	28.09.2022	104
68/2022	97/2022	23.06.2022	13.10.2022	112
94/2021	98/2022	30.08.2022	13.10.2022	44
55/2022	99/2022	31.05.2022	13.10.2022	135
62/2022	100/2022	06.06.2022	13.10.2022	129
76/2022	101/2022	12.07.2022	26.10.2022	106
58/2022	102/2022	01.06.2022	26.10.2022	147
70/2022	103/2022	23.06.2022	26.10.2022	125
78/2022	107/2022	02.08.2022	09.11.2022	99
92/2022	108/2022	29.09.2022	09.11.2022	41
84/2022	109/2022	15.09.2022	09.11.2022	55
74/2022	113/2022	11.07.2022	22.11.2022	134
80/2022	114/2022	13.09.2022	22.11.2022	70
98/2022	115/2022	11.10.2022	22.11.2022	42
94/2022	120/2022	03.10.2022	30.11.2022	58
90/2022	121/2022	19.09.2022	30.11.2022	72
100/2022	122/2022	11.10.2022	30.11.2022	50
82/2022	126/2022	15.09.2022	14.12.2022	90
52/2022	127/2022	27.05.2022	14.12.2022	201
88/2022	128/2022	19.09.2022	14.12.2022	86

Sentenze 1^a Sezione

Numero sentenze	60
Giorni totali	7749
durata media 1 ^a Sez.	129,15

Sentenze 2^a Sezione

Numero sentenze	69
Giorni totali	6827
durata media 2 ^a Sez.	98,94

Sentenze Corte Militare di Appello

Numero sentenze	129
Giorni totali	14576
durata media CMA	114,05

Tempo medio sentenze primo grado

		Tempo medio trascorso tra l'esercizio dell'azione penale e la sentenza di primo grado (valori espressi in mesi)	
		Dibattimento	Gip/Gup
Tribunale militare di	Verona	13,2	14
	Roma		
	Napoli	22	12
Tempo medio I grado		17,6	13

Procedimenti trattati ai sensi degli Artt. 131 bis e 168 bis

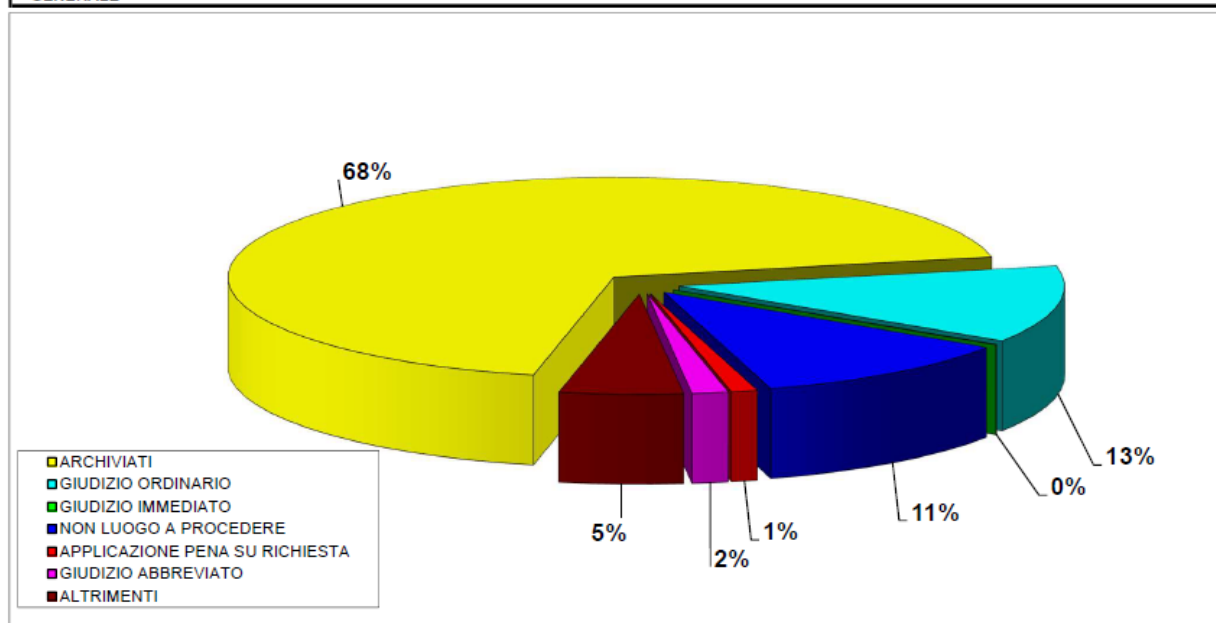
		Definiti				Pendenti	
		Art. 131 bis		Art. 168 bis messa alla prova		In attesa elaborazione progetto UEPE	In attesa esito messa alla prova
		Dibatt.	Gip/Gup	Dibatt.	Gip/Gup		
Tribunale militare di	Verona	10	12	1	56	10	25
	Roma	8	1	0	34	0	24
	Napoli	7	15	0	17	17	16
	Totali	25	28	1	107	27	65

Totali definiti	161
Totali pendenti	92

TAB. 1

GIP/GUP - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2022 AL 31.12.2022

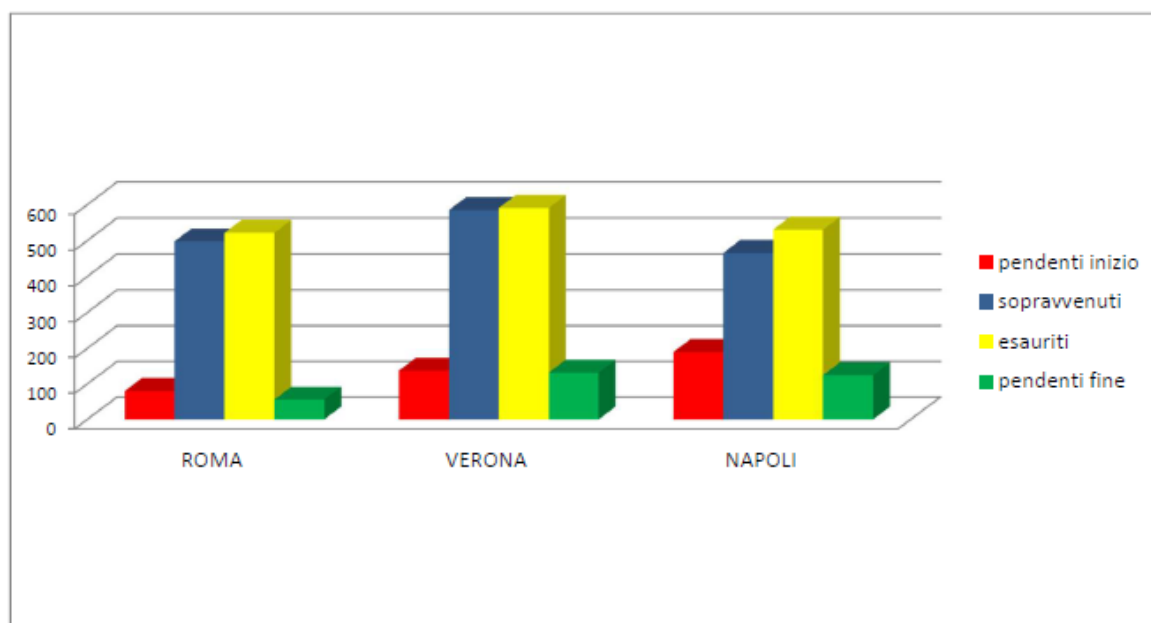
	DECRETO			SENTENZA			ALTRIMENTI
	ARCHIVIATI	GIUDIZIO ORDINARIO	GIUDIZIO IMMEDIATO	NON LUOGO A PROCEDERE	APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA	GIUDIZIO ABBREVIATO	
TM Roma	385	74	1	46	7	7	2
TM Napoli	344	78	0	82	5	11	11
TM Verona	396	53	0	57	6	7	72
Totali	1125	205	1	185	18	25	85
TOTALE	1331			228			85
TOTALE GENERALE	1644						



TAB. 2

ATTIVITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022

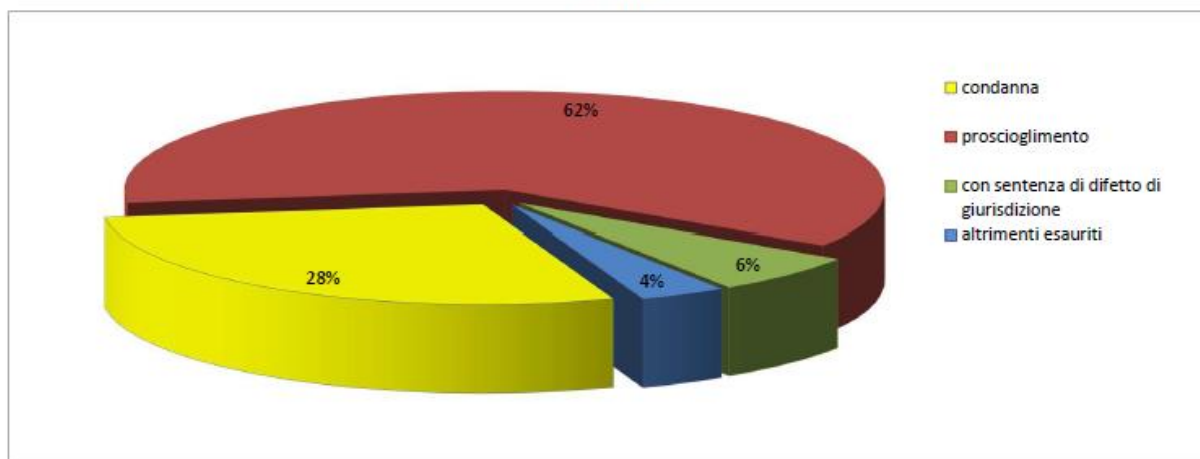
TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	80	498	522	56
VERONA	138	585	591	132
NAPOLI	190	466	531	125
TOTALE	408	1549	1644	313



TAB.3

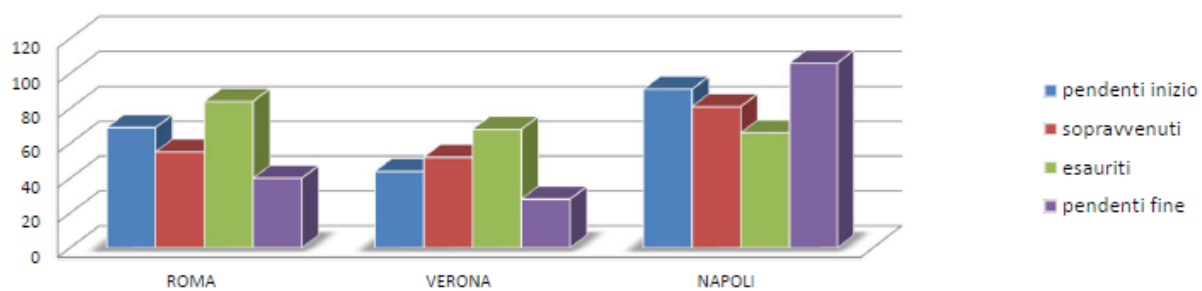
TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2022 AL 31.12.2022

condanna	proscioglimento	con sentenza di difetto di giurisdizione	altrimenti esauriti
62	134	14	8
Totale 218			

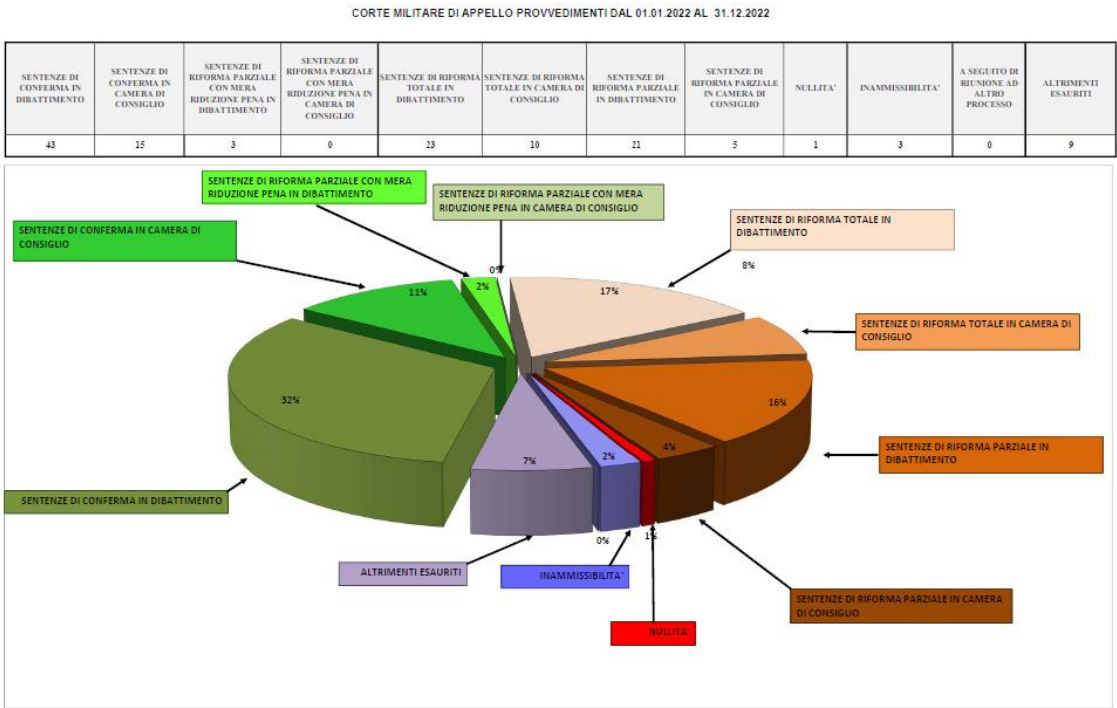


ATTIVITA' DEI TRIBUNALI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022

	1	2	3	4
TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	69	55	84	40
VERONA	44	52	68	28
NAPOLI	91	81	66	106
TOTALE	204	188	218	174



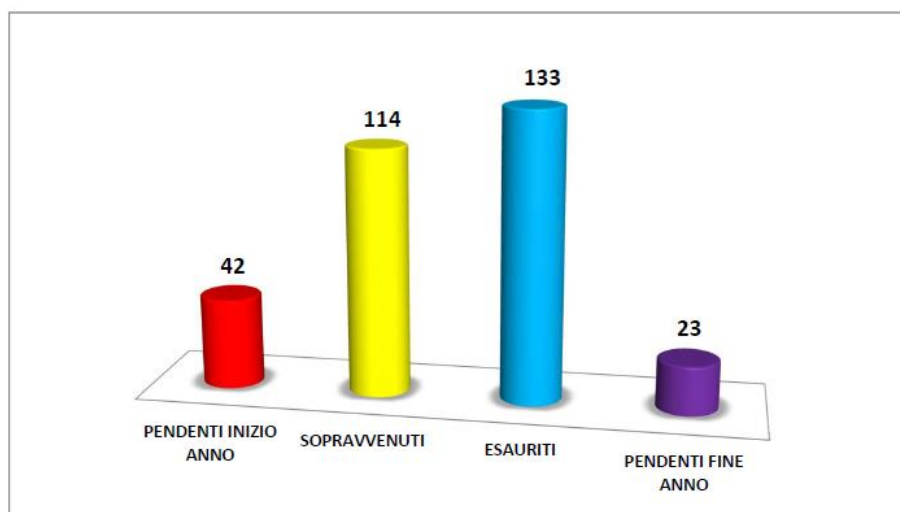
TAB.5



TAB. 6

ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1.01.2022 AL 31.12.2022

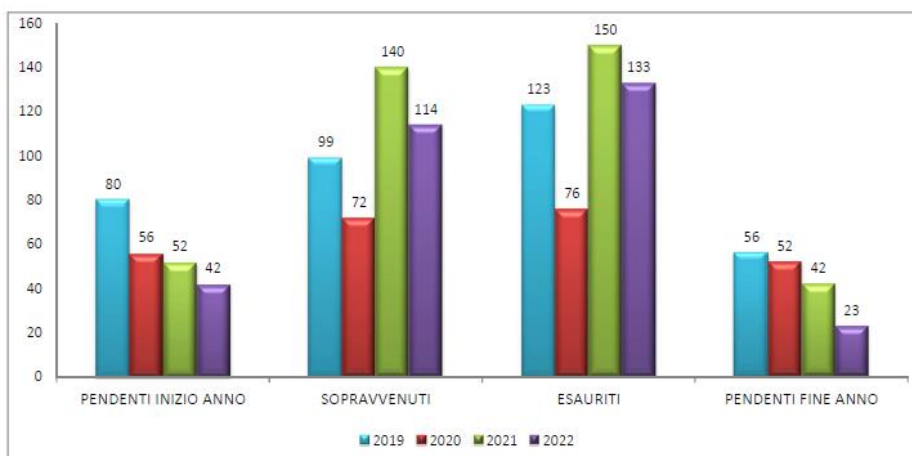
PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
42	114	133	23



TAB. 7

ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2022

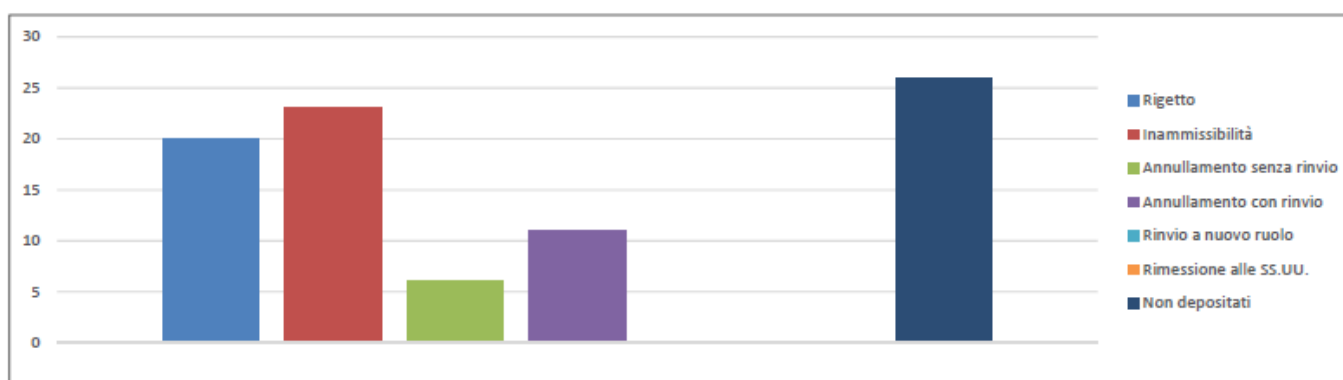
ANNO	PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
2022	42	114	133	23
2021	52	140	150	42
2020	56	72	76	52
2019	80	99	123	56



TAB. 8

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022

1	2	3	4	5	6	7	
Rigetto	Inammissibilità	Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio	Rinvio a nuovo ruolo	Rimessione alle SS.UU.	Non depositati	Totale
20	23	6 <i>(di cui 3 parziali)</i>	11 <i>(di cui 2 parziali)</i>	0	0	26	60

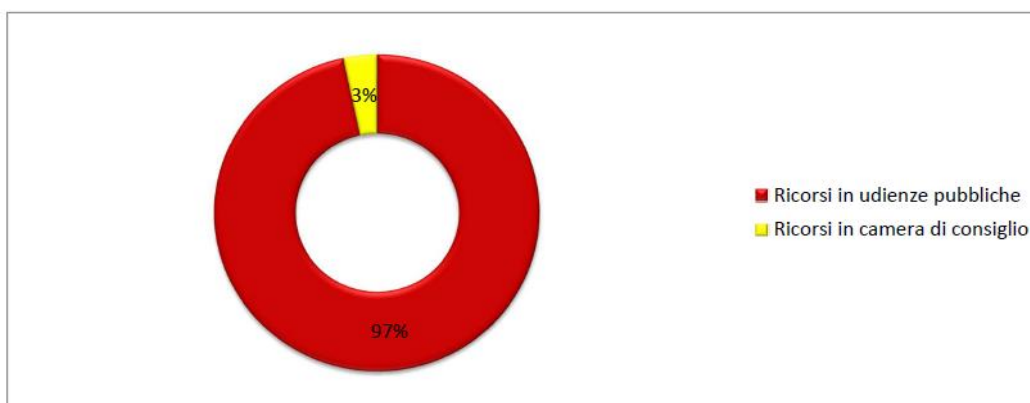


Tempo medio intercorso tra la trasmissione degli atti processuali (relativi all'impugnazione della sentenza di secondo grado) alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione: gg. 295,80

Tab. 9

RICORSI TRATTATI DALLA PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Periodo dal 1.01.2022 al 31.12.2022

Ricorsi in udienze pubbliche	Ricorsi in camera di consiglio	Totale ricorsi trattati
58	2	60



TAB. 10

Intervento del Vicepresidente del Consiglio della Magistratura militare

Prof. David Brunelli

Signor Presidente, signor Ministro della difesa, signore e signori, anche quest'anno ho l'onore rappresentare qui il Consiglio della Magistratura militare e portare i più cordiali saluti di benvenuto alle autorità civili, militari, religiose, che prendono parte a questa cerimonia.

Oggi si inaugura un anno giudiziario che può essere decisivo per le sorti della Giustizia militare in Italia. Non per la celebrazione dei processi che l'attendono, i quali, come sempre, saranno conclusi in tempi rapidi, con la massima garanzia per i diritti di tutte le parti. E' un anno decisivo per le risposte che il legislatore è chiamato a dare circa la necessità oramai ineludibile di una riforma in grado di assegnare un ruolo più consistente a questo apparato dello Stato e - vorrei dire - una dignità professionale ai magistrati che hanno scelto di svolgerci le loro funzioni.

La scorsa legislatura si è interrotta quando un disegno di legge di origine parlamentare stava faticosamente giungendo al giro di boa dell'approvazione da parte della Camera; ma è probabile che anche se la legislatura avesse avuto il suo termine naturale la legge non sarebbe pervenuta al traguardo. Purtroppo si era partiti tardi e con lo strumento dell'iniziativa parlamentare, solitamente poco performante rispetto al raggiungimento dell'obiettivo.

Tuttavia, il dibattito parlamentare che quei disegni di legge hanno suscitato, con partecipazioni molto qualificate di tecnici esterni, non va disperso nei contenuti e nei risultati che comunque si erano maturati.

La nuova legislatura rappresenta una occasione irripetibile, per riprendere il discorso da quei punti di equilibrio e dalle soluzioni che si erano andate profilando; ma occorre che sia il Governo a farsi direttamente carico del problema e a mettere mano - sulla base di quei risultati - ad un Disegno di legge organico e completo, e con convinzione a sostenerlo politicamente sino alla sua approvazione.

Ho appena detto che la riforma è ineludibile e non trovo altri aggettivi per esprimere una condizione di necessità vitale. Abbiamo in tante occasioni scrutinato e valutato le cause della drastica progressiva riduzione del carico processuale, conseguente alla contrazione della sfera di competenza assegnata per legge. A questi fattori di origine legislativa, si aggiunge la ulteriore contrazione che discende da orientamenti interpretativi che della stessa legge vigente offre ora la Cassazione.

In questo senso mi riporto agli esiti molto interessanti del Convegno con cui il Comitato scientifico del Consiglio ha concluso il ciclo di incontri formativi del 2022, tenutosi il 21 novembre scorso sul tema dei rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella militare. Le relazioni svolte da prestigiosi studiosi di varie materie hanno mostrato come alle strettoie di una legge obsoleta che relega la giustizia militare in una sorta di strapuntino, tengano dietro decisioni della Corte di cassazione che - se possibile - restringono ulteriormente in via interpretativa l'area di operatività della giurisdizione speciale.

Le ragioni sottostanti a simili orientamenti sono insondabili. Non possiamo credere che si tratti di decisioni ispirate ad un atteggiamento di "sospetto" circa l'affidabilità dei giudici militari o di "difesa" corporativa della competenza ordinaria: innanzitutto perché i giudici militari dopo il 1981 hanno dato ampia prova di aver interiorizzato lo spirito di quella riforma che rendeva la giustizia militare una vera giurisdizione penale, fatta da giudici indipendenti e imparziali, di ispirare il loro operato a criteri permeati ai valori costituzionali che fondano la giurisdizione e la rendono unica rispetto a tutte le altre funzioni dello Stato. Neppure possiamo ignorare che la magistratura ordinaria non perde occasione per denunciare costantemente l'ingestibilità di un carico di lavoro impressionante per la ingente massa d'urto che ogni giorno si riversa sui tribunali e sulle Corti d'appello, sicché l'occasione per rimettere il caso dubbio o controverso alla giurisdizione militare sarebbe semmai da cogliere al volo.

Più in generale, guardando all'inerzia del legislatore, non credo esistano fattori "razionali" in grado di spiegare come mai non si pensi alla soluzione rapida e indolore di implementare la giurisdizione militare, anche solo come strumento potenzialmente "deflattivo" del processo penale.

Tra l'altro, nel contiguo settore del diritto penale comune, si registrano importanti innovazioni che incidono inevitabilmente anche sulla legge penale militare, facendo sorgere, nel silenzio legislativo, i consueti interrogativi circa i limiti di applicabilità di quelle innovazioni. In particolare, La riforma Cartabia del diritto penale, pur con mille cautele, ha realizzato una sorta di rivoluzione nella materia delle sanzioni detentive medio-basse, di una materia, cioè, che esaurisce pressoché integralmente il campo di operatività della giustizia militare. Tale circostanza pone il tema della specifica funzione che possa oggi essere assegnata ad una pena quale la reclusione militare, concepita nella logica carcerocentrica imperante nel 1941, rispetto al ventaglio di sanzioni differenziate che la normativa oggi prevede, nell'opposta prospettiva del carcere (soprattutto di breve durata) concepito come *extrema ratio*.

Al tema del perimetro della giurisdizione militare si affianca quindi quello della funzione della pena militare e, vorrei dire, dell'identità di una giustizia per le forze armate. Sotto questo profilo il Consiglio attende con grande interesse di valutare il progetto di codificazione dei crimini internazionali che sta ultimando il Ministero della giustizia e a cui il Comitato scientifico del Consiglio ha dedicato un evento formativo nel luglio scorso. Riflettere sulla centralità dei crimini di guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate non solo ha una importanza capitale nel tempo presente, che scuote le coscienze di fronte alle drammatiche notizie che provenienti dal teatro Ucraino. Tale riflessione costituisce un passaggio decisivo per scommettere ancora una volta - come già successe 75 anni fa nell'Assemblea costituente - sulle capacità di una risposta qualificata e specialistica che la giustizia militare può dare alle esigenze di tutela dell'essere umano dall'orrore di crimini che la devastante deriva bellica pone ancora ogni giorno davanti ai nostri occhi.

La punizione, ma anche la prevenzione, dei crimini di guerra deve costituire il profilo connotativo di una moderna giustizia militare: il che richiede sforzi di immaginazione del codificatore, in grado di andare oltre un mero "adattamento" alle convenzioni internazionali in vigore, prima fra tutte quella di Roma istitutiva della Corte penale internazionale, e di pensare ad un diritto umanitario bellico generatore innanzitutto di modelli formativi che neutralizzino l'orrore e la barbarie sin dentro l'*habitus* mentale del militare.

Queste sono le principali sfide che momento presente attendono la compagine della giustizia militare. Le risposte sono nelle mani del decisore politico, chiamato a pronunciarsi senza ulteriori indugi. Il Consiglio della Magistratura militare si augura di dover esprimere al più presto il proprio parere sulle iniziative che in queste materie saranno messe in campo.

Intervento del Sig. Ministro della Difesa

On. Guido Crosetto

Rivolgo il più caloroso saluto e ringraziamento per l'invito rivoltomi al Sig. Presidente della Corte Militare di Appello, Eccellenza Dott. Giuseppe Mazzi.

Saluto Lei, il Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, nonché Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Dott. Pietro Curzio; e approfitto anch'io per ringraziare quest'ultimo per il lavoro svolto con noi, in questi anni.

Lei, Presidente Curzio, è diventato parte della famiglia della Magistratura Militare, e Le siamo grati per come ha svolto il suo incarico e per come ha servito lo Stato negli oltre 40 anni della sua carriera, che si interrompe oggi.

Sono lieto di farlo non solo come Ministro della Difesa, per il ruolo che ha ricoperto in Consiglio, ma come cittadino.

Grazie davvero, Presidente.

Saluto, inoltre, il Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione, Dott. Maurizio Block, il Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare d'Appello, Dott. Marco De Paolis, la Procura, l'Avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense. Saluto gli esponenti della Magistratura, della Politica, delle Forze Armate, tutti gli illustri ospiti che sono qui oggi: dal mio amico e predecessore, Lorenzo Guerini, al Professor Giovanni Maria Flick, anche lui amico ed esimio giurista.

Vorrei che la mia presenza, oggi, insieme alla partecipazione di ieri al Consiglio della Magistratura Militare, vengano percepite come un segno chiaro ed inequivocabile della mia attenzione alla realtà della giustizia militare, nonché del mio fermo convincimento che essa rappresenti un punto di riferimento fondamentale per la Difesa, per le Forze Armate e per il Paese.

Nella giornata di ieri, così come negli incontri che ho avuto fino a oggi con autorevoli rappresentanti della giustizia militare, ho colto l'esigenza diffusa, e non più rinviabile, di modernizzare la legge penale militare, sia sotto il profilo sostanziale, nel quadro degli interessi militari, sia dal punto di vista processuale.

Dinanzi ai componenti dell'Organo di autogoverno, ieri, ho assunto un impegno molto chiaro: quello di contribuire, attraverso il confronto delle idee, il rispetto dei ruoli, la considerazione delle diverse prospettive, al raggiungimento di una giustizia che garantisca una tutela effettiva, più efficiente e più celere.

È un impegno che confermo e garantisco anche in questa prestigiosa sede, consapevole delle eccellenze e delle professionalità che la Magistratura Militare può vantare, e che è bene vengano messe nelle migliori condizioni per poter fornire le risposte più efficaci e più efficienti alla domanda di giustizia militare.

Il sistema normativo è, difatti, ancora fortemente legato al contesto storico nel quale è stato generato. Penso, per fare un esempio, al Codice Penale Militare di Guerra, scritto in contesti storici ormai lontanissimi e che mostra evidenti incoerenze. Anche il Codice Militare di Pace necessita di importanti correttivi. Abbiamo tutt'ora importanti fattispecie di reato che, giocoforza, non sono più in linea con i nostri tempi e con gli scenari che abbiamo di fronte. Come è emerso chiaramente negli interventi che mi hanno preceduto.

La giustizia militare, invece, può e deve essere al passo con i tempi, può e deve raccordarsi con l'evoluzione dello strumento militare e tenere conto delle esigenze operative che, come testimoniano le vicende del conflitto in Ucraina, continuano a evolversi in modo sempre più repentino.

In questi giorni, seguo con interesse le attività del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della Giustizia per la relazione di un codice dei crimini internazionali, che arriverà, auspicabilmente in tempi brevi, alla definizione di una proposta legislativa, anche grazie al contributo proattivo, importante, fornito dalla Difesa.

Si tratta di un obiettivo a cui tutti teniamo, reso ancora più urgente da quello a cui stiamo assistendo in Ucraina. È urgente perché deve assicurare il perseguimento, anche nella giurisdizione italiana, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, permettendo finalmente all'Italia di dare adempimento agli obblighi assunti con la ratifica dello Statuto di Roma, del 1999.

Per altro verso, come è stato ben detto prima, occorre ovviare alle disfunzioni e alle sovrapposizioni che spesso caratterizzano i rapporti tra la giurisdizione militare e quella ordinaria, dando luogo a contrasti, ambiguità e duplicazioni di procedimenti.

Un quadro normativo chiaro, scevro da equivoci e di facile interpretazione è la preconditione per la salvaguardia e l'effettività di un principio cardine del nostro ordinamento: l'inviolabilità del diritto di difesa, di cui all'articolo 24 della nostra Costituzione.

L'esigenza, quindi, dell'ottimizzazione complessiva della Magistratura Militare è un obiettivo reale, giusto e soprattutto alla portata; in un contesto che, a mio modo di vedere, presenta oggi le condizioni più favorevoli per orientare nella direzione più giusta il percorso di riforma.

Da questo punto di vista, Signor Presidente, Signori Magistrati, consideratemi uno strumento per raggiungere un obiettivo che è fondamentale per la Magistratura Militare, per la Difesa e per il Paese.

Concludo questo mio breve intervento, con un saluto e un augurio sincero di buon lavoro che, Signor Presidente, rivolgo a Lei e a tutto il mondo della Magistratura Militare.

Intervento del Procuratore Generale militare presso la Corte militare d'Appello

Dott. Marco De Paolis

Saluti

Signor Presidente della Corte Militare di Appello, mi sia consentito anzitutto rivolgere – suo tramite – un deferente ossequio al Sig. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale vanno i nostri più profondi sentimenti di stima e ammirazione.

Saluto con rispetto e con particolare soddisfazione il Signor Ministro della Difesa, ringraziandolo sentitamente per il Suo intervento a questa Assemblea, a testimonianza di un concreto e apprezzato interesse per la Giustizia Militare.

Saluto tutte le Autorità civili e militari oggi presenti, i Capi di Stato Maggiore della Difesa e delle FF.AA., gli autorevoli vertici delle altre Magistrature, i rappresentanti della Avvocatura dello Stato e del libero Foro.

Saluto con particolare considerazione il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio della Magistratura Militare, il dott. Pietro Curzio e il Prof. David Brunelli, ringraziandoli per l'apprezzata attività compiuta in seno all'organo di autogoverno.

Un saluto caloroso va a tutti i Colleghi Magistrati Militari, requirenti e giudicanti (compresi i giudici d'arma che compongono i nostri collegi giudicanti); in particolare, ringrazio i Colleghi Magistrati del mio Ufficio e tutto il Personale civile e militare di questo e degli altri Uffici giudiziari militari, per l'operosa e scrupolosa attività espletata nel corso dell'anno e per il prezioso contributo reso alla giustizia militare.

Parimenti, un cordiale saluto va agli Avvocati dei tanti fori italiani, che con la loro qualificata attività contribuiscono in modo determinante al raggiungimento del nostro comune scopo di giustizia.

Ringrazio anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali con i quali abbiamo positivamente condiviso lo sforzo comune, teso ad affrontare la difficile emergenza.

Ringrazio, inoltre, i tre Procuratori Militari di Roma, Napoli e Verona (Antonio Sabino, Stanislao Saeli e Giovanni Barone) dai quali anche quest'anno non è mancato il supporto e la piena collaborazione in ogni aspetto del nostro comune servizio (compresa la realizzazione di questa relazione che in più parti si giova integralmente dei loro contributi), nonché coloro che hanno concretamente contribuito a costruirne i contenuti raccogliendo l'invito a segnalare temi e questioni da approfondire.

Nondimeno, è doveroso un ringraziamento a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria militare – Comandanti di Corpo delle varie Armi e Corpi, e ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – che hanno collaborato efficacemente alle attività dei pubblici ministeri di primo e secondo grado.

Premessa

In questa solenne cerimonia la giustizia militare si ritrova a effettuare un bilancio di quanto svolto nell'anno passato e per formulare proposte e auspici nella prospettiva del nuovo anno giudiziario che oggi si apre.

Fortunatamente, nello scorso anno 2022 l'emergenza sanitaria che tanto aveva inciso nelle attività degli uffici giudiziari militari negli ultimi due anni, ha avuto una battuta di arresto, consentendo una netta ripresa delle attività giudiziarie, tornate quasi del tutto alla normalità.

La copiosa produzione normativa eccezionale che aveva caratterizzato gli ultimi due anni è quasi del tutto scomparsa e così anche la necessità di adeguare l'organizzazione degli uffici alle emergenze sanitarie.

L'illustrazione delle principali attività e servizi svolti – al di là dei numeri delle statistiche - dà conto di una magistratura viva, attenta ai cambiamenti sociali e sempre desiderosa di svolgere il proprio dovere, il dovere fissato dalla Costituzione. Consapevole della propria specialità sancita dall'art. 103 della Costituzione, la magistratura militare dimostra - e lo ha fatto anche nell'anno giudiziario che si è appena concluso – di poter soddisfare l'esigenza di giustizia del mondo militare; una esigenza che anzitutto è posta all'interno del più ampio servizio di *Difesa* reso al Paese dalle Forze Armate, e che si traduce anche in un servizio che è volto a far funzionare meglio le Forze Armate per la parte – appunto - di quelle competenze che la Costituzione assegna in tale contesto alla Giustizia Militare. Un servizio che la magistratura militare svolge con quella rapidità, speditezza ed efficacia che connota da sempre questa giurisdizione speciale.

Certamente, molto potrebbe essere fatto in più dalla magistratura militare se le fosse restituita almeno una parte di quelle competenze che le erano riconosciute in passato; quanto meno quelle che potrebbero evitare le inutili duplicazioni di attività e sovrapposizioni con la magistratura ordinaria oppure quelle che potrebbero sanare le numerose inspiegabili lacune che ancora le impediscono irragionevolmente di occuparsi integralmente – e non solo marginalmente - di quelle materie per le quali essa è stata costituita: e cioè i reati offensivi di interessi militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

Resta, dunque, anche quest'anno forte e sentito l'auspicio che si possa addivenire presto alle necessarie e non più dilazionabili riforme, sia per rispetto verso le Forze Armate, i cui uomini e donne sono i principali destinatari dei principi e delle norme che i tribunali militari applicano ogni giorno, e sia per rispetto dovuto al Paese nel suo complesso, che sicuramente merita di disporre di una Istituzione che sia pienamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze per le quali essa è costituita nel rispetto dei principi di diritto che sono espressi dalla Costituzione nel quadro delle giurisdizioni speciali.

Come già più volte evidenziato, la sicurezza interna ed esterna del nostro Paese passa inevitabilmente attraverso le nostre Forze Armate, nonché da quelle Forze di Polizia che hanno conservato la militarità dello *status* dei propri appartenenti; dunque, l'interesse pubblico correlato al corretto ed efficiente funzionamento di tali vitali apparati dello Stato non può certamente trascurare anche quel settore della giustizia che di essi si occupa approfonditamente e soprattutto con specialità, vale a dire la giustizia militare.

1. La Procura Generale Militare di Appello

1.1. Attività giudiziarie

Il miglioramento generale delle condizioni sanitarie nel Paese ha consentito nello scorso anno 2022 una generale, sensibile ripresa anche nel settore giudiziario, sia per ciò che attiene alle attività di indagine e sia per la partecipazione alle udienze, probabilmente anche in dipendenza delle generali riaperture in tutti i settori delle attività sociali ed economiche.

Per ciò che riguarda più specificamente l'*attività giudiziaria* della Procura Generale Militare di Appello, anche essa è sensibilmente accresciuta nel suo complesso (percentualmente l'aumento delle attività di trattazione di affari ed esecuzioni penali è stato nella misura del 28,2%; v. tabella 1).

Il numero delle *impugnazioni* è leggermente diminuito rispetto a quello dell'anno precedente, mentre è aumentato il numero delle partecipazioni alle udienze.

Circa l'attività relativa alle sentenze emesse in primo grado dai tribunali militari (collegi di tribunale, giudici dell'udienza preliminare e giudici delle indagini preliminari), vista dalla prospettiva requirente degli uffici del pubblico ministero militare, nello scorso anno si è registrata una percentuale di accoglimento (integrale e parziale) delle impugnazioni del pubblico ministero nei giudizi di secondo grado (cioè in appello) attestata per questo Generale Ufficio al 44 %, e dunque in flessione rispetto al

2021; mentre quella relativa all'esito delle richieste conclusive nelle udienze avanti alla Corte Militare di Appello è stata del 50%.

Le questioni di diritto maggiormente significative sulle quali si è posto problematicamente l'accento nelle attività giudiziarie di questo Generale Ufficio hanno riguardato, anche quest'anno, soprattutto situazioni in cui è stata posta in discussione la *giurisdizione*, con riferimento al riparto di competenza con il giudice ordinario.

Come è stato già più volte sottolineato in passato, il particolare e limitato assetto degli spazi di giurisdizione del giudice militare previsto dalla Costituzione, rischia di assottigliarsi ancora di più laddove non venga adeguatamente considerata e valorizzata la specialità della giurisdizione militare.

Nella scorsa cerimonia del 2022, si era osservato come gli spazi ristretti di giurisdizione assegnati ai tribunali militari, collegati anche a talune interpretazioni giurisprudenziali che talora sembrano non tenere adeguatamente conto dell'elemento caratterizzante della specialità del diritto penale militare rispetto a quello comune, rischia di determinare in concreto una situazione penalizzante per la giurisdizione militare sì da far sorgere il dubbio sulla effettiva corrispondenza dell'attuale assetto ermeneutico allo spirito della Costituzione sul tema; soprattutto, lasciano insorgere una ragionevole perplessità in ordine alla effettiva corrispondenza fra i risultati in cui si traduce in concreto la produzione giurisprudenziale e ciò che i costituenti avevano immaginato nel decidere di inserire la giurisdizione penale militare nel quadro delle giurisdizioni speciali del nostro ordinamento (il riferimento può riguardare, ad esempio, la attuale giurisprudenza in tema di atti di cd nonnismo).

In questa prospettiva, l'auspicata riforma della giustizia militare da realizzarsi attraverso il recupero di una parte di quelle competenze una volta assegnate al giudice militare su fattispecie interamente riguardanti reati ad esclusiva oggettività giuridica militare, potrebbe efficacemente riequilibrare tale distonia.

Nell'ottica, invece, di una affermazione della giurisdizione militare su una materia controversa, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n. 20348 del 20.09.2022 (Lomanto) in tema di sussistenza della competenza del giudice militare su fattispecie aggravate dalla circostanza ad effetto speciale dell'odio razziale (d.l. n. 122/93, art. 3).

Nell'ottica della valorizzazione della specialità che caratterizza il diritto e la giurisdizione militare, appare opportuno segnalare anche quest'anno il tema dell'istituto della *particolare tenuità del fatto*, la cui incidenza percentuale nell'ambito delle decisioni dei giudici militari determina qualche importante riflessione.

Poiché tale tipo di esito procedimentale rappresenta quasi il 10 % del totale delle decisioni (in primo grado), credo che non ci si possa non interrogare sulla valenza che detto istituto può avere sul sistema complessivo della giustizia militare.

Così come per tutte le innovazioni che intervengono nella disciplina del processo penale comune, occorre interrogarsi sulla effettiva compatibilità con il sistema giudiziario militare. Certamente, in linea di principio, una valutazione concreta del fatto reato militare in termini di effettiva pericolosità per il consorzio militare che riveda la necessità o meno di un giudizio penale su fatti che non meritino più (rispetto al passato) un intervento del giudice attraverso il complesso meccanismo del processo, appare condivisibile. E purtuttavia, non si può però prescindere dalla verifica se un istituto del genere - inserito nella giurisdizione ordinaria in un'ottica sostanzialmente deflattiva, riconnessa alla necessità di alleggerire gli eccessivi carichi di lavoro della magistratura ordinaria, allo scopo di limitare i ritardi nello svolgimento dei processi – possa, poi, effettivamente avere un significato nell'ambito di una giurisdizione speciale dove questo problema non esiste. Inoltre, il diverso contesto (speciale per l'appunto) nel quale si realizza il reato militare e la diversa incidenza che esso manifesta in esso, richiederebbe probabilmente una particolare e diversa considerazione sulla adattabilità ad una situazione oggettivamente diversa.

In tal senso sarebbe auspicabile una rimeditazione dall'applicabilità dell'istituto nella giurisdizione militare, quanto meno in parte, tenendo conto dei necessari profili di specialità che caratterizzano il diritto penale militare.

Così come anche – nella medesima ottica di considerazione della specialità del diritto penale militare – sembra legittimo interrogarsi (data anche la grande diffusione pratica del nuovo istituto) sulla effettiva integrale compatibilità dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova con la specialità della pena militare. Quanto meno la disciplina concreta dell'istituto dovrebbe essere adattata alle esigenze di specialità del consorzio militare e delle peculiari relazioni intercorrenti al suo interno. La pacifica applicabilità ai reati militari della causa di estinzione del reato determinata dalla sospensione con messa alla prova (v. sentenza Cass, sez. I, n. 5433 del 16.02.2022), così come peraltro avviene per le pene sostitutive (legge n. 689 del 1981 – art 75 *bis*) pone seriamente qualche interrogativo in rapporto alla sussistenza della specialità della pena militare e della rieducazione militare ad essa connessa. Anche qui, a nostro avviso, occorrerebbe provvedere ad una opportuna revisione che verifichi effettivamente la misura attraverso la quale è possibile adattare l'istituto di diritto penale comune al diritto penale speciale.

1.2. Cooperazione internazionale. Attività in ambito internazionale della Procura Generale Militare di Appello

È proseguito anche quest'anno l'impegno della Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello volto a favorire l'inserimento della magistratura militare fra le componenti giudiziarie europee che figurano nella rete del *Genocide Network* in seno ad *EUROJUST*¹, l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione nel settore della Giustizia Penale.

Tra le attività svolte in ambito internazionale da questa Procura Generale Militare nel corso del 2022, meritano di essere segnalate le molteplici interlocuzioni avute con *Eurojust*, l'Agenzia europea di coordinamento investigativo.

I contatti con *Eurojust* hanno riguardato, innanzitutto, la partecipazione alle riunioni del *Network for investigation and prosecution of genocide, crimes against humanity and war crimes*, l'articolazione interna dell'organismo internazionale deputata al coordinamento delle indagini e delle iniziative giuridiche in materia di crimini internazionali, vale a dire in un settore in cui la magistratura militare italiana può vantare la specifica e non comune esperienza che le deriva dai tanti processi celebrati, anche e soprattutto in epoca recente, nei confronti dei militari dell'esercito nazista autori di stragi tristemente note.

Come è facilmente immaginabile, l'intensificarsi del conflitto in Ucraina ed il diffondersi di notizie di gravi crimini di guerra commessi sul martoriato territorio di quel Paese hanno fatto tornare di attualità problematiche da molti ritenute ormai lontane, sia nel tempo che nella loro localizzazione geografica. Negli ultimi anni, infatti, i luoghi ove si sono verificate le più atroci violazioni dello *ius cogens* interno e internazionale sono stati prevalentemente individuati in zone del mondo assai distanti da noi, come ad esempio, quelle che abbiamo visto compiersi nel califfato islamico di *Daesh*, per mano di miliziani, *foreign fighters* e truppe irregolari (peraltro, per mano di soggetti molto più simili ai militari di un vero e proprio esercito piuttosto che a civili o a semplici terroristi).

Nel caso, invece, dell'invasione dello stato ucraino da parte dell'esercito della federazione russa, la differente situazione geografica e geopolitica ha determinato un diretto interessamento delle nazioni dell'Europa occidentale e dunque, di conseguenza, anche degli organi giudiziari di questi Paesi deputati ad occuparsi delle violazioni del diritto penale internazionale.

A fronte dell'evolversi della situazione in atto ai confini orientali dell'Europa, *Eurojust* è stata chiamata ad affrontare questioni giuridiche di interesse comune - relative, ad esempio, alle modalità di

¹ *European Union Agency for Criminal Justice Cooperation.*

raccolta delle prove dei crimini di guerra o relative ai requisiti minimi che gli elementi probatori raccolti in contesti di guerra devono pur sempre avere per assicurare, anni dopo, la condanna dei responsabili di tali delitti. Od ancora, questioni relative alla realizzazione di protocolli procedurali comuni relativi alla raccolta e conservazione delle prove, in modo da uniformare il più possibile le attività giudiziarie investigative degli uffici requirenti dei diversi paesi europei aderenti ai trattati di cooperazione giudiziaria internazionale. Come ben sappiamo, si tratta di questioni – pratiche e giuridiche – che le procure militari e i tribunali militari ben conoscono, per averle già trattate in oltre sessant'anni di attività svolta dal dopoguerra ad oggi in migliaia di indagini e decine di processi celebrati, molti dei quali proprio negli ultimi vent'anni. In quest'ultimo ventennio, infatti, sono stati celebrati dai tribunali militari oltre venti processi per crimini di guerra ed oltre 60 sono state le condanne all'ergastolo in primo grado inflitte ai responsabili delle stragi naziste. Questo Generale Ufficio, dunque, ha potuto in più di un'occasione illustrare ai colleghi degli altri paesi europei le suddette tematiche trattate e le specifiche esperienze sviluppate. In particolare, ciò è stato trattato da questo Procuratore Generale Militare in occasione di uno specifico incontro avvenuto all'indomani dell'inizio della suddetta crisi internazionale nell'ambito del 31° *meeting of the Network for investigation and prosecution of Genocide* di EUROJUST, tenuto a L'Aja (Olanda) presso gli uffici di EUROJUST dal 6 al 7 aprile 2022, nel corso del quale è stato così possibile condividere le soluzioni date sull'argomento dalla nostra giurisprudenza nel corso del tempo.

Si tratta, invero, di problematiche che sembravano anch'esse desuete ma che, invece, oggi comportano l'esigenza di improntare iniziative ed interventi normativi comuni e condivisi (come avvenuto, ad esempio, con il recente Regolamento UE 2022/838 del 30 maggio 2022, volto a consentire di concentrare e conservare presso *Eurojust* le prove dei *core crimes* e dei reati ad essi connessi) e, quindi, di mettere a frutto anche i contributi che, ora più che mai, questa giurisdizione speciale militare è, potenzialmente, in grado offrire.

In un'altra occasione, questo Ufficio - su sollecitazione del prezioso lavoro svolto anche in questo settore dal *desk* italiano di *Eurojust* - è stato chiamato a dare risposta ad un *topic* operativo pervenuto proprio dall'Ucraina, avente ad oggetto disposizioni della legislazione di guerra di specifico interesse. In questo caso, la Procura Generale Militare ha fornito al Membro dell'Ucraina in *Eurojust* i riscontri normativi che erano stati richiesti, tra l'altro, attestando che le violazioni dell'ordinamento di guerra di quel Paese indicate nella richiesta trovano effettiva corrispondenza in altrettante fattispecie incriminatrici dei nostri codici e, segnatamente, in reati previsti dai codici militari di pace e di guerra.

Rilevante significato ha assunto, altresì, l'attività di riscontro che questo G.U. ha compiuto in relazione alla segnalazione, anche questa pervenuta da *Eurojust*, del nominativo di un cittadino libico destinatario di mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra da lui commessi in Libia, persona oggetto di interesse per i rapporti e le relazioni che il predetto poteva aver mantenuto sul territorio italiano. Le verifiche svolte, tra l'altro, hanno fatto emergere che tra il nominativo del soggetto ricercato per crimini di guerra e quello di un suo connazionale, ammesso anni addietro a partecipare ad un corso per allievo ufficiale nelle nostre Forze armate, in realtà, vi era una mera omonimia. Non sfugge, peraltro, il concreto valore che possono assumere riscontri investigativi di questo genere e scrupolose attività di indagine nel settore penale-militare allorquando le nostre Forze armate sono chiamate ad operare in teatri che, di fatto, costituiscono il luogo di origine di più soggetti appartenenti ai medesimi clan, alle stesse famiglie o, comunque, in grado di interagire tra loro ovvero quando le operazioni militari si svolgono in contesti difficili, nei quali è fondamentale conoscere non solo il territorio ma anche i suoi effettivi o potenziali protagonisti.

Al di là della rilevanza e dei contenuti specifici delle interloquazioni alle quali si è sopra fatto cenno, sta di fatto che l'attività di cooperazione sopra ricordata, dimostra - se mai ve ne fosse bisogno - che, in ambito internazionale (forse più che all'interno di taluni ambienti giuridici nazionali), non si nutrono dubbi né che la giurisdizione sui crimini di guerra competa, potremmo dire "per definizione", all'Autorità giudiziaria militare, né che gli organi di questa giurisdizione militare siano oggettivamente

e funzionalmente in grado di offrire utili contributi ad indagini e processi penali nei confronti di responsabili di *core crimes*.

È presumibile, dunque, che anche nel 2023 la cooperazione internazionale in materia di crimini di guerra tra questa Procura Generale Militare ed *Eurojust* prosegua e che registri ulteriori, positivi sviluppi, nell'ottica della progressiva intensificazione di stabili e strutturate relazioni con gli organismi internazionali a vario titolo competenti a svolgere o a coordinare indagini ed altre iniziative giuridiche nel settore dei crimini di guerra.

Al contempo, è bene rimarcare che - pur risalendo al 1941 e, dunque, essendo entrato in vigore ben prima delle Convenzioni di Ginevra del 1949 - ancora oggi il nostro codice di guerra costituisce un modello organico di riferimento nell'ambito del diritto umanitario e delle violazioni delle leggi e degli usi di guerra penalmente rilevanti. Un modello che in gran parte si adatta anche ai tempi attuali e che per alcuni versi è da considerarsi anche all'avanguardia nel settore del diritto umanitario.

È pertanto, auspicabile che l'impegno profuso dall'Italia nel contribuire a risolvere la tragica situazione in atto Ucraina possa estendersi fino ad involgere i profili giuridici conseguenti alle gravi violazioni del diritto umanitario e del diritto di guerra che si stanno perpetrando poco lontano dai nostri confini e che si abbia la forza e la capacità di aggiornare la legislazione di guerra, nel solco della nostra tradizione giuridica, vale a dire mantenendo fermo l'impianto strutturale dei codici militari (compresa la previsione che esclude gli incerti confini della c.d. "giurisdizione universale") ed aggiornandoli limitatamente alle loro parti non più attuali.

Nell'ottica di una maggiore integrazione tra le varie componenti del Sistema nazionale e comune di difesa, potrebbe inoltre immaginarsi la costituzione - nell'ambito del Ministero della difesa e, dunque, nella sua sede naturale - di una struttura tecnica, composta da militari e da esperti di diritto penale militare, diritto umanitario e diritto internazionale, sia interni che esterni all'Amministrazione militare, che da un lato sappia predisporre gli interventi necessari e sufficienti ad ammodernare la legislazione militare ed in particolare quella di guerra, dall'altro sia in grado di monitorare e di offrire in tempi brevi risposte giuridiche adeguate alle esigenze attuali delle Forze armate ed a quelle che in futuro dovessero divenire tali, il tutto valorizzando, anche in ambito internazionale, le specifiche professionalità maturate dagli organi della giurisdizione militare.

In questa prospettiva, appare significativa la partecipazione di qualificati rappresentanti della Difesa (in particolare il Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione e il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, sia in seno alla Commissione istituita dal Ministro della Giustizia Decreto ministeriale 22 marzo 2022 per la compiuta attuazione dello Statuto di Roma della *Corte Penale Internazionale* e per la stesura di un Codice dei crimini internazionali volto ad assicurare il compiuto adattamento dello Statuto di Roma; e sia al successivo gruppo di lavoro istituito sempre presso il medesimo Ministero della Giustizia per tradurre in atto gli elaborati della suddetta commissione.

In ordine a tale argomento, tuttavia - posto che esso riguarda un settore essenziale per la giustizia militare e altresì vitale per lo stato - è opportuno però rammentare e sottolineare quale sia il rapporto che lega la giurisdizione militare e la materia dei cd crimini internazionali.

La giurisdizione di guerra è il fondamento dell'esistenza della giurisdizione militare. In Italia come nei numerosi Stati ove è prevista la giurisdizione militare.

Alla luce di ciò, occorre tenere presente che qualsiasi riforma normativa sui temi di crimini internazionali che hanno a che fare con la guerra non può prescindere dalla Costituzione, che prevede all'art. 103 una competenza dei tribunali militari che giunge addirittura (come è attualmente previsto dal codice penale militare di guerra e dalla legge di guerra in vigore) fino a stabilire la competenza dei tribunali militari anche su reati comuni e anche sugli estranei alle FF.AA.

Questo è reso necessario dalla oggettiva considerazione che la guerra (come anche il c.d. conflitto armato) è una situazione eccezionale in cui sono messi in pericolo la esistenza stessa del Paese, la sua sicurezza, il suo popolo, le sue risorse. Dunque, una situazione eccezionale anche giuridicamente.

Il tempo di guerra è una situazione di carattere realmente eccezionale, nell'ambito del quale la natura e la rilevanza degli interessi in gioco assumono una priorità assoluta su ogni altra pubblica o privata esigenza. E difatti, l'ordine seguito dalla norma dell'art. 103, co. 3, Cost. – disciplinando prima il tempo di guerra e poi quello di pace – sottolinea proprio questa priorità.

La Commissione ministeriale, nei suoi elaborati ha inteso occuparsi dei rapporti tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione militare in maniera che non sembra aver tenuto conto di tali osservazioni, giungendo così a conclusioni che non sembrano del tutto condivisibili.

Nonostante che, storicamente, negli ultimi decenni, la materia dei crimini internazionali, dei crimini di guerra e dell'applicazione del diritto umanitario internazionale sia stata di quasi esclusiva competenza della Magistratura militare attraverso l'applicazione del codice penale militare di guerra (infatti, ad esempio, assai numerosi sono stati i processi per crimini di guerra della seconda guerra mondiale celebrati dai tribunali militari sia nel dopoguerra che recentemente negli ultimi vent'anni, nonché parecchi i processi e le indagini istruite tra il 2002 e il 2006 per l'applicazione del codice di guerra in tempo di pace alle missioni internazionali all'estero), le conclusioni anzidette appaiono non tener conto dei principi costituzionali di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare su questa materia.

In questa prospettiva, peraltro, occorre fare anche un'altra importante osservazione. Deve, cioè, essere adeguatamente rimarcato come – a ben vedere – tutte le aree tematiche in cui si inserirebbero le nuove figure di “crimine internazionale” (crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini di aggressione e genocidio) riguardano *in concreto* fattispecie che riguardano quasi esclusivamente i militari. E difatti: per i crimini di guerra, essi non possono, per definizione e per essenza, che riguardare solo e soltanto i militari.

Quanto alle altre tre categorie, anch'esse - in concreto – riguardano situazioni nelle quali i soggetti che devono o possono compiere materialmente le azioni sono prevalentemente, se non quasi esclusivamente, soggetti appartenenti alle Forze Armate. E dunque, una eventuale sottrazione alla giurisdizione militare di soggetti che – sia in tempo di guerra che in tempo di pace (ma comunque evidentemente in una situazione sostanzialmente bellica di conflitto armato) – compiano questi crimini in un contesto di ‘militarità’, non solo non pare conforme a quello che la Costituzione ha voluto dire con la norma dell'art. 103, co.3, ma anche alla ragionevolezza (concreta) delle cose.

In definitiva, alle tre proposte della Commissione appare mancare una quarta, quella, a mio avviso, più aderente allo spirito e al dettato costituzionale. Vale a dire mantenere l'attuale giurisdizione militare in ordine a fattispecie che offendono interessi e beni di carattere militare, in quanto attinenti al bene supremo della difesa e della sicurezza vitale dello Stato. In questo senso, inoltre, e nell'ottica appunto di sicurezza vitale dello Stato, le norme del tempo di guerra devono essere estese anche alle ipotesi di conflitto armato.

I tribunali militari, come già indicato, negli ultimi sessant'anni si sono occupati con efficienza dei crimini di guerra e nell'esercizio di tale delicata giurisdizione hanno dato prova di competenza ed equilibrio rispettando pienamente anche i diritti di difesa degli imputati in conformità al diritto internazionale. Qualità che sono state riconosciute anche a livello internazionale dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo che, ad esempio, con la sentenza in causa Sommer del 23.03.2010 (condannato all'ergastolo dal tribunale militare di La Spezia nel 2005 per la strage di Sant'Anna di Stazzema con oltre 360 vittime civili) ha riconosciuto che il giudice militare italiano ha rispettato i diritti della difesa e i principi della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo in un procedimento a carico di un militare tedesco riconosciuto colpevole di grave crimine di guerra commesso nel corso del secondo conflitto bellico mondiale.

1.3. Altre attività

Nell'anno che si è concluso, come già detto, l'emergenza epidemiologica ha interessato solo i primi mesi del 2022 e dunque è stata fortemente ridimensionata tutta quella attività di organizzazione delle attività di servizio – giudiziario e amministrativo – che avevano caratterizzato i due anni precedenti con riferimento segnatamente alle modalità di svolgimento del lavoro agile (o *smart working*).

In questo senso, tale modalità è stata mantenuta fino all'inizio del periodo estivo e, limitatamente al personale in condizioni di “fragilità”, fino al mese di dicembre.

Nel quadro delle riunioni periodiche con i Capi degli uffici requirenti di primo grado sono emerse varie questioni – organizzative e di diritto sostanziale e processuale – che sono state utilmente dibattute, soprattutto con riferimento alla introduzione della riforma del processo penale (c.d. “riforma Cartabia”), di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e al Decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162.

In tale contesto, i profili maggiormente problematici attengono soprattutto alle norme relative all'utilizzo di piattaforme informatiche, con specifico riferimento al deposito degli atti (art. 111 *bis* cpp, introdotto appunto dalla riforma), alle notificazioni e alle impugnazioni (art. 582 cpp). In relazione a questi settori è indispensabile un urgente intervento del legislatore e del Governo per indicare quale strada dovrà percorrere la giustizia militare per adeguarsi alle novità introdotte dalla riforma del processo penale, atteso che dal punto di vista delle attrezzature telematiche è attualmente impossibile utilizzare piattaforme digitali analoghe a quelle in uso presso il Ministero della Giustizia perché - allo stato - non sono state realizzate. Pertanto, stante la contingente mancanza di un sistema telematico autonomo del Ministero della Difesa per gli Uffici giudiziari militari, è stata rappresentata la possibilità di una proroga della applicazione dei tre decreti emessi in data 11 novembre 2021 (n. M_D SSMD REG2021 0208020, n. M_D SSMD REG2021 0208021 e n. M_D SSMD REG2021 0208022) dal *Dirigente Generale responsabile per la transizione al digitale* del Ministero Difesa (Stato Maggiore della Difesa) fino a che non sia adottata una soluzione idonea a superare l'attuale lacuna normativa per la giustizia militare.

Sotto altro profilo, anche le norme sulla *giustizia riparativa* (art. 129 *bis* cpp – *Accesso ai programmi di giustizia riparativa*) hanno evidentemente necessità di essere coordinate e soprattutto adattate alla specialità del contesto militare nel quale andrebbero ad operare. *Status* particolare dei soggetti coinvolti (autore del reato e persona offesa che sono soggetti appartenenti alle Forze Armate e, come tali, destinatari di doveri e obblighi speciali non esistenti all'esterno del consorzio militare); specialità delle fattispecie di reato militare (connotate da elementi di specialità, soprattutto per i “reati esclusivamente militari” di cui all'art. 37 co. 2 cpmp); specialità della pena militare (artt. 60 ss. cpmp), sono tutti profili della legislazione penale militare speciale che andranno concretamente tenuti in considerazione per poter ideare e realizzare programmi di giustizia riparativa adeguati alle peculiari esigenze del cittadino militare.

Resta, infine, ancora sul tappeto anche l'altro rilevante nodo relativo alle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Ciò a motivo, si sottolinea anche quest'anno, del perdurare della lacuna normativa riguardante la mancanza di ogni possibile previsione applicativa alla nostra giurisdizione di ciò che è stato invece previsto per la giustizia ordinaria, soprattutto per quel che riguarda locali, mezzi strumentali informatici, sistemi e *software* e, non da ultimo, personale adeguatamente formato.

E pertanto, fino a che il problema non verrà risolto, sarà necessario ricorrere di fatto alla cortese collaborazione degli uffici giudiziari ordinari per lo svolgimento delle operazioni materiali, adottando poi le misure di cautela e sicurezza ritenute più consone per ciò che riguarda la garanzia della riservatezza dei dati.

Tra gli altri aspetti di particolare rilievo che hanno caratterizzato le attività della Procura Generale Militare di Appello se ne registrano due in specie che, benché non abbiano natura prettamente giudiziaria, purtuttavia sono strettamente connesse ad essa.

Si tratta, in primo luogo della continuazione della impegnativa opera di digitalizzazione delle centinaia di fascicoli relativi ai procedimenti e processi per crimini di guerra della Seconda guerra mondiale e alla complessa operazione di frammentazione delle decine di migliaia di files relativi ai documenti ivi contenuti. Peraltro, per quello che riguarda i procedimenti maggiormente datati, tale attività risulta particolarmente utile anche sotto un altro e importante aspetto, in quanto, a causa della scarsa qualità del materiale cartaceo, vi è un concreto rischio di deterioramento dei fascicoli e di conseguente perdita dei relativi contenuti. La digitalizzazione di essi dunque, oltre a facilitare l'accesso e lo studio dei documenti, ne garantisce anche la conservazione dei contenuti preservandoli dalla probabile distruzione.

Il secondo aspetto, invece, sempre riguardante il medesimo tema dei crimini di guerra nazifascisti della guerra di Liberazione, attiene ad una attività culturale connessa alla attività giudiziaria svolta dalle procure e dai tribunali militari dal dopoguerra fino a pochi anni fa. Si tratta dell'allestimento – per conto dello Stato Maggiore della Difesa – di una mostra audiovisiva e multimediale su tali crimini e sui processi penali militari dal dopoguerra ad oggi, e di cui questo Generale Ufficio è stato il principale artefice dei contenuti. La mostra, ideata e realizzata soprattutto pensando ai giovani, agli studenti e agli studiosi, dopo l'esposizione al complesso monumentale del Vittoriano di Roma presso il Sacro delle Bandiere, è stata portata nello scorso anno in tre città: a La Spezia, a Firenze e a Palermo. Attualmente si trova a Napoli e nei mesi successivi sarà allestita nelle città di Milano e Torino.

1.4. Personale e logistica

Anche quest'anno occorre sottolineare la carenza organica di parte della componente civile del personale dell'ufficio. Le scoperture di organico del personale civile attualmente esistenti sono state solo in parte ripianate e, dal momento che ad esse se ne aggiungeranno altre a breve termine, vi è il fondato timore che la situazione possa ulteriormente peggiorare.

Soprattutto, peraltro, va ancora evidenziato come l'attuale sistema di reclutamento del personale civile destinato agli uffici giudiziari della giustizia militare non preveda più (già da troppo tempo) una selezione che tenga conto delle peculiarità dei servizi giudiziari e, pertanto, il personale che giunge ad assegnazione in questi uffici è del tutto privo della specifica preparazione giuridica che dovrebbe essere invece posseduta per poter poi esercitare le delicate funzioni giudiziarie di Cancelleria e Segreteria Giudiziaria.

Si rinnova ancora, pertanto, l'auspicio per un intervento rapido ed efficace del Ministero della Difesa, in particolare della Direzione Generale per il Personale Civile.

2. Le Procure Militari della Repubblica – le attività

2.1. Le statistiche giudiziarie

I valori numerici delle statistiche degli uffici requirenti di primo grado sono in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, ma sostanzialmente in linea con gli anni passati.

In effetti, circa le registrazioni dei *procedimenti* sui registri mod. 21 e 44 (cioè, noti e ignoti) si è passati da 1660 iscrizioni del 2021 a 1593 effettuate nel corso del 2022 (con una leggera diminuzione del 4%); mentre considerando il quadriennio 2019-2022, l'andamento può definirsi sostanzialmente costante, non essendosi registrate sostanziali variazioni.

Più nel dettaglio, con riferimento alla comparazione del numero dei *procedimenti iscritti dai singoli uffici*, le proporzioni dei valori comparate fra loro, non offrono nel complesso variazioni percentuali significative rispetto alle annate precedenti:

	2021	2022
Procura Militare VERONA	Noti: 498 – Ignoti: 68 566	Noti: 507 – Ignoti: 64 571
Procura Militare ROMA	Noti: 459 – Ignoti: 111 570	Noti: 415 – Ignoti: 96 511
Procura Militare NAPOLI	Noti: 466 – Ignoti: 58: 524	Noti: 449 – Ignoti: 62 511
	1660	1593

Relativamente, invece, al numero dei *reati militari* iscritti nei suddetti registri, la tendenza rilevata nel quadriennio 2019 – 2022 è rimasta invariata, essendo passati da 1890 dell'anno 2019 al numero di 1881 reati iscritti nel corso del 2022 nelle tre procure militari di primo grado.

Le fattispecie di reato militare maggiormente ricorrenti sono costituite dal complesso dei *reati contro il servizio e la disciplina militare* (circa 68%), cui fanno seguito i *reati contro il patrimonio o l'amministrazione militare* (circa 22%) e quelli *contro la persona* (circa 7%). I primi sono ancora in aumento percentuale rispetto al passato, giacché per essi si registra un aumento pari circa all'8% rispetto ai valori dell'anno 2021 e di circa il 18% rispetto al 2019).

	2021	2022
Reati contro il servizio e la disciplina militare	1198	1293
Reati contro il patrimonio e l'Amministrazione militare	411	416
Reati contro la persona	198	142
Altri reati	61	30
Totale	1868	1881

Esaminando più nel dettaglio le statistiche, è possibile rilevare come (analogamente all'anno precedente), al primo posto fra i reati iscritti più frequentemente figurino le fattispecie di *distruzione o deterioramento di cose mobili militari* (621), seguite da quelle di *truffa* (232), di *violata consegna* (101) e di *diffamazione* (74).

Circa, invece, i *reati militari che sono pervenuti a giudizio* avanti agli organi giudicanti di primo grado, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero (così come nell'anno passato), al primo posto si registra il reato di *truffa in danno dell'Amministrazione militare*; poi, a seguire, quelli di *violata consegna*, di *insubordinazione con minaccia o ingiuria*, di *disobbedienza*, di *simulazione di infermità*, e via seguitando.

IMPUTAZIONI più frequenti nei processi di **1° GRADO e MAP² – 2022**

Articolo	Sentenze GUP e TT.MM.	Ordinanze MAP	Totale
Art. 234 - Truffa	126 (2021 → 92)	21 (2021 → 34)	147
Art. 120 - Abbandono di posto o violata consegna	59 (2021 → 63)	15 (2021 → 25)	74
Art. 189 – Insubordinazione con minaccia o ingiuria	55 (2021 → 31)	11 (2021 → 9)	66
Art. 196 - Minaccia o ingiuria a un inferiore	38 (2021 → 22)	10 (2021 → 6)	48
Art. 173 - Disobbedienza	37 (2021 → 43)	9 (2021 → 5)	46
Art. 227 - Diffamazione	35 (2021 → 23)	6 (2021 → 1)	41
Art. 159 - Simulazione di infermità	23 (2021 → 25)	5 (2021 → 6)	28
Art. 230 – Furto militare	13 (2021 → 17)	8 (2021 → 2)	21
Art. 215 – Peculato militare	9 (2021 → 22)	/ (2021 → /)	9
Art. 148 – Diserzione	5 (2021 → 14)	/ (2021 → /)	5

Il numero di appartenenti alle Forze Armate iscritti nel registro delle notizie di reato è leggermente diminuito giacché dalla cifra di 1791 unità registrate nel 2021 si è passati a quello di 1749 militari iscritti nel 2022.

Rispetto al quinquennio, tuttavia, si registra però un significativo aumento: dalle 1563 unità del 2018, alle 1749 nel 2022, con una percentuale in aumento pari al 12% rispetto, appunto al 2018.

L'analisi dei soggetti suddivisi per Forza Armata rispecchia evidentemente la consistenza delle varie Forze Armate, dato che il numero di militari di ciascuna Forza Armata iscritti nel registro delle notizie di reato trova corrispondenza nella maggiore o minore consistenza numerica della forza presente in ciascuna di esse.

Da ultimo, analizzando gli esiti dello svolgimento delle attività di indagine e istruzione dei procedimenti complessivamente trattati³ nell'anno dalle tre procure di primo grado, abbiamo il seguente quadro:

- Percentuale di procedimenti definiti con *richiesta di archiviazione*: circa il 47% del totale;
- Percentuale di procedimenti definiti con *richiesta di rinvio a giudizio*: circa 14% del totale;
- Percentuale di procedimenti definiti con *altro tipo di provvedimento*: circa 4% del totale.

2.2. Le indagini

La parte più rilevante delle indagini effettuate dalle Procure Militari riguarda i **reati contro il servizio e la disciplina militare**. Tuttavia, fra quelle di più elevato spessore trattate si segnalano ancora le fattispecie di reato militare contro l'amministrazione militare (truffa e peculato in particolare) e i reati di spionaggio militare. Ad esse si aggiungono, poi, anche alcune fattispecie relative ai problemi derivanti dalle attuali lacune normative sull'associazionismo militare.

Nell'ambito dei *reati contro l'amministrazione militare*, le fattispecie maggiormente ricorrenti fra quelle più significative riguardano la truffa militare e il peculato militare.

² Ordinanze di messa alla prova (art. 168 bis cp).

³ Intendendosi per "trattati", il numero dei procedimenti pendenti più quelli sopravvenuti nel corso dell'anno. Naturalmente trattasi di procedimenti per "noti" (mod. 21) e "ignoti" (mod. 44).

Quanto alla prima, le condotte illecite di maggior frequenza o rilevanza riguardano:

1. percezione di emolumenti per lavoro straordinario non prestato;
2. dichiarazione di orari di servizio diversi da quelli effettivamente svolti e conseguente fraudolenta percezione dei relativi emolumenti (questi episodi costituiscono la maggioranza dei casi di truffa accertati);
3. fruizione di rimborsi o indennità non spettanti in occasione di attività in missione di servizio;
4. licenze e permessi fraudolentemente ottenuti nel settore sanitario, adducendo motivazioni poi riscontrate come pretestuose e utilizzati per lo svolgimento di attività professionale privata;
5. fruizione indebita di permessi per lo svolgimento di attività collegate a cariche elettive nelle amministrazioni locali;
6. indebito ottenimento di alloggi di servizio;
7. attività finalizzate al superamento di concorsi interni nelle Forze Armate, caratterizzati dalla produzione di attestazioni di titoli non corrispondenti al vero, rilasciati da organizzazioni compiacenti.
8. attività professionale privata svolta in caserma da personale sanitario durante l'orario di servizio (inserimento dati sul sistema informativo del Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione per rinnovo patenti di guida); oppure, in qualche altro caso, attività professionale sanitaria svolta fuori dal luogo di lavoro senza dichiarare l'interruzione dell'orario di servizio.

Una questione di particolare interesse che è emersa sempre più frequentemente in ambito militare, è quella *dell'attività extraprofessionale non autorizzata*. Il fenomeno appare sempre più in espansione, ed è spiegabile probabilmente, da un lato, con la esistenza di specificità professionali esistenti nelle Forze Armate e garantite nella qualità dal fatto che i soggetti (cioè i militari) svolgono un servizio per il quale è necessario possedere un livello di professionalità tecnica elevato. E dall'altro, dalla circostanza che – proprio per il particolare ruolo e per la funzione pubblica del militare – esso garantisce all'esterno una particolare affidabilità anche sotto altri importanti profili. Questi due elementi fanno sì che il mercato esterno del settore privato, nelle sue varie componenti, ricerchi con sempre più frequenza di ricorrere alle professionalità dei militari, sia in servizio che in congedo.

In relazione a tale questione tutte le Procure militari hanno avviato approfonditi accertamenti di indagine.

È apparso possibile sostenere la fraudolenza di tali condotte, oltre che – ovviamente – allorché la prestazione professionale extralavorativa sia resa durante l'orario di servizio, anche quando sia effettuata al di fuori di esso, in determinate particolari circostanze. Ciò in dipendenza della esistenza dell'obbligo giuridico imposto ai militari di comunicare gli eventi che possano avere riflessi sul servizio (art. 748, comma 5 del D.P.R. n. 90/2010) e del disposto di cui all'art. 894 del D. Lgs. n. 66/2010, che sancisce l'incompatibilità della professione di militare con altre professioni o attività lavorative, salvi i casi previsti da speciali disposizioni.

In proposito va evidenziato che all'inosservanza delle norme sulle incompatibilità professionali consegue una diffida da parte dell'Amministrazione militare a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità e la successiva decadenza dall'impiego in caso di mancata cessazione dell'inosservanza.

Il reato di truffa, quindi, potrebbe emergere con riguardo agli artifici e raggiri individuabili nella mancata comunicazione, normativamente imposta, dell'attività lavorativa extraprofessionale. La configurabilità del reato di truffa militare aggravata si realizzerebbe in quanto il silenzio di mala fede del militare si tradurrebbe in una condotta idonea ad impedire all'amministrazione militare di attivare la procedura prevista che comporta, infine, anche la decadenza dall'impiego.

Ciò ha determinato la istruzione e il rinvio a giudizio di numerosi casi di questo genere. In tal senso è stata prospettata la tesi della c.d. "*truffa contrattuale*", ipotizzando l'illecito profitto nella

situazione in cui si verrebbe a trovare il soggetto militare, che beneficerebbe – illegalmente - della possibilità di svolgere la sua attività di servizio senza dover scegliere nell'alternativa fra la cessazione dell'attività extraprofessionale retribuita (priva di autorizzazione) e l'effetto a ciò conseguente di decadere dall'impiego. Il danno per l'amministrazione militare si individuerrebbe nella privazione del potere di rientrare in possesso della esclusività della prestazione lavorativa del suo dipendente. Inoltre, e soprattutto, però, il danno per l'amministrazione militare consisterebbe anche nella mancata acquisizione al patrimonio dello Stato di quanto dovuto ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, applicabile anche ai militari, in forza del quale *“il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.”*

Il profilo della sussistenza del danno patrimoniale per l'amministrazione militare e la sua prova in giudizio è però divenuto sempre più problematico, tenuto conto dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità che, con un approccio forse eccessivamente sostanzialistico, lo esclude nel caso in cui la prestazione lavorativa in favore dell'amministrazione sia stata comunque resa, anche se in mancanza dei presupposti.

In proposito si richiama anche una recente decisione delle Suprema Corte (la n. 13643/2022), alla stregua della quale è stato ritenuto insussistente il danno patrimoniale per l'amministrazione militare in quanto esso è stato qualificato come “non immediato” e *“soprattutto evitabile in ragione della decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione dal momento della scoperta della condotta deviante.”*

Pur prendendo doverosamente atto di tale decisione, appare possibile ritenere che la questione non possa dirsi definitivamente chiusa, in attesa di altre pronunce che possano dire se tale decisione possa costituire un vero e proprio consolidato indirizzo.

In effetti, l'aumento delle dimensioni del fenomeno suggerisce la necessità di trovare strumenti adeguati a far fronte a situazioni che – di fatto – vengono ad incidere assai negativamente sul servizio pubblico. In questo contesto, poi, si segnala anche che, con riguardo a questo genere di attività, è stato anche affrontato il caso del concorso formale tra il reato di truffa militare e quello di collusione del militare della Guardia di Finanza (art. 3, legge n. 1383 del 1941). Ciò in quanto, assai spesso, l'attività lavorativa extraprofessionale viene svolta “in nero” attraverso fraudolenti accordi fra le parti, con conseguenti evasioni di imposte o comunque con violazioni delle leggi finanziarie.

Naturalmente non sorgono dubbi in ordine alla rilevanza penale di prestazioni di attività lavorative non autorizzate durante l'orario di servizio, tipologie di condotte che, purtroppo, emergono non infrequentemente e che talora si associano anche ad altre collegate fattispecie criminose strumentali all'illecito conseguimento di un profitto, quale la simulazione d'infermità.

Riguardo, invece, ai casi di peculato militare, gli episodi più numerosi (benché limitati) riguardano sempre l'uso dell'autovettura di servizio per ragioni estranee ad esso o in casi non consentiti. In proposito permangono profili di incertezza in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, in quanto talora gli organi giudicanti hanno ritenuto sussistente il peculato d'uso, con conseguente trasmissione degli atti per giurisdizione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, non condividendo l'orientamento del pubblico ministero che aveva ritenuto sussistente la condotta appropriativa in considerazione dell'impiego *“uti dominus”* del mezzo, con riguardo sia al numero degli episodi che alle modalità dell'azione. Oltre al profilo, talvolta economicamente non irrilevante, del danno derivante dall'illecito consumo (per appropriazione) del carburante, laddove si tratti di mezzi aerei o navali.

Con riferimento al danno erariale accertato, l'ammontare di esso contestato nella fase delle indagini preliminari è stato complessivamente (nelle tre procure militari di primo grado) di circa € 818.000; mentre quello risultante dalle imputazioni contestate nei giudizi è pari a: € 1.071.898,39 nei giudizi di secondo grado avanti alla Corte Militare di Appello; € 323.285,69 nei giudizi avanti ai giudici per l'udienza preliminare e € 311.720,72 in quelli avanti ai tribunali militari.

Sotto altro diverso profilo, inoltre, sono da segnalare anche i casi di diffamazione e di ingiuria realizzati mediante strumenti telematici di comunicazione individuale e di massa. Si tratta di offese realizzate quasi esclusivamente sui *social* (*Facebook, Instagram, Telegram* ecc.), dotate di un altissimo grado di diffusività e possibilità di condivisione, che talora si rivolgono anche verso istituzioni pubbliche (Capo dello Stato, Presidente del Consiglio, Governo in generale) da parte di militari in servizio. Al riguardo, sono stati segnalati, nel corso dell'anno, alcuni procedimenti per reati di *vilipendio* e di offesa alle istituzioni (art. 79 e 81 cpmp) che, per evidenti ragioni, prevedono pene decisamente più severe per i militari rispetto ai cittadini comuni. Altri procedimenti sono stati aperti per diffamazione (art. 227 cpmp), reato sempre procedibile d'ufficio perché, quando commesso a mezzo *social network*, è aggravato dal mezzo di pubblicità.

Di rilievo, da ultimo (si tratta di casi segnalati dalla Procura Militare di Verona), alcuni problemi interpretativi legati alla recente costituzione di organismi associativi a carattere sindacale fra i militari.

Le questioni rilevanti sotto il profilo interpretativo hanno riguardato in specie la possibilità di costituzione in giudizio quali parti civili.

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 del 13.06.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475 comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare, laddove prevede che *"I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni"* invece di prevedere che *"I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali"*.

Il diritto di costituire associazioni sindacali, dunque, è stato riconosciuto a livello costituzionale, ma l'esercizio di tale diritto è subordinato alla emanazione di una legge che, dal 2018 a tutt'oggi, non è stata adottata.

Nel frattempo, il Ministero della Difesa, nelle more di un intervento organico del legislatore, ha emanato varie circolari (21.09.2018, 23.10.2018, 22.12.2018 e 30.04.2019 ed altre successive) tese a coordinare l'attuale vuoto normativo con la decisione della Corte Costituzionale; ed ha riconosciuto dignità giuridica alle neonate associazioni, in forza della disposizione generale di cui all'art. 1475 comma 1 COM, che consente *"associazioni e circoli fra militari, previo preventivo assenso del Ministro della Difesa"*. Tali circolari hanno disciplinato le modalità di costituzione (atto costitutivo, statuto ecc.), i limiti (assenza di potere di concertazione, divieto di sciopero, adesione del solo personale militare e quello in ausiliaria, assenza di finalità di lucro ecc.), nonché i diritti e le facoltà (possibilità di essere ascoltate a livello di Stato Maggiore di Forza Armata - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Segretariato Generale della Difesa, possibilità di autofinanziarsi mediante quote di iscrizione da parte degli associati, con previsione di rendiconti annuali visibili e trasparenti ecc.).

Alla luce di tale possibilità di riconoscimento amministrativo, sono sorte oltre quaranta associazioni di militari, con scopi sindacali, alcune relative a specifiche forze armate, altre di natura interforze.

L'avvento di tali associazioni ha generato, nel corso dell'anno giudiziario, nuovi temi di riflessione giuridica, soprattutto con riferimento a due aspetti.

Il primo riguarda la possibilità di costituirsi in giudizio quali **parti civili**: alcune associazioni sindacali lo hanno richiesto in qualità di enti o associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, ai sensi dell'art. 91 cpp; o di *intervenire* nel processo ai sensi del successivo art. 93 cpp. Tale facoltà, allo stato attuale della giurisprudenza dei tribunali militari ove la questione è stata posta (Roma e Verona), non è stata riconosciuta, poiché nei casi prospettati non è stata riconosciuta la sussistenza di uno specifico interesse rispetto ai reati contestati (si trattava nella specie di truffe ai danni dell'amministrazione militare, per le quali non è stata riconosciuta la legittimazione delle associazioni a intervenire per difendere lo Stato dal depauperamento del patrimonio).

Il secondo aspetto riguarda la circostanza che, proprio a seguito del moltiplicarsi delle associazioni sindacali, si è incrementato il numero di segnalazioni per *diffamazione*, soprattutto ai danni delle gerarchie e dei vertici delle Forze Armate. Nel corso di tali procedimenti, pertanto, è diventata centrale l'analisi della scriminante del diritto di critica (art. 51 cp), che spesso si è mossa sulla linea di confine tra l'illecito penale ed i parametri di continenza e correttezza delle critiche.

Da segnalare infine, per la sede di Roma, ancora la attuale pendenza di un grave caso di *spionaggio militare*.

In quest'ultimo caso – riguardante documenti concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato – sono stati contestati gravi reati militari di “*procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio*” e “*procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato*” (artt. 88 e 93 cpmp); la “*esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio*” (art. 89 bis, n. 1 cpmp); la “*rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio*” (art. 86 cpmp) e la “*comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate*” (art. 94 cpmp).

Ancora da menzionare è la questione riguardante i *tabulati telefonici*. La nuova disciplina adottata dal Decreto-legge 30 settembre 2021 n. 132, infatti, introducendo la necessità di una autorizzazione del giudice per l'acquisizione dei tabulati telefonici, ha rallentato in modo consistente l'attività investigativa nell'ambito delle competenze della giurisdizione militare. In specie, di fatto, ha reso più difficile pervenire alla individuazione dell'autore del reato nelle ipotesi più frequenti ricorrenti nell'ambito militare, vale a dire per i furti e, in particolare, per i furti dei telefoni cellulari.

La Legge, infatti, prevede che i tabulati possano essere acquisiti esclusivamente quando si procede per reati per i quali sia prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a *tre anni*. Tale previsione ha dunque escluso la possibilità di procedere ad accertamenti, che si erano rivelati particolarmente efficaci per reati molto diffusi in ambito militare (tra cui la simulazione di infermità e la violata consegna). Ma soprattutto ha prodotto una incomprensibile *sperequazione del sistema* soprattutto per il reato di furto militare.

Oltretutto, proprio per la fattispecie del furto si verifica un ulteriore incomprensibile inconveniente. È, infatti, da sottolineare che il *furto militare* non supera la soglia prevista per la suddetta autorizzazione da parte del giudice (art. 230 cpmp: pena prevista - “*reclusione militare da due mesi a due anni*”), a differenza del *furto comune* (art. 624 cp: pena prevista - “*reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 154 a 516 euro*”). La normativa, dunque, ha precluso tale accertamento solo per il reato militare, con grave pregiudizio per le indagini. Basti pensare ai furti dei telefoni cellulari, la cui consistenza numerica era stata debellata proprio grazie all'unico accertamento utile, cioè l'acquisizione dei tabulati telefonici, relativi all'utenza o all'IMEI dell'apparecchio utilizzato. Allo stato attuale della normativa, dunque, la vittima di furto militare di telefono (commesso da militare ai danni di altro militare, in luogo militare) di fatto non riceve sostanziale tutela, a differenza del cittadino comune, per il quale il predetto accertamento risulta praticabile.

2.3. Fenomeno del c.d. “nonnismo”

Anche quest'anno non si segnalano dati significativi in alcuna delle Procure Militari. Questo fenomeno, assai diffuso negli anni Ottanta e Novanta nelle caserme italiane, ha cessato ormai da tempo, fortunatamente, di interessare le nostre Forze Armate.

2.4. I reati di molestia sessuale

Ormai da vari anni a questa parte viene segnalata in ogni sede la mancanza di una apposita normativa penale militare che possa armonizzare le esigenze di tutela del militare donna sotto la sfera

sessuale con quelle del servizio e della disciplina militare, che fanno da speciale e ineludibile cornice di contesto nel quale i fatti di questi tipo vanno necessariamente considerati.

Questa lacuna normativa perdura ancora e dunque non possono che ripetersi le osservazioni e le esortazioni a provvedere con urgenza per il legislatore. Come in passato osservato, è evidente come i comportamenti vessatori, violenti o comunque di molestie, incidano non soltanto sulle persone ma anche sulla qualità del servizio che le persone offese – talora anche comandanti di reparti più o meno grandi – devono rendere alla forza armata. Il comportamento di molestia sessuale, che non sempre si esaurisce in un atto che si perfeziona istantaneamente, ma che invece spesso dura nel tempo ripetendosi più volte, finisce anche per turbare ed alterare i rapporti all'interno di un reparto e a incidere sulla corretta funzionalità dei servizi. Di qui la necessità non solo di sanzionare adeguatamente le condotte illecite, ma anche di prevenirle attraverso una efficace attività di formazione del personale militare – compresi i comandanti di corpo. Si deve certamente tenere conto della particolarità della vita militare, che spesso implica coabitazione anche in spazi ristretti e in situazioni logistiche precarie per lunghi periodi e in situazioni potenzialmente stressanti per il personale, ma proprio per questo è necessario assicurare le migliori condizioni normative per affrontare un problema che riguarda tante appartenenti alle Forze Armate e che involge anche in generale la qualità del servizio complessivamente reso.

2.5. I reati commessi all'estero

Anche quest'anno si registra una tendenza verso una diminuzione della quantità di reati commessi all'estero (competenza esclusiva della Procura Militare di Roma), sempre in relazione al minore impegno dei nostri contingenti militari all'estero nei vari teatri operativi.

Il dato statistico è il seguente:

- n. 20 procedimenti a carico di soggetti noti (mod. 21): - 4 rispetto al 2021;
- n. 7 procedimenti a carico di soggetti ignoti (mod. 44): + 1 rispetto al 2021;
- n. 22 procedimenti per atti non costituenti notizia di reato (mod. 45): - 16 rispetto al 2021;
- nessun procedimento per anonimi (mod. 46): - 8 rispetto al 2021;
- totale: - 27 rispetto al 2021.

Permane ancora, intatto e problematicamente irrisolto, il nodo interpretativo legato all'applicabilità del titolo IV del Libro III del codice penale militare di guerra in tempo di pace, unitamente alle carenze normative già più volte segnalate negli scorsi anni.

2.6. Crimini di guerra

Come già indicato lo scorso anno, la pagina giudiziaria relativa ai crimini di guerra relativi al secondo conflitto bellico mondiale, che tanto ha impegnato le procure militari e i tribunali militari negli scorsi decenni, può considerarsi ormai sostanzialmente conclusa.

La particolare appendice investigativa che ha caratterizzato lo scorso anno l'attività della Procura Militare di Roma e quella di Napoli non ha registrato alcun dato rilevante e, in ordine a quei fascicoli rinvenuti nel 2021 in una sede non pertinente e per i quali era stata avviata una indagine per dare una formale veste giuridica alla loro presenza negli uffici, è stata disposta l'archiviazione (per 14 di essi), fatta eccezione per 4 fascicoli che risultano ancora pendenti.

Su questo argomento, peraltro, come già osservato in precedenza, è proseguita l'attività volta alla digitalizzazione dei procedimenti penali per crimini di guerra della Seconda guerra mondiale e alla sistemazione razionale del vasto archivio digitale già esistente attraverso l'indicizzazione del materiale scansionato.

2.7. Tempi medi di definizione dei procedimenti

Anche quest'anno i dati relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti penali militari offrono un quadro positivo della giurisdizione penale militare circa la speditezza del servizio di giustizia reso alla collettività.

Infatti, i tempi necessari per lo svolgimento delle *indagini* si sono ulteriormente ridotti rispetto al 2021: vale dire, *sette mesi e 28 giorni* per i procedimenti definiti con le richieste di rinvio a giudizio, e *tre mesi e 18 giorni* per quelli definiti con decreto di archiviazione.

tempi medi per richieste di rinvio a giudizio		tempi medi per richieste di archiviazione	
anno 2021	anno 2022	anno 2021	anno 2022
8 mesi e 29 giorni	7 mesi e 28 giorni	3 mesi e 20 giorni	3 mesi e 18 giorni

Sotto altro profilo, poi, anche i tempi medi di definizione dei *procedimenti* e *processi* in primo grado appaiono in chiave abbastanza positiva giacché si attestano in un periodo temporale di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni (nella media nazionale).

3. Le Procure Militari della Repubblica – l'organizzazione degli Uffici

3.1. Gli immobili e la logistica

La situazione degli immobili degli uffici giudiziari militari, e di quelli requirenti in specie, può considerarsi nel complesso buona. L'unico profilo non del tutto soddisfacente riguarda la Procura Militare di Roma.

Nella sede di Roma di primo grado, infatti, resta sempre ancora in corso la procedura per la dismissione e il trasferimento dell'edificio che oggi ospita gli uffici giudiziari militari (Caserma Manara) alla magistratura ordinaria, nel quadro di una collaborazione istituzionale in favore del Ministero della Giustizia. E tuttavia, quell'Ufficio ha dovuto subire già da tempo una significativa riduzione di locali, dovuta presumibilmente ad un disguido nell'attività di ristrutturazione degli adiacenti locali già ceduti al Ministero della Giustizia, che ha determinato una inaspettata e inopportuna anticipata cessione rispetto ai tempi concordati di cessione integrale dell'immobile della Caserma Manara. Ciò ha provocato disagi nello svolgimento del servizio ordinario di ufficio cui è stato fatto fronte, comunque, grazie alla disponibilità e alla solerzia del personale, senza che il servizio stesso ne avesse nocumento.

È stata individuata un'area alternativa in vista della futura cessione prevista nell'anno 2024 (edificio già ospitante il Polmanteo della Difesa), ma dai sopralluoghi effettuati non parrebbe che essa sia del tutto sufficiente a soddisfare pienamente e adeguatamente le esigenze funzionali degli uffici giudiziari militari di primo grado. Si auspica pertanto una revisione della pianificazione affinché siano assegnati in aggiunta a quelli previsti anche altri più idonei spazi.

Allo stato non si hanno notizie in ordine allo stato di avanzamento dei lavori, sicché non è possibile prevedere il rispetto di questa previsione temporale.

3.2. Il personale

Le dotazioni organiche degli uffici requirenti sono complessivamente buone per quel che riguarda il personale di magistratura (i cui organici sono stati recentemente rinforzati) ma si registrano importanti carenze di personale civile giudiziario soprattutto nella sede di Roma, ove il posto di dirigente non è stato ancora coperto e ove vi è una significativa e preoccupante carenza di funzionari e assistenti giudiziari. Meno difficile la situazione delle altre due procure ma sempre con prospettive a breve termine di pensionamenti che potrebbero determinare carenze significative.

Da segnalare ancora alcuni aspetti problematici con riferimento alla scomparsa avvenuta nei recenti anni passati di posizioni amministrative dirigenziali in alcuni grandi uffici requirenti e giudicanti.

La complessità delle funzioni amministrative e giudiziarie svolte, anche in rapporto al numero di dipendenti in servizio, determina la necessità della presenza della figura del dirigente amministrativo negli uffici più grandi. In tal senso si segnala la necessità di provvedere al più presto.

In secondo luogo, e ormai questo è un rilievo costante da parecchi anni, occorre ancora rimarcare la nota questione della mancata costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria militare. Come più volte segnalato, la suddetta costituzione, in verità, è un adempimento che non implica particolari difficoltà di realizzazione, posto che si limiterebbe a dare una veste formale a qualcosa che già da anni opera concretamente. Ancora oggi, dunque, è necessario riproporre tale richiesta, confidando nella sensibilità del Sig. Ministro della Difesa.

Si deve poi da ultimo ancora segnalare la questione relativa al progressivo esaurimento del personale civile con specifica esperienza nei servizi giudiziari di cancelleria e, fra questi, soprattutto fra i funzionari e direttori di segreteria e cancelleria.

Come è noto, le carenze organiche del personale civile in servizio negli uffici giudiziari militari sono ripianate negli ultimi anni attraverso la mobilità interna al Ministero della Difesa, prelevando unità organiche da altri settori del ministero e non più, come in passato, attraverso specifici concorsi dedicati al reclutamento di segretari e cancellieri per la giustizia militare.

Le consistenti vacanze organiche esistenti in tutti gli uffici giudiziari militari (di ogni grado), unitamente al fatto che progressivamente si è nel tempo assottigliato il numero dei cancellieri formati nell'ambito giudiziario, è fonte di concreta preoccupazione per il futuro. Preoccupazioni che investono non solo l'aspetto quantitativo, ma anche e soprattutto quello qualitativo, laddove non sempre si è in grado di ottenere in tempi brevi una formazione adeguata del nuovo personale assegnato ai servizi giudiziari. Oltretutto, le difficoltà sono anche aggravate dalla circostanza per cui la quasi totalità del personale che perviene da altri settori della Difesa, giunge ai nostri uffici giudiziari in tarda età, talora addirittura a fine carriera. Ciò evidentemente costituisce un grave *handicap* poiché incide negativamente sulla motivazione individuale del singolo impiegato, ormai spesso con insufficienti stimoli verso un lavoro assai diverso da quello svolto per parecchi anni, e per di più tecnicamente complesso.

In tal senso, pertanto, si rinnovano le esortazioni al Ministero della Difesa per l'adozione di un diverso e più efficace intervento che restituisca la necessaria competenza tecnica al Personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, soprattutto attraverso il ritorno al reclutamento specifico e dedicato di personale dotato di competenze tecniche sui servizi di cancelleria, così come è previsto per la giustizia ordinaria.

4. Considerazioni finali

Alla luce di quanto finora esposto, nel quadro di una costruttiva prospettiva di miglioramento dell'attuale assetto della giustizia militare ritengo di dover ancora ribadire quanto osservato negli ultimi interventi degli anni passati, indicando i seguenti profili qualificanti su cui intervenire:

- *Polizia giudiziaria militare e attività del pubblico ministero militare*: necessità della costituzione delle sezioni Polizia giudiziaria militare presso gli uffici del pubblico ministero militare nonché, in sede distaccata, presso grandi strutture militari nelle regioni più distanti dalle città sede di procure militari (in specie in Sardegna, Sicilia e Piemonte);
- *Esterio*: ineludibile e urgente è l'adempimento fissato dal legislatore nel lontano 2002 circa l'introduzione di un codice per le missioni all'estero; vale a dire l'adozione di una *“nuova legge organica sulla materia penale militare”* per le missioni militari internazionali all'estero, così come recitano alcune norme del codice penale militare di guerra: in specie, l'art. 9 cpmg la cui vigenza è espressamente definita come provvisoria – appunto – *“sino all'entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare”*. E poi l'art. 165, co. 3, cpmg, che dispone l'applicazione delle norme del Libro III, Titolo IV del codice penale militare di guerra (norme di diritto umanitario) *“alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane”* ... *“in attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia”*. Dunque, con l'anno appena iniziato, siamo entrati nel ventunesimo anno di attesa di una normativa che lo stesso Legislatore ha definito necessaria applicando – sempre per espressa indicazione del Legislatore – una disciplina normativa provvisoria. E in tal senso va sottolineato come il problema non sia stato neppure risolto con l'intervento legislativo operato con la legge n. 145 del 21 luglio 2016, giacché esso, oltre ad essere insoddisfacente perché in parte lacunoso, ha anch'esso carattere provvisorio.
- *Giurisprudenza*: permane al livello giurisprudenziale la necessità di una indicazione di legittimità sull'*articolo 165 cpmg* (la cui importanza e centralità nel sistema del diritto penale militare umanitario è ben nota, anche per i riflessi politico internazionali che spesso sono sottesi alle vicende a cui si riferisce) e sull'*art 54 bis cpp* sui conflitti positivi tra pubblici ministeri, onde risolvere un dibattito che da parecchio tempo vede impegnati gli organi requirenti delle due giurisdizioni ed eliminare dubbi e incertezze sulla materia.
- *Riforma della giustizia militare*: la necessità della riforma della giustizia militare, sia sotto l'aspetto del diritto sostanziale che di quello ordinamentale è stata più volte rappresentata.

La questione è ben nota e dunque non occorre aggiungere molto a quanto già detto in passato.

Può qui soltanto rinnovarsi la riflessione, già sviluppata in premessa, della necessità di garantire il pieno rispetto della cornice costituzionale entro la quale è iscritta la giurisdizione militare.

Tale cornice normativa suppone l'attribuzione alla giurisdizione militare, per logica come per coerenza, di quelle fattispecie che sono in concreto offensive di interessi esclusivamente militari, e che quindi rientrano a pieno titolo nella nozione di reato militare così come indicato dall'art. 103 Cost. Un primo importante passo fu fatto nel 2002 attraverso la riformulazione dell'art. 47 cpmg in funzione della disciplina delle missioni militari all'estero e della applicazione ad esse del codice penale militare di guerra in via ordinaria, in armonioso raccordo con quanto previsto dall'art. 9 dello stesso codice (anch'esso riformato in quell'occasione). Solo in tal modo, evidentemente, sarebbe possibile ricondurre a razionalità, coerenza ed equilibrio un sistema normativo che attualmente è sostanzialmente privo di tali qualità; tanto privo da determinare storture, inefficienze, confusioni e duplicazioni che incidono significativamente in negativo sul principio del buon andamento sia dell'amministrazione militare che della giustizia penale militare.

In specie, la compressione delle competenze derivata dagli interventi normativi operati in passato – soprattutto quello degli anni Cinquanta (art. 8 l. 23 marzo 1956, n. 167), la disattenzione del legislatore penale ogni qual volta si ponga mano ad una riforma del codice penale,⁴ unitamente ad alcuni recenti orientamenti della giurisprudenza (soprattutto della corte di Cassazione) che hanno inciso ancor più profondamente sulla determinazione dei criteri di riparto di giurisdizione fra giudice penale ordinario e militare, hanno ridotto progressivamente l'ambito di operatività della giurisdizione penale militare fino a spazi davvero assai esigui e sempre più disarmonici rispetto al sistema.

Questo progressivo restringimento delle competenze del giudice penale militare è ormai giunto ad un tale livello di limitatezza di spazi e di irragionevole significato delle finalità perseguibili da una giurisdizione penale, da far sorgere qualche dubbio sulla effettiva aderenza dell'attuale sistema giurisdizionale penale militare (anche per come esso si viene a configurare alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità) al disegno che il Costituente aveva realizzato nel 1948 attraverso la previsione di una giurisdizione speciale militare (art. 103, co. 3 Cost.). In altre parole, la cornice normativa costituzionale vigente parrebbe suggerire scelte legislative volte a dare concreto significato ad una giurisdizione penale e non certo a lasciare in vita regolamentazioni parziali e inadeguate dei rapporti all'interno del consorzio militare come quelle purtroppo ancora vigenti.

Ed è dunque in tale cornice che Le chiedo, sig. Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario militare dell'anno 2023.

⁴ Si pensi, ad esempio, al peculato d'uso introdotto (per mera dimenticanza) soltanto nel codice penale comune con la l. 26 aprile 1990, n. 86 (art. 314 c.p.) e non in quello penale militare, con la conseguenza che, irragionevolmente, è punito nel sistema penale militare soltanto il peculato militare per appropriazione e per distrazione (art. 215 c.p.mil. p.) e non quello, assai più frequente, d'uso.

ALLEGATI**N. 1*****Procura Generale Militare della Repubblica
presso la Corte Militare di Appello****01/01/2022 - 31/12/2022****ATTIVITA' dell'UFFICIO***

1.	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI le SENTENZE	2116
2.	IMPUGNAZIONI	13
	2.6.1. Appelli	9
	2.6.2. Ricorsi	4
	2.6.2.1. In cassazione	1
	2.6.2.2. Immediati	3
3.	PARTECIPAZIONE a UDIENZE	84
	3.1. In Corte Militare di Appello	77
	3.1.1. Udienze dibattimentali	45
	3.1.2. Udienze in camera di Consiglio	32
	3.2. Udienze presso il Tribunale Militare di Sorveglianza	6
	3.3. In sostituzione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, c.p.p.	1
4.	AVOCAZIONI	0
	4.1. Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 372 c.p.p.	0
	4.2. Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 409 comma 3 c.p.p.	0
	4.3. Avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p.	0
5.	ESECUZIONE PENALE	5
	5.1. Pendenti al 01/01/2021	6
	5.2. Sopravvenute	3
	5.3. Esaurite	2
	5.3. Pendenti al 31/12/2021	7

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

ISCRIZIONI

Dati nazionali

2021

2022

	NOTI	1423		NOTI	1379	
	IGNOTI	237		IGNOTI	222	
	Mod. 45	1748		Mod. 45	1805	
	Mod. 46	515		Mod. 46	496	
	totale	3923		totale	3902	

N. 3***Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica*****ISCRIZIONI****Dati locali****2021****2022**

		NOTI	IGNOTI	Mod. 45	Mod. 46			NOTI	IGNOTI	Mod. 45	Mod. 46	
	Procura Militare VERONA	498	68	389	129		Procura Militare VERONA	507	64	253	140	
	Procura Militare ROMA	459	111	406	196		Procura Militare ROMA	410	95	456	214	
	Procura Militare NAPOLI	466	58	953	190		Procura Militare NAPOLI	462	63	1096	142	
	totale	1423	237	1748	515		totale	1379	222	1805	496	

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

COMPARAZIONE

PENDENTI - SOPRAVVENUTI - ESAURITI

Dati nazionali

2021

PENDENTI al 1° gennaio	SOPRAVVENUTI	TOTALE dei PROCEDIMENTI TRATTATI nell'ANNO	ESAUIRITI	PENDENTI al 31 dicembre
917	1660	2577	1714	863
	di cui	SOPRAVVENUTI in più rispetto al 2020	ESAUIRITI sul totale	
	NOTI	IGNOTI		
	1423	237	7%	66%

2022

PENDENTI al 1° gennaio	SOPRAVVENUTI	TOTALE dei PROCEDIMENTI TRATTATI nell'ANNO	ESAUIRITI	PENDENTI al 31 dicembre
863	1601	2464	1606	858
	di cui	SOPRAVVENUTI in meno rispetto al 2021	ESAUIRITI sul totale	
	NOTI	IGNOTI		
	1379	222	4%	65%

N. 5

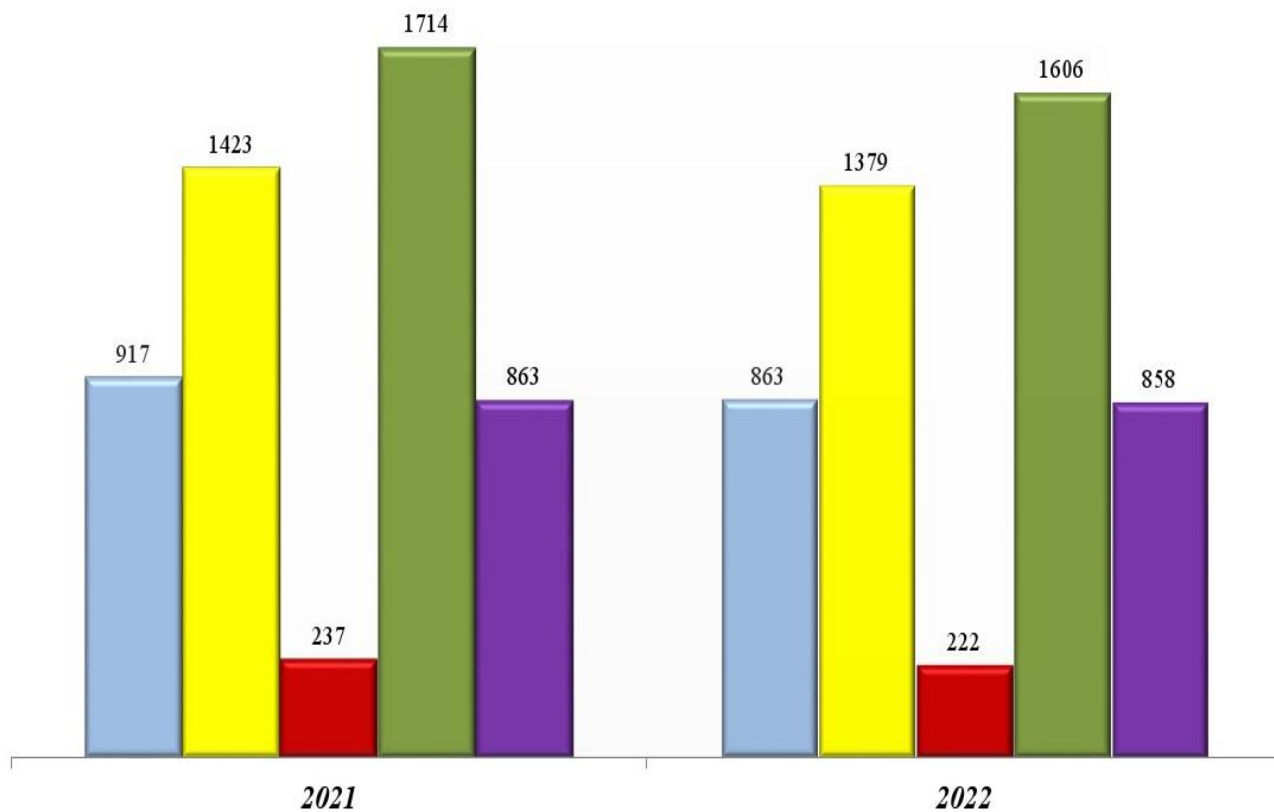
Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

COMPARAZIONE

ISCRIZIONI - PROCEDIMENTI ESAURITI

Dati nazionali

■ Pendenti al 1° gennaio ■ Sopravvenuti noti ■ Sopravvenuti ignoti ■ Esauriti ■ Pendenti al 31 dicembre



Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Procedimenti ESAURITI (NOTI e IGNOTI)

Dati locali

2021

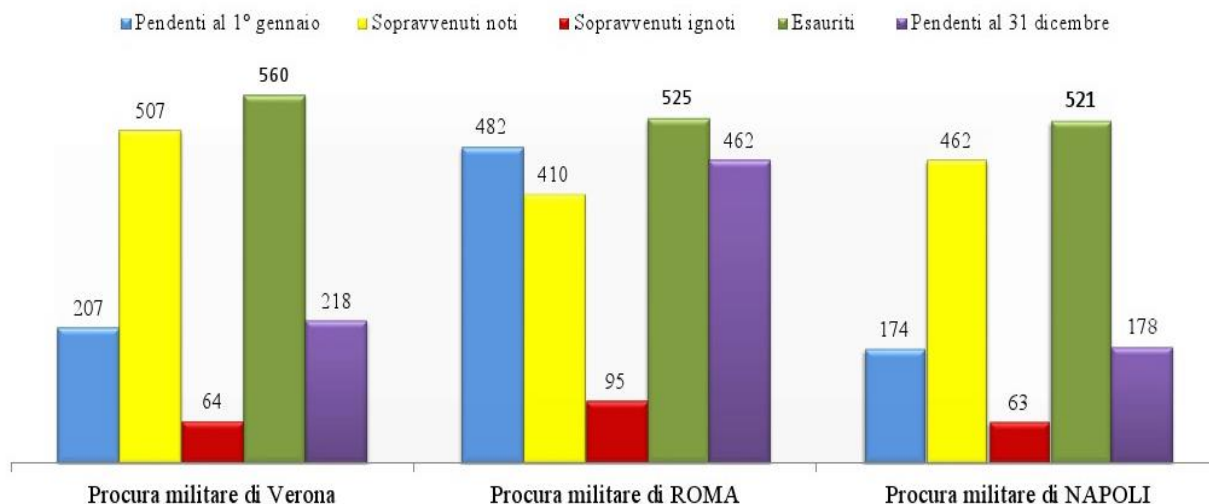
2022

		esauriti con Richiesta di Archiviazione	esauriti con Richiesta di Rinvio a giudizio (ordinario)	esauriti con Richiesta di giudizio speciale	esauriti con altro tipo di provvedimento			esauriti con Richiesta di Archiviazione	esauriti con Richiesta di Rinvio a giudizio (ordinario)	esauriti con Richiesta di giudizio speciale	esauriti con altro tipo di provvedimento	
	Procura Militare VERONA	426	147	4	47		Procura Militare VERONA	408	113	3	36	
	Procura Militare ROMA	329	163	2	48		Procura Militare ROMA	401	97	1	26	
	Procura Militare NAPOLI	347	154	1	46		Procura Militare NAPOLI	342	135	4	40	
	Totale 1714	1102	464	7	141		Totale 1606	1151	345	8	102	

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

COMPARAZIONE
tra i DATI dei PROCEDIMENTI PENDENTI
con quelli: 1. SOPRAVVENUTI nell'ANNO
2. ESAURITI nell'ANNO

Anno 2022



Dati Nazionali

<i>Pendenti al 1 gennaio</i>	863
Sopravvenuti noti	1379
Sopravvenuti ignoti	222
Esauriti con richiesta di archiviazione	1151
Esauriti con richiesta di giudizio ordinario	345

Esauriti con rito speciale	8
Esauriti per competenza ad altra Autorità Giudiziaria	75
Altrimenti esauriti	27
<i>Pendenti al 31 dicembre</i>	858

Procure Militari della Repubblica

	Numero complessivo delle iscrizioni nel registro degli atti <u>non</u> costituenti notizie di reato		Procedimenti provenienti dal registro Mod.45 e successivamente iscritti nel registro generale notizie di reato	
	<i>(MOD. 45)</i>		<i>(MOD. 21)</i>	
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2022
Procura Militare di Verona	389	253	35	19
Procura Militare di Roma	406	456	7	13
Procura Militare di Napoli	953	1096	88	83

<i>Totale nazionale</i>	<i>1748</i>	<i>1805</i>	<i>130</i>	<i>115</i>
-------------------------	-------------	-------------	------------	------------

N. 9**Numero e tipologia dei reati militari iscritti****Confronto 2021 2022**

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
TOTALE	627	671	587	549	654	661	1868	1881

REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE								
Accordo di militari per commettere rivelazioni di segreti militari, a scopo di spionaggio (art. 87 c.p.m.p.)	0	0	0	1	0	0	0	1
Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)	1	2	1	1	0	0	2	3
Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina; possesso ingiustificato mezzi di spionaggio (art. 90 c.p.m.p.)	1	1	2	1	0	0	3	2
Esecuzione indebita di disegni; possesso mezzi di spionaggio - agevolazione colposa (art. 90 c.p.m.p.)	0	0	1	0	0	0	1	0
Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)	1	4	0	0	1	0	2	4
Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio (art. 88 c.p.m.p.)	0	0	1	0	0	0	1	0
Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 89 c.p.m.p.)	0	0	0	1	0	0	0	1
Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)	1	0	0	0	0	0	1	0
Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio (art. 86 c.p.m.p.)	0	0	1	0	0	0	1	0
Vilipendio alla nazione italiana (art. 82 c.p.m.p.)	0	0	0	0	0	1	0	1
Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)	2	3	0	1	2	0	4	4

REATI CONTRO LA PERSONA								
Diffamazione (art. 227 c.p.m.p.)	38	25	48	26	40	23	126	74
Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)	9	11	16	20	12	4	37	35
Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)	2	4	6	1	1	4	9	9
Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)	9	6	7	1	1	7	17	14
Percosse (art. 222 c.p.m.p.)	5	5	4	3	0	2	9	10

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022

REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA							
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)	43	41	22	26	57	34	122 101
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)	0	3	0	0	0	0	0 3
Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)	1	0	1	1	1	0	3 1
Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)	7	9	9	2	22	21	38 32
Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)	3	2	4	1	3	1	10 4
Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)	3	0	5	2	0	1	8 3
Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)	5	3	4	3	2	5	11 11
Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)	11	32	10	7	8	8	29 47
Diserzione immediata (art. 149 c.p.m.p.)	1	0	0	0	1	0	2 0
Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)	26	29	25	24	29	19	80 72
Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)	6	12	6	11	26	12	38 35
Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)	6	7	17	23	11	17	34 47
Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)	190	196	158	193	146	232	494 621
Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)	2	3	3	0	2	2	7 5
Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)	3	7	5	4	6	5	14 16
Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)	4	7	2	0	3	1	9 8
Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)	22	19	19	16	33	25	74 60
Insubordinazione con violenza (art. 186 c.p.m.p.)	3	0	1	2	5	3	9 5
Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)	1	0	0	0	4	0	5 0
Investimento, incaglio o avaria di nave o aeromobile (art. 107 c.p.m.p.)	0	0	0	0	1	0	1 0
Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)	1	1	0	0	0	0	1 1

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA								
<i>Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)</i>	7	5	1	2	5	1	13	8
<i>Militare di sentinella, vedetta o scorta che si addormenta (art. 119 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	2	3	2	3
<i>Minaccia o ingiuria a un inferiore (art. 196 c.p.m.p.)</i>	20	30	12	14	45	31	77	75
<i>Omessa esecuzione di un incarico (art. 117 c.p.m.p.)</i>	1	0	1	0	1	1	3	1
<i>Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)</i>	8	3	2	3	6	7	16	13
<i>Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile (art. 106 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)</i>	0	2	0	1	19	22	19	25
<i>Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari (art. 184 c.p.m.p.)</i>	0	0	2	0	0	0	2	0
<i>Resistenza alla Forza Armata (art. 143 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	0	1	0	1
<i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)</i>	27	44	14	17	0	0	41	61
<i>Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)</i>	7	4	3	6	4	3	14	13
<i>Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale (art. 124 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	1	0	2	0
<i>Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)</i>	7	6	1	4	9	11	17	21

REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE								
<i>Appropriazione cose smarrite o avute per errore o caso fortuito (art. 236 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)</i>	4	5	0	1	1	1	5	7
<i>Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art. 3 l. 1833/41, 314 c.p.)</i>	1	0	2	0	3	8	6	8
<i>Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i>	23	39	55	63	12	8	90	110

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
segue: REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE								
<i>Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i>	13	15	0	0	20	17	33	32
<i>Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)</i>	11	9	12	8	9	10	32	27
<i>Ricettazione (art. 237 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	2	0	2	0
<i>Truffa (art. 234 c.p.m.p.)</i>	1	0	81	53	0	0	82	53
<i>Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)</i>	74	76	0	0	86	103	160	179

REATI DI FALSO								
<i>Falso in fogli di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.)</i>	6	0	4	5	7	6	17	11
<i>Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art. 221 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	1	4	1	4	3

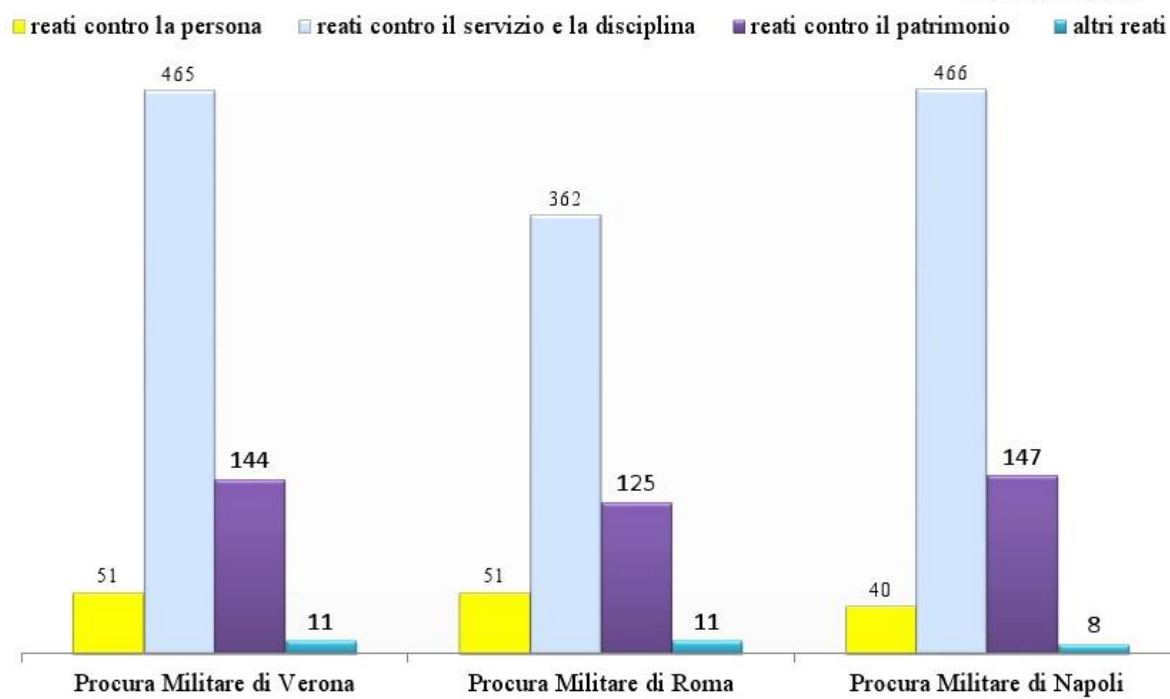
CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA								
<i>Violenza di militari italiani contro privati nemici (art. 185 c.p.m.g.)</i>	7	0	17	0	1	0	25	0

TOTALE	627	671	587	549	654	661	1868	1881

Numero dei reati militari iscritti

Suddivisione per Uffici

Anno 2022



Dati nazionali

Reati contro la persona	142
Reati contro il servizio e la disciplina	1293
Reati contro il patrimonio	416
Altri reati	30
TOTALE	1881

N. 11

Numero di militari iscritti nel registro degli indagati

Confronto 2021 2022

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
TOTALE	589	630	578	512	624	607	1791	1749

REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE								
Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)	1	0	0	1	0	0	1	1
Esecuzione indebita di disegni, possesso mezzi di spionaggio - agevolazione colposa (art. 90 c.p.m.p.)	0	1	1	0	0	0	1	1
Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)	1	4	0	0	1	0	2	4
Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio (art. 88 c.p.m.p.)	0	0	1	0	0	0	1	0
Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio (art. 86 c.p.m.p.)	0	0	1	0	0	0	1	0
Vilipendio alla nazione italiana (art. 82 c.p.m.p.)	0	0	0	0	0	1	0	1
Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)	2	3	0	1	2	0	4	4

REATI CONTRO LA PERSONA								
Diffamazione (art. 227 c.p.m.p.)	29	26	42	21	39	22	110	69
Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)	8	10	19	27	10	3	37	40
Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)	2	4	7	2	1	2	10	8
Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)	9	5	6	1	1	5	16	11
Percosse (art. 222 c.p.m.p.)	5	5	4	3	0	2	9	10

REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA								
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)	49	43	33	31	82	39	164	113
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)	0	3	0	0	0	0	0	3
Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)	1	0	1	1	1	0	3	1
Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)	6	8	9	2	11	7	26	17

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022

segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA							
Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)	3	2	4	1	3	1	10 4
Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)	2	0	5	0	0	1	7 1
Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)	2	1	2	2	1	2	5 5
Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)	11	32	10	7	8	8	29 47
Diserzione immediata (art. 149 c.p.m.p.)	1	0	0	0	1	0	2 0
Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)	26	30	32	26	29	19	87 75
Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)	6	9	6	9	22	7	34 25
Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)	3	4	11	10	11	16	25 30
Distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari, aggravato (artt 169, 170 e 171 c.p.m.p.)	16	0	0	0	0	0	16 0
Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)	189	195	159	202	139	221	487 618
Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)	1	3	0	0	2	1	3 4
Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)	2	7	4	3	5	5	11 15
Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)	5	7	2	0	4	1	11 8
Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)	23	19	28	16	33	26	84 61
Insubordinazione con violenza (art. 186 c.p.m.p.)	3	0	1	3	4	3	8 6
Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)	2	0	0	0	5	0	7 0
Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)	1	1	0	0	0	0	1 1
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)	7	5	2	5	5	1	14 11
Militare di sentinella, vedetta o scorta che si addormenta (art. 119 c.p.m.p.)	1	0	0	0	0	0	1 0
Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)	0	0	0	0	1	3	1 3

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022

segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA							
<i>Minaccia o ingiuria a un inferiore (art.196 c.p.m.p.)</i>	19	31	12	15	38	34	69 80
<i>Omessa esecuzione di un incarico (art. 117 c.p.m.p.)</i>	1	0	1	0	1	1	3 1
<i>Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)</i>	8	3	2	3	6	6	16 12
<i>Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile (art. 106 c.p.m.p.)</i>	0	0	2	0	0	0	2 0
<i>Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)</i>	0	2	0	1	19	22	19 25
<i>Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari (art. 184 c.p.m.p.)</i>	0	0	3	0	0	21	3 21
<i>Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)</i>	27	44	14	17	0	0	41 61
<i>Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)</i>	7	4	3	6	4	3	14 13
<i>Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale (art.124 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	1	0	2 0
<i>Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)</i>	8	6	1	6	8	13	17 25

REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE							
<i>Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)</i>	3	5	0	1	0	1	3 7
<i>Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art.3 L.1833/41, 314 c.p.)</i>	4	0	4	0	3	8	11 8
<i>Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i>	3	5	17	8	3	8	23 21
<i>Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i>	4	4	0	0	7	0	11 4
<i>Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)</i>	6	6	18	11	10	10	34 27
<i>Ricettazione (art. 237 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	2	0	2 0
<i>Truffa (art. 234 c.p.m.p.)</i>	1	0	106	64	0	0	107 64
<i>Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)</i>	75	92	0	0	86	76	161 168

REATI DI FALSO							
<i>Falso in fogli di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.)</i>	5	0	5	5	11	7	21 12
<i>Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art. 221 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	1	4	1	4 3

TOTALE							
	589	630	578	512	624	607	1791 1749

MILITARI ISCRITTI nel REGISTRO degli INDAGATI*Suddivisione per Forza Armata (dati locali)***2022**

					
	<i>Esercito Italiano</i>	<i>Aeronautica Militare</i>	<i>Marina Militare</i>	<i>Arma dei Carabinieri</i>	<i>Guardia di Finanza</i>
Procura Militare VERONA	215	31	40	290	54
630					
Procura Militare ROMA	144	41	29	280	18
512					
Procura Militare NAPOLI	77	96	73	318	43
607					
Totale	436	168	142	888	115
1749					

MILITARI ISCRITTI nel REGISTRO degli INDAGATI

Suddivisione per grado

Confronto 2021 - 2022

	2021				2022			
	Ufficiali	Sottufficiali	Graduati	Totale	Ufficiali	Sottufficiali	Graduati	Totale
Carabinieri	45	337	530	912	34	377	477	888
Esercito italiano	76	84	247	407	75	82	279	436
Aeronautica Militare	38	77	47	162	21	106	41	168
Guardia di Finanza	10	74	59	143	7	51	57	115
Marina Militare	42	83	42	167	38	54	50	142
Totali	211	655	925	1791	175	670	904	1749

Tempi medi di definizione dei procedimenti

Dati Nazionali

Tempi medi per la richiesta di rinvio a giudizio:

Anno 2021

8 mesi e 29 giorni

Anno 2022

7 mesi e 28 giorni

Tempi medi per la richiesta di archiviazione:

Anno 2021

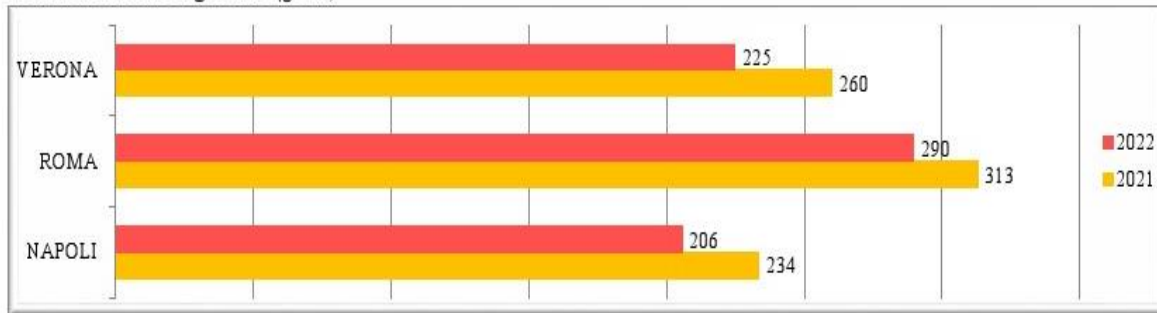
3 mesi e 20 giorni

Anno 2022

3 mesi e 18 giorni

Tempi medi di definizione dei procedimenti distinti per ufficio

Richiesta di rinvio a giudizio (giorni)



Richiesta di archiviazione (giorni)



N. 15**TEMPI di DEFINIZIONE dei PROCEDIMENTI di 1° GRADO dei TRIBUNALI MILITARI****REATI MILITARI COMMESSI da APPARTENENTI alle FF.AA.****PERIODO di RIFERIMENTO: DATA del FATTO - DATA SENTENZA di 1° GRADO****ANNO 2022****VERONA**

<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>
2	6	26

ROMA

<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>
3	4	17

NAPOLI

<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>
2	5	9

MEDIA NAZIONALE

<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>
2	9	10

<i>n° dei procedimenti definiti con sentenza di 1 °grado</i>	429
<i>con durata superiore a 3 anni (data del fatto _ data sentenza)</i>	137
<i>percentuale dei procedimenti la cui durata è superiore ai 3 anni</i>	32%

Intervento del vice avvocato generale dello stato

Avv. Enrico De Giovanni

Signor Ministro, signor Presidente, signor Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, signor Presidente della Corte dei Conti, sig. Procuratore Generale Militare, signori Magistrati, signori Ufficiali, Autorità tutte, Signore e Signori, è con molto piacere che per la prima volta intervengo, in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, a questa solenne cerimonia per porgervi il saluto dell'Avvocato Generale, avv. Gabriella Palmieri Sandulli, dell'Avvocato Generale Aggiunto, avv. Leonello Mariani, di tutti gli avvocati @ procuratori dello Stato e mio personale.

Durante l'ultima inaugurazione l'avv. Mariani ricordò come quelli appena trascorsi erano stati anni difficili per tutta l'umanità, costretta a pagare ad un morbo subdolo @ insidioso un tributo altissimo in termini di vite umane e di sofferenze individuali e collettive. Trascorso un anno, se da un lato abbiamo assistito alla forte attenuazione dell'emergenza sanitaria, alla quale ha efficacemente contribuito lo strumento militare mettendo a disposizione della comunità nazionale le risorse di personale e strumentali di cui dispone, dobbiamo purtroppo fare i conti con una nuova tragedia, che, accanto ai civili, coinvolge ancora una volta la realtà militare; la guerra in Ucraina.

Un evento che ci impone una meditata riflessione sui valori che devono ispirarci in tempo di pace e di guerra e che nelle Forze Armate e nella Magistratura Militare trovano piena espressione; una riflessione che assume un'importanza ancora maggiore alla luce del settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, che, adesso più che mai, negli odierni travagli, si pone come nostro saldisimo riferimento; come nostra guida a cui potremmo dire, come di recente affermato nella sua bellissima lettera alla Costituzione da Sua Eminenza il cardinale Matteo Zuppi, "Cara Costituzione, hai 75 anni, ma li porti benissimo!".

Vorrei muovere, in queste mie brevi considerazioni, dalle parole pronunciate dal nostro Presidente della Repubblica durante il Suo discorso di fine anno.

«La Costituzione resta la nostra bussola, il suo rispetto il nostro primario dovere; anche il mio.

...anche in queste ore il pensiero non riesce a distogliersi dalla guerra che sta insanguinando il nostro Continente.

Il 2022 è stato l'anno della folle guerra scatenata dalla Federazione russa. La risposta dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente è stata un pieno sostegno al Paese aggredito e al popolo ucraino, il quale con coraggio sta difendendo la propria libertà e i propri diritti.

Se questo è stato l'anno della guerra, dobbiamo concentrare gli sforzi affinché il 2023 sia l'anno della fine delle ostilità, ...del fermarsi di questa disumana scia di sangue, di morti, di sofferenze.

La pace è parte fondativa dell'identità europea e, fin dall'inizio del conflitto, l'Europa cerca spiragli per raggiungerla nella giustizia e nella libertà».

Parole che declinano alla perfezione il dettato costituzionale dell'art. 11: «l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali», principio che va da sempre coniugato con quanto disposto dall'art. 52: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino... L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica».

Alla luce di questi principii vorrei svolgere una breve riflessione, nell'ottica che si conviene ad un Avvocato dello Stato, e dunque considerando come quei principi siano calati nella realtà dell'ordinamento giuridico.

Muoverò, in particolare, dall'art. 52, appena citato, per esporre alcune considerazioni in tema di ordinamento militare, prendendo spunto da un caso di specie, tuttavia assai significativo.

Mi aiuta in questo compito la mia diretta esperienza professionale; ho infatti di recente rappresentato dinanzi alla Corte Costituzionale il Presidente del Consiglio *pro-tempore* intervenendo in un giudizio di costituzionalità sollevato con riferimento a disposizioni pensionistiche ove il Giudice

rimettente muoveva le proprie censure sul presupposto di una ritenuta “omogeneizzazione” dell’ordinamento delle Forze Armate rispetto a quello delle Forze di Polizia, giudizio poi sfociato nella sentenza n. 270/2022.

Il giudizio era originato da una controversia promossa, dinanzi alla Corte dei Conti, nei confronti dell’INPS da funzionari della Polizia di Stato in possesso del titolo di laurea, che avevano agito in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto al computo gratuito ai fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea, previsto dalla legge per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato; i ricorrenti chiedevano la previa rimessione degli atti alla Corte per sentir dichiarare l’ illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97, secondo comma, Cost., della norma nella parte in cui non prevede l’applicazione del beneficio anche ai funzionari della Polizia di Stato.

Il giudice *a quo* disponeva la rimessione, ritenendo che l’assetto normativo in tema di riscatto del corso di studi applicabile al personale della Polizia di Stato era tale da determinare una lesione dei parametri costituzionali sopra ricordati; nonostante la presenza di pregresse ordinanze della Corte Costituzionale che avevano dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, secondo il rimettente erano intervenute *«profonde modifiche legislative che hanno portato ad una progressiva omogeneizzazione della disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento previdenziale tra le due categorie, tale da rendere irrazionale la disparità di trattamento»*.

Ciò, secondo il giudice *a quo*:

- perché dal 2010 i limiti anagrafici per i militari sono stati parificati a quelli dei funzionari della Polizia di Stato;
- per le forti analogie tra le funzioni svolte, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dalle varie Forze di polizia e da quelle Armate;
- per una serie di interventi normativi che attesterebbero la tendenza legislativa alla sostanziale omogeneizzazione del regime ordinamentale del personale del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico, in materia pensionistica, previdenziale, organizzativa e negoziale.

In sostanza, la presunta discriminazione fra situazioni simili, lesiva del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., era, per il rimettente, essenzialmente basata sull’idea di una ormai raggiunta omogeneizzazione tra l’ordinamento militare e quello delle Forze di Polizia civili.

Tesi che, nel giudizio di costituzionalità, l’Avvocatura ha fortemente contestato e avversato.

È di estremo interesse, dunque, rilevare quanto statuito dalla Corte Costituzionale.

La motivazione chiarisce che *«il giudizio in esame si inserisce alla complessa vicenda, ormai ultra quarantennale, originata dalla “smilitarizzazione” del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza... e dalla conseguente estromissione dall’ambito applicativo delle peculiari e più favorevoli disposizioni dettate per i militari»*.

La Corte, poi, esaminando il complesso delle disposizioni riferibili all’ordinamento militare, afferma questo basilare principio: esso costituisce *«un corpus normativo che, pur inquadrandosi in un contesto profondamente modificato, conserva tuttavia ragioni di perdurante attualità, attesa la distinzione fra impiego civile e militare, che continua a comportare significative diversità di regolazione, riflesso della differenza strutturale dei rispettivi ordinamenti.»*

Dunque *«si deve escludere che la complessiva evoluzione normativa illustrata nell’ordinanza possa condurre a configurare nell’ordinamento il prospettato principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza.»*

Si tratta, come ben si comprende, di un’affermazione chiara e netta, che non lascia spazio a dubbi o ad incertezze interpretative.

La peculiarità dell’ordinamento militare ha come inevitabile corollario la persistenza della *«strutturale diversità tra i rispettivi status che determina differenti soluzioni sul piano normativo... L’impiego militare è caratterizzato da una forte compenetrazione fra i profili ordinamentali e la disciplina nel rapporto di servizio, come attesta lo stesso codice dell’ordinamento militare»*; mentre resta *«Ben diversa la disciplina del personale della Polizia di Stato, riconducibile, pur nelle sue accentuate specificità, a quella degli impiegati civili dello Stato»*.

Dunque la questione di costituzionalità veniva ritenuta infondata.

Ritengo di poter affermare che siffatta sentenza, pur non citandolo espressamente, sottintenda e riaffermi il disposto dell'art. 52 della Costituzione, in particolare laddove recita: «*L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica*».

Se la nostra Legge Fondamentale fa espresso richiamo all'«*Ordinamento delle Forze Armate*», vuole senza dubbio significare che il legislatore deve predisporre un apparato normativo specifico per le Forze Armate, apparato normativo che va, sì, informato allo «*spirito democratico della Repubblica*», ma che deve comunque tenere conto della peculiarità della realtà militare e delle sue insopprimibili esigenze e nel quale deve trovare attuazione il principio della difesa della patria «*come sacro dovere del cittadino*»; e attenzione all'uso dell'aggettivo «*sacro*», che rimanda ad un concetto metagiuridico e intangibile, che attinge ad una sfera etica e solidaristica non revocabile in dubbio.

Ecco, dunque, la salda e a mio giudizio insuperabile base costituzionale dell'ordinamento militare, che, come sappiamo, trova la sua organica espressione nel relativo Codice, il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; ma base anche di ogni altra norma intesa disciplinare la realtà militare, che dunque ben può e talvolta deve atteggiarsi in modo difforme rispetto ad altri settori della normativa.

Concetti, questi, che dobbiamo ritenere tanto più fondamentali e preziosi oggi, di fronte al riemergere della tragedia della guerra in un teatro europeo, l'Ucraina, tanto vicino a noi geograficamente, politicamente e culturalmente. E, di nuovo, sento il bisogno di tornare alla Costituzione per comprendere se l'aiuto che nostro Paese sta fornendo a quel martoriato popolo possa rinvenire nella nostra Carta solide basi.

Ebbene, ancora una volta mi sembra di poter dire che l'art. 11 ci fornisce decisive indicazioni: perché se è vero che l'Italia «*ripudia la guerra*», lo fa in quanto essa sia «*strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e... mezzo di risoluzione delle controversie internazionali*»; inoltre lo stesso art. 11 pone l'imperativo di contribuire ad assicurare «*la pace e la giustizia tra le nazioni*».

Dunque a fronte di una «*offesa alla libertà*» del popolo ucraino e al tentativo di risolvere con lo strumento bellico una controversia territoriale, di fronte al venir meno della pace e della giustizia fra nazioni, di fronte, in altri termini, alla prospettiva che l'uso della forza militare di un Paese faccia venir meno la libertà di un altro, risolvendo appunto con le armi una controversia internazionale, ebbene a mio modesto avviso la circostanza che l'Italia accompagni lo sforzo diplomatico per favorire la pace con il sostegno militare al popolo aggredito è coerente con il principio costituzionale di tutela della pace e della giustizia tra le nazioni, due concetti che non possono essere scissi e che non a caso vengono accomunati dall'art. 11; la pace senza giustizia non è pace, è oppressione.

Ed ancora; come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica nel discorso che ho poco fa citato «*La pace è fondativa dell'identità europea*»; io appartengo, come molti di noi, alla (finora) fortunata generazione che non ha mai vissuto la guerra in prima persona, e certamente questo straordinario privilegio lo dobbiamo anche alla creazione dell'Unione Europea, nata innanzi tutto affinché mai più i popoli del Vecchio Continente dovessero confliggere militarmente tra loro; ma questa stessa unione trova linfa vitale nella condivisione di una profonda fede comune nella democrazia e nella libertà, valori fondanti e irrinunciabili, da difendere ad ogni costo, se necessario anche con le armi; ecco, dunque, che la presenza e l'efficienza delle Forze Armate, anche in un quadro unionale europeo, costituisce la prima e fondamentale garanzia non solo di pace ma anche di giustizia, democrazia e libertà.

Mi permetto dunque di auspicare non solo che l'efficienza della Forze Armate italiane sia salvaguardata e accresciuta, anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle peculiarità ordinamentali che le competono, ma anche che venga accelerato il processo di integrazione tra le Forze Armate dei paesi dell'Unione Europea; proprio le vicende ucraine ci dimostrano la necessità di tali processi.

In questo contesto mi permetto di sottolineare la preziosa opera svolta dalla Magistratura militare, che grazie alla propria alta professionalità, alla puntuale e rigorosa specializzazione, alla

sensibile attenzione ai principii costituzionali, costituisce valido baluardo dei valori giuridici ed etici sottesi alla realtà militare.

Anche nel considerare l'ordinamento giudiziario militare dobbiamo muovere dalla Carta costituzionale: come ben sappiamo l'art. 103 afferma, nel terzo comma, che *«I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate»*; dunque l'esistenza e l'ambito di giurisdizione dei Tribunali militari sono ivi previsti e disciplinati, e tocca al legislatore ordinario definirne gli specifici contorni.

L'art. 40 del d.lgs. 71 del 2022 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina dettata dal Codice dell'ordinamento militare; mi sembra importante sottolineare che la norma, nel prevedere l'adeguamento ed il coordinamento della disciplina dell'ordinamento giudiziario militare con quella dell'ordinamento giudiziario generale quale risulterà dalla riforma, afferma e conferma, quali criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato, i ben noti principi sui quali si fonda l'attuale sistema della giustizia militare: sul versante del personale, l'equiparazione dei magistrati militari a quelli ordinari; e, sul versante organizzativo, l'articolazione degli organi giudiziari di primo grado nelle attuali tre circoscrizioni territoriali.

Sul punto vorrei però riallacciarmi, in coerenza con quanto ho già affermato in merito alle peculiarità dell'ordinamento militare generale, alle parole pronunciate in questa stessa aula lo scorso anno dall'Avvocato Generale Aggiunto Leonello Mariani, il quale segnalava la circostanza che l'intervento normativo riformatore potrebbe, in astratto, svolgersi secondo coordinate diverse tra loro alternative, o con la confluenza della magistratura militare nell'alveo della giurisdizione ordinaria, quale sezione specializzata e previa revisione costituzionale, o mediante il mantenimento come giurisdizione speciale.

Mi sembra di poter affermare che l'art. 40 in esame manifesta chiaramente la scelta del legislatore di conservare la magistratura militare quale ordine autonomo, ancorché modellato, nei limiti della compatibilità, sulla magistratura ordinaria.

È una scelta, consentitemi di dirlo, che condivido, perché ritengo, per usare nuovamente le parole della Corte Costituzionale, che la *«strutturale diversità tra i rispettivi status (civile e militare n.d.r.) che determina differenti soluzioni sul piano normativo»* deponga certamente per l'opportunità, se non necessità, della conservazione di una magistratura speciale con le proprie peculiarità; mi auguro che in tal senso il legislatore delegato interpreti e applichi il disposto dell'art. 40.

Infine, consentitemi di esprimere il mio personale orgoglio per essere in prima persona, sommessamente, partecipe della realtà militare, attraverso la quotidiana attività professionale di avvocato dello Stato che svolgo con passione insieme a tanti valorosi colleghi; il contributo dato dall'Avvocatura dello Stato, in sede sia contenziosa che consultiva, all'attività dell'Amministrazione della Difesa è costante e appassionato e credo di poter affermare l'apporto di positivi risultati.

Per questo, nella convinzione dell'esistenza di un comune obiettivo, di una comune fede nella democrazia e nella libertà dell'Italia e di tutti i popoli, valori che necessariamente devono essere tutelati e garantiti da un efficace strumento militare, in una parola di un comune sentire, posso oggi affermare, in tutta sincerità, di essere veramente molto onorato e lieto di essere qui con voi e di sentirmi, perdonatemi l'espressione colloquiale, "a casa mia".

Con queste mie parole concludo dunque il mio intervento ringraziando tutti i presenti per avermi ascoltato e formulo l'augurio di un sereno e proficuo lavoro nell'anno giudiziario a venire.

Intervento della Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Avv. Maria Masi

L'anno appena passato, come noto a tutti, è stato un anno di riforme che hanno interessato la giustizia civile, quella penale, quella tributaria.

Ci dicevamo lo scorso anno che era “cambiato il volto della Giustizia e con esso quello della giurisdizione”; tale cambiamento era dovuto alla emergenza sanitaria che, con molta fatica e gran sacrificio, auspichiamo di lasciarci alle spalle.

Oggi dobbiamo constatare, a ragione o a torto, che quel “volto” è nuovamente cambiato. Questa volta, però, il cambiamento è dovuto alle riforme del sistema Giustizia che incidono sulla comunità della Giurisdizione.

L'Avvocatura ha preso parte a questo processo di ulteriore metamorfosi esprimendo perplessità e timori, sia di metodo che di merito. Ha avanzato proposte e progetti alternativi elaborati con l'ottica e la visione di chi i tribunali, le sedi giudiziarie, li frequenta e li vive.

Eppure, è rimasta inascoltata!

Inascoltata sull'evidente riduzione delle garanzie del giusto processo, sulla palese compressione dei diritti di difesa, sulla indiscriminata ed imperante digitalizzazione dei procedimenti e dei processi, sulla accertata mancanza di risorse di organico, non solo nei numeri ma anche nella qualità.

Come ho già avuto modo di sottolineare anche in altre occasioni, la Giustizia si sta sempre più allontanando dal cittadino che la percepisce ormai, e lo dico non con rassegnazione, ma con consapevolezza, quale ulteriore ostacolo all'esercizio dei diritti. Da presidio fisico di legalità e di prossimità, si è lentamente avviata a divenire realtà virtuale. Come virtuali sono diventati i diritti.

Del pari sono convinta che non possa mai diventare virtuale, e va scongiurato ogni possibile ipotesi che vada in questo senso, la magistratura militare che è sempre stata e continua ad essere garante dei comportamenti degli appartenenti alle Forze Armate, presidio di sicurezza di tutti i cittadini.

Nel contesto della giustizia e delle giurisdizioni “riformate”, forse è stato un bene che il Legislatore non abbia posto mano, come al contrario ci diciamo - in questa occasione - ormai da anni, alla riforma della giustizia militare. Forse, staremmo stati qui oggi a valutarne la ineffettività o, forse, no!

Eppure, la legge n. 71 del 2022, come noto, delega il governo a intervenire in tema di stato giuridico dei magistrati militari. Tra i principi e criteri di delega: l'equiparazione dei magistrati militari a quelli ordinari, “*per quanto compatibile*”, aumentare il numero dei componenti togati eletti nel Consiglio della Magistratura Militare da due a quattro al fine di “*garantire la maggioranza di tale componente elettiva*”. Il tutto, ferme le tre sedi giudiziarie.

L'unico timido approccio alla giustizia militare da parte del Legislatore è stato rivolto al Consiglio della Magistratura Militare che, in scadenza, è stato, con il cd. *Milleproroghe*, per l'appunto prorogato.

Ecco è questa l'ottica in cui si muove il Legislatore, prorogare ciò che non può essere affrontato nell'immediato.

I diritti non possono essere prorogati. Non lo possono essere né nel contesto della società civile né in quello della comunità militare.

In questo panorama desolato e desolante, la magistratura militare - che pure avrebbe bisogno di strumenti, risorse - ha mantenuto inalterata la efficienza dei suoi Organi nella definizione dei procedimenti.

Ciò dovrebbe far riflettere ed indurre il Legislatore ad aumentarne le competenze.

Si pensi, per esempio, al recente progetto di codice dei crimini internazionali che, voluto dalla Ministra Cartabia ed elaborato dalla corrispondente Commissione ministeriale, sembra, almeno nelle intenzioni del Ministro Nordio, poter (*rectius*, dover) giungere a concreta definizione ed adozione entro la fine del 2023. L'obiettivo è quello di assicurare il perseguimento, anche nella giurisdizione

italiana, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra e realizzare la complementarità con la giurisdizione della Corte penale internazionale prescritta dallo Statuto di Roma. Circa le funzioni giurisdizionali, relativamente ai crimini di guerra commessi da militari italiani, la Commissione non ha trovato una soluzione univoca e ne ha proposte tre: la prima, attribuire la competenza a giudicare su tutti i crimini internazionali alla giustizia ordinaria; la seconda, attribuire i crimini internazionali commessi da militari alla giustizia militare; la terza, attribuire alla giustizia militare i crimini di guerra commessi da militari italiani. Quale che sia la proposta che verrà perseguita, nel rispetto degli arresti giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione, non si può di certo tacere che la competenza a giudicare dei crimini internazionali e quelli di guerra compiuti da militari italiani rientra nel perimetro della giurisdizione militare. È dunque auspicabile che il Legislatore che verrà chiamato ad approvare il codice dei crimini internazionali faccia buon governo dei principi regolatori del riparto tra giurisdizione ordinaria e militare non sacrificando quest'ultima sul presupposto della attuale esiguità dei mezzi di cui è dotata e della esiguità delle sedi, quanto prevedendone un contestuale potenziamento direttamente proporzionale all'aumento delle competenze.

La magistratura militare è contraddistinta da una innegabile competenza specialistica che va utilizzata pienamente ed ancora più efficacemente.

E, dunque, in questo tempo di continuo ed inesorabile cambiamento, intriso di evidente amorfismo, si rende quanto mai più attuale la già più volte auspicata revisione delle leggi penali militari: occorre che si riscriva la parte generale e si ridefiniscano le singole fattispecie. Ciò, però, sempre salvaguardando il profilo di specialità che contraddistingue il Giudice militare a cui corrisponde un avvocato che offra assistenza e patrocinio qualificati. In ciò l'Avvocatura istituzionale è impegnata a promuovere ogni iniziativa di informazione e formazione finalizzata ad incrementare la conoscenza della giurisdizione e del processo militare.

Con queste brevi riflessioni mi avvio alla conclusione.

L'Avvocatura istituzionale ha sempre fortemente creduto, e continuerà a farlo, nella cultura della giurisdizione che è cultura comune sia all'Avvocatura che alla Magistratura. Insieme, avvocati e magistrati, abbiamo, percorso molta strada, molto spesso accomunate dall'atteggiamento adiaforo degli interlocutori politici che via via si sono susseguiti nel tempo. Tuttavia, sempre consapevoli ognuno del proprio ruolo di tutela dei diritti dei cittadini tutti.

Con l'auspicio che il prossimo anno, in questa stessa occasione, si possa constatare ed affermare che qualcosa sia effettivamente cambiato, auguro a tutti buon lavoro.